

# **MULTI FLEXIBLE INCOME**

*Fondo comune di investimento*

**PROSPETTO INFORMATIVO**

**GENNAIO 2018**

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

### Informazioni di carattere generale

Le Quote del Fondo sono offerte sulla base delle informazioni e dichiarazioni contenute nell'attuale Prospetto Informativo, accompagnato dal/i KIID, dall'ultima relazione annuale e dalla relazione semestrale, qualora pubblicata successivamente, nonché dai documenti qui citati, consultabili dal pubblico presso la sede legale della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo. La relazione annuale e la relazione semestrale formano parte integrante del Prospetto informativo.

Oltre alla Parte Generale, gli Investitori devono anche prendere visione delle Parti speciali allegate al Prospetto Informativo. Ciascuna Parte Speciale descrive gli obiettivi, la politica e altre caratteristiche specifiche, nonché i fattori di rischio e altre informazioni relative al Comparto cui fa riferimento.

Nessun soggetto è autorizzato a diffondere pubblicità, fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni concernenti l'offerta, il collocamento, la sottoscrizione, la vendita, la conversione o il rimborso di Quote, diverse da quelle contenute nel presente Prospetto Informativo e nel/i KIID. Nel caso in cui dovessero essere diffuse, tali pubblicità, informazioni e affermazioni, queste non dovranno essere considerate attendibili, non essendo state autorizzate dalla Società di Gestione. Né la consegna del presente Prospetto Informativo o del/i KIID, né l'offerta, il collocamento, la sottoscrizione o l'emissione di Quote possono in alcuna circostanza essere equiparate a un'affermazione che attesti la correttezza delle informazioni fornite nel Prospetto Informativo e nel/i KIID in qualsiasi momento successivo alla data qui indicata.

La Società di Gestione è responsabile per le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto Informativo e nel/i KIID. Ha intrapreso ogni ragionevole cura per assicurare che le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo e nel/i KIID siano, per quanto di sua conoscenza e convinzione, esatte e veritiere in ogni aspetto sostanziale e che non sussistano altri elementi rilevanti la cui omissione possa rendere fuorviante qualsiasi dichiarazione qui contenuta, che si tratti di fatti o di opinioni, alla data indicata nel presente Prospetto Informativo.

Subordinatamente alla normativa vigente in materia, gli investitori possono investire in qualsiasi Comparto offerto dal Fondo. Si raccomanda agli Investitori di scegliere il Comparto più adatto alle loro aspettative di rischio e rendimento ed esigenze di diversificazione e di richiedere una consulenza indipendente in materia. Per ogni Comparto sarà costituito un pool di attività distinto, investito in base alla politica di investimento adottata dal Comparto in questione per raggiungere il rispettivo Obiettivo di investimento. Il valore patrimoniale netto e l'andamento delle Quote dei vari Comparti e Classi saranno prevedibilmente diversi. Si rammenta che il prezzo delle Quote e il reddito dalle stesse (eventualmente) derivante possono subire variazioni sia al rialzo sia al ribasso e non vi è alcuna garanzia o assicurazione che l'Obiettivo di Investimento dichiarato di un Comparto venga raggiunto.

Un investimento nel Fondo comporta rischi finanziari, inclusi quelli definiti nel presente documento nella Sezione 21 della Parte Generale. Inoltre, si invitano gli investitori a consultare la Sezione "Fattori di rischio specifici" della Parte Speciale relativa al Comparto di proprio interesse, al fine di valutare e informarsi sui rischi specifici connessi con l'investimento in quel determinato Comparto.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati. Sebbene l'impiego prudente dei derivati possa offrire vantaggi, questi strumenti comportano anche rischi diversi e, in alcuni casi, superiori rispetto a quelli insiti in investimenti più tradizionali. Una descrizione più dettagliata dei rischi connessi all'utilizzo di derivati è disponibile nella Sezione 21 della Parte Generale.

Tutti i Detentori di Quote hanno il diritto di beneficiare delle disposizioni del Prospetto Informativo e del Regolamento di Gestione, ne sono vincolati e sono tenuti ad esserne a conoscenza.

## **Definizioni**

Salvo diversamente richiesto dal contesto o stabilito dal presente Prospetto Informativo, i termini e le espressioni riportati con l'iniziale maiuscola assumono il significato loro attribuito nella Sezione "Definizioni".

## **Limitazioni alla vendita**

La distribuzione del presente Prospetto Informativo e l'offerta o l'acquisto delle Quote possono essere soggetti a limitazioni in alcune giurisdizioni. Il presente Prospetto Informativo e il/i KIID non costituiscono un'offerta né un invito o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare le Quote nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia consentita, autorizzata o lecita. Coloro che ricevono una copia del presente Prospetto Informativo o del/i KIID in qualsiasi giurisdizione non devono considerare tali documenti come un'offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere le Quote, indipendentemente dal fatto che nella giurisdizione in questione tale offerta, invito o sollecitazione possa essere lecitamente estendibile senza alcun obbligo di registrazione o di altro tipo. Spetta a ogni singolo individuo in possesso del Prospetto Informativo o del/i KIID e a qualsiasi potenziale sottoscrittore delle Quote informarsi e osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti nella propria giurisdizione. I potenziali investitori in Quote sono tenuti a documentarsi in merito ai requisiti di legge applicabili, alla normativa relativa al controllo valutario e alle imposte dovute nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

**Lussemburgo** – Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della Legge del 2010. Tuttavia, ai fini di tale registrazione non è richiesto il parere favorevole di alcuna autorità lussemburghese in merito all'adeguatezza e all'accuratezza del presente Prospetto Informativo o alle attività detenute nei vari Comparti del Fondo. Qualsiasi affermazione contraria è da considerarsi non autorizzata e illegittima.

**Unione Europea** - Il Fondo è un OICVM e può essere offerto alla vendita negli Stati membri dello SEE, fatte salve le notifiche applicabili.

**USA** - Il presente Prospetto Informativo non rappresenta un'offerta o una sollecitazione nei confronti di Soggetti Statunitensi, come di seguito definiti. Le Quote non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti, o a Soggetti Statunitensi. Nessun Soggetto Statunitense può essere il proprietario effettivo di Quote né detenere interessi connessi. È vietato ri-offrire o rivendere Quote negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi.

Le Quote non sono state registrate ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (**US Securities Act**), o delle leggi in materia di valori mobiliari di Stati o enti locali degli Stati Uniti, e non possono essere offerte, vendute, cedute o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi, né per conto o a beneficio di questi ultimi. Il Fondo non è stato registrato e non intende registrarsi: (a) ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche (**Investment Company Act**) avvalendosi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione prevista dall'Articolo 3(c)(7); o (b) presso la United States Commodity Futures Trading Commission (la **CFTC**) come commodity pool operator, avvalendosi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione concessa dalla Regola 4.13(a)(4) CFTC. Di conseguenza, le Quote sono offerte e vendute solamente fuori degli Stati Uniti a persone che non siano Soggetti Statunitensi in operazioni offshore che rispettino i requisiti del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act.

Ogni sottoscrittore di Quote deve certificare di non essere un Soggetto Statunitense secondo la definizione del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act e della Regola 4.7 CFTC e di non essere residente negli USA ai sensi dell'Investment Company Act.

Il Fondo non accetterà sottoscrizioni da investitori che siano piani di benefit aziendali o da entità il cui patrimonio costituisca il patrimonio di un piano di benefit aziendali, siano essi soggetti o meno allo United

States Employee Retirement Income Securities Act del 1974 e successive modificazioni (collettivamente, i **Piani di Benefit**) se, a seguito di tale sottoscrizione, le Quote detenute dai Piani di Benefit dovessero ammontare al 25% o più di qualsivoglia Classe di Quote. Il Fondo si riserva la facoltà di rimborsare unilateralmente una tale sottoscrizione qualora essa determini di averla accettata inavvertitamente.

### **Lingua ufficiale**

La distribuzione del presente Prospetto Informativo e del/i KIID in alcuni paesi potrebbe richiedere la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale dei paesi in questione. In caso di incongruenze fra le versioni tradotte del presente Prospetto, farà sempre fede la versione in lingua inglese.

### **Protezione dei dati personali**

Alcuni dati personali dei Detentori di Quote (fra cui, a titolo non limitativo, nome, indirizzo e importo investito di ciascun Detentore di Quote) possono essere raccolti, registrati, archiviati, adattati, trasferiti o altrimenti elaborati e utilizzati dalla Società di Gestione e da elaboratori dati di questa (quali i Fornitori di Servizi) e da intermediari finanziari di detti Detentori di Quote. I suddetti dati possono essere elaborati per soddisfare gli obblighi relativi all'emissione, all'amministrazione, alla vendita e all'acquisto di Quote (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mantenimento del registro dei Detentori di Quote, l'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione, i pagamenti di dividendi ai Detentori di Quote e la gestione del conto e delle commissioni di distribuzione), il rispetto di leggi e regolamenti vigenti (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'identificazione a fini anti riciclaggio e di prevenzione del finanziamento di attività terroristiche, l'identificazione fiscale e, a seconda del caso, la rendicontazione ai sensi del FATCA, della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (modificata dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio), dello Standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (comunemente definito "Common Reporting Standard") o di qualsiasi altro regime di informativa fiscale cui il Fondo può essere soggetto di volta in volta), la gestione del rischio (inclusa la determinazione del profilo di investimento dei Detentori di Quote), la prevenzione di frodi e corruzione, la gestione di controversie, liti o indagini, rendicontazione, revisione contabile, per fornire servizi relativi ai clienti (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi marketing), da o per conto della Società di Gestione o un Fornitore di Servizi, contabilità, nonché nell'interesse legittimo della Società di Gestione o di un Fornitore di Servizi. Le informazioni di cui sopra non saranno trasmesse a soggetti terzi non autorizzati. I dati personali possono tuttavia essere trasmessi a terzi, ove necessario, per interessi commerciali legittimi. Questo può includere la divulgazione a terzi come intermediari finanziari, distributori e/o agenti di collocamento, Fornitori di Servizi, Affiliate della Società di Gestione, revisori e autorità di vigilanza e i loro agenti che elaborano i dati personali per espletare le loro mansioni e per rispettare gli obblighi legali, tra i quali quelli derivanti dalla normativa in vigore sulle società e dalle leggi anti riciclaggio. Alcuni tra gli organismi e i terzi summenzionati potrebbero avere sede in paesi non appartenenti all'Unione europea che possono non prevedere disposizioni in materia di tutela dei dati personali equivalenti a quelle generalmente adottate nell'Unione europea.

La Società di Gestione può affidare l'elaborazione dei dati personali a un'altra entità (per esempio, l'Agente Amministrativo). Alla sottoscrizione di Quote, i Detentori di Quote acconsentono alla suddetta elaborazione dei loro dati personali e, in particolare, alla divulgazione degli stessi con le modalità descritte nel paragrafo che precede, incluso il trasferimento dei loro dati personali a parti con sede in paesi non appartenenti all'Unione europea che possono non applicare le stesse disposizioni in materia di tutela dei dati personali in vigore in Lussemburgo. La Società di Gestione adotterà misure ragionevoli per assicurare la riservatezza dei dati personali trasmessi all'estero. Tuttavia, in considerazione del fatto che i dati personali sono trasferiti elettronicamente e resi disponibili al di fuori dei confini lussemburghesi, non è possibile assicurare lo stesso livello di riservatezza e di protezione previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali attualmente vigente in Lussemburgo mentre tali informazioni sono conservate all'estero. Ogni singolo Detentore di Quote o persona connessa i cui dati personali sono stati elaborati ha il diritto di accedere ai propri dati personali e

può chiederne la rettifica ove tali dati siano imprecisi o incompleti. Le persone fisiche possono far valere tali diritti inviando una lettera/un'e-mail alla sede legale della Società di Gestione all'attenzione dell'Agente Amministrativo o a [lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com].

Se un Detentore di Quote non è una persona fisica ma una persona giuridica, si impegna a informare in modo adeguato i soggetti interessati dell'elaborazione dei dati personali descritta nel presente documento (inclusi i loro diritti di accesso) e a ottenere le necessarie autorizzazioni per l'elaborazione di tali dati personali dalle persone o dai rappresentanti legati a tale Detentore di Quote in ragione della sottoscrizione o dell'impegno a sottoscrivere Quote.

Ogni investitore ha il diritto di accedere ai propri dati personali e può chiederne la rettifica ove tali dati siano imprecisi o incompleti.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

### **Società di Gestione**

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France  
1, Boulevard Haussmann  
75009 - Parigi  
Francia

### **Amministratori e dirigenti della Società di Gestione**

- Frédéric Janbon, Amministratore e Presidente
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding SA rappresentata da Pascal Biville, Amministratore
- Philippe Marchessaux, Amministratore
- François Delooz, Amministratore
- Fabrice Silberzan, Vice Amministratore Delegato e Amministratore
- David Bouchoucha, Amministratore
- Arnaud de Beauchef de Servigny, Amministratore

### **Banca Depositaria e Agente Amministrativo**

BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo  
60, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo  
Granducato di Lussemburgo

### **Società di Revisione**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2 rue Gerhard Mercator  
L-2182 Lussemburgo  
Granducato di Lussemburgo

### **Consulente legale per il Lussemburgo**

Allen & Overy, Société en commandite simple  
33, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo  
Granducato di Lussemburgo

## INDICE

Pagina

Informazioni di carattere generale.....	2
Definizioni.....	3
Informazioni Generali .....	6
1. Il Fondo .....	16
2. Gestione, Amministrazione e Distribuzione.....	17
3. Obiettivo e Politica d'Investimento, Restrizioni agli Investimenti .....	24
4. Utilizzo di strumenti finanziari derivati e di tecniche di gestione efficiente di portafogli .....	32
5. Descrizione delle Quote .....	38
6. Sottoscrizione di Quote .....	41
7. Conversione di Quote.....	44
8. Rimborso di Quote .....	45
9. Restrizioni sul Trasferimento di Quote .....	47
10. Misure Anti riciclaggio e di Prevenzione del Finanziamento di Attività Terroristiche.....	48
11. Pratiche di Market Timing e Late Trading .....	48
12. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto.....	49
13. Sospensione del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto, dell'Emissione, del Rimborso e della Conversione di Quote.....	52
14. Esercizio Finanziario e Rendicontazione .....	53
15. Commissioni e Spese.....	54
16. Politica sui Dividendi .....	56
17. Scioglimento/Liquidazione/Fusione.....	57
18. Regime Fiscale .....	58
19. Scambio di informazioni a fini fiscali .....	59
20. Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA).....	59
21. Fattori di rischio .....	61
22. Conflitti d'Interesse.....	79
PARTE SPECIALE 1 – BNP PARIBAS Multi Flexible Income .....	81
1. Obiettivo e Politica d'Investimento .....	81
2. Strategia.....	81
3. Esposizione Globale .....	82
4. Giorno Lavorativo – Giorno di Valutazione.....	83
5. Classi .....	83
6. Commissioni e Spese.....	83
7. Processo di sottoscrizione e rimborso .....	84
8. Valuta di Riferimento e copertura .....	85
9. Profilo dell'investitore tipo .....	85
10. Fattori di rischio specifici.....	85

## DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto Informativo, i termini seguenti hanno il significato di seguito indicato:

**Legge del 2010** indica la legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, e successive modifiche.

**Classe a Capitalizzazione** indica una Classe per la quale non si intende effettuare distribuzioni, come descritto nella Parte Speciale in questione.

**Agente Amministrativo** indica BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, nella sua veste di agente amministrativo, agente di pagamento, agente preposto ai registri e ai trasferimenti del Fondo.

**Contratto di Amministrazione** indica il contratto di agenzia per l'amministrazione, il pagamento e i trasferimenti tra la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo, e successive modifiche e integrazioni.

**Affiliata** indica, in riferimento a una persona, ogni entità che controlli, sia controllata da o sia soggetta al controllo congiunto di tale persona.

**AMF** significa *Autorité des marchés financiers*, l'organismo di vigilanza francese sul settore finanziario.

**Società di Revisione** indica PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo.

**Valuta di Pagamento Autorizzata** significa le valute, in aggiunta alla Valuta di Riferimento, in cui possono essere effettuate le sottoscrizioni e i rimborsi di Quote in una data Classe. Se non specificato diversamente per un Comparto nella Parte Speciale, la Valuta di Pagamento Autorizzata sarà l'Euro.

**Giorno Lavorativo** indica, se non definito diversamente in relazione a un dato Comparto nella Parte Speciale, un giorno in cui le banche sono generalmente aperte in Lussemburgo e Francia per l'intero giorno (con l'esclusione di sabato e domenica e dei giorni festivi).

**Operazione Buy-sell Back od operazione Sell-buy Back** indica un'operazione con cui una controparte acquista o vende valori mobiliari, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di valori mobiliari concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare valori mobiliari o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un'operazione di buy-sell back per la controparte che acquista valori mobiliari o diritti garantiti e di un'operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L'operazione di buy-sell back o di sell-buy back non è disciplinata da un contratto Pronti contro Termine Attivo o Passivo.

**CFTC** significa la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.

La **Circolare 04/146** indica la circolare 04/146 della CSSF in materia di tutela degli OICR e dei loro investitori dalle pratiche di Late Trading e Market Timing.

**Circolare 14/592** indica la circolare 14/592 della CSSF che dà attuazione alle Linee Guida ESMA 2014/937 del 1° agosto 2014 sugli ETF e altri temi relativi agli OICVM.

**Classe** indica una classe di Quote di un Comparto.

**Data di Lancio della Classe** indica la data, stabilita dalla Società di Gestione, in cui il Fondo attiva la sottoscrizione a una Classe.

**Clearstream** indica Clearstream Banking, *société anonyme*.

**Controllo**, in riferimento a un'entità, significa: (a) la detenzione diretta o indiretta dei voti di maggioranza esprimibili alle assemblee ordinarie degli azionisti o dei soci, oppure i voti necessari a orientare o far orientare le assemblee degli azionisti o dei soci e (b) ogni rapporto contrattuale in virtù del quale una persona può orientare le attività d'impresa di una società o altra entità. I termini "controllata" o "controllare" saranno interpretati di conseguenza.

**Commissione di Conversione** significa la commissione pagata dai Detentori di Quote in caso di conversione delle loro Quote ai sensi della Sezione 7 della Parte Generale.

**CSSF** significa la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità di vigilanza lussemburghese sul settore finanziario.

**Banca Depositaria** indica BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, nella sua veste di banca depositaria del Fondo.

**Contratto di Banca Depositaria** indica il contratto di deposito tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria, e successive modifiche e integrazioni.

**Direttiva 78/660/CEE** indica la Direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54 (3) (g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e successive modifiche.

**Direttiva 83/349/CEE** indica la Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54 (3) (g) del Trattato e relativa ai conti consolidati e successive modifiche.

**Classe a Distribuzione** indica una Classe per la quale si intende effettuare distribuzioni, come descritto nella Parte Speciale in questione.

**Distributori** indica qualsiasi soggetto di volta in volta nominato o autorizzato dalla Società di Gestione a distribuire le Quote di uno o più Comparti o Classi.

**SEE** indica lo Spazio economico europeo.

**Investimenti Ammissibili** indica le attività in cui può investire un OICVM ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 2010.

**Investitore idoneo** indica, in relazione a ogni Classe di ogni Comparto, un investitore che soddisfa i criteri rilevanti per investire nella Classe pertinente come stipulato nella Parte Speciale pertinente e che non è un Soggetto escluso.

**Tecniche EPM** indica le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e di prestito di titoli, descritte in maggior dettaglio alle Sezioni 4.7 e successive della Parte Generale.

**UE** indica l'Unione europea, i cui stati membri alla data del presente Prospetto Informativo comprendono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

**Stato Membro UE** indica uno Stato Membro dell'UE.

**EUR** o **€** indica l'euro, la moneta unica di qualsiasi stato membro dell'Unione Europea che adotta o ha adottato e, in ogni caso, continua ad adottare l'euro quale valuta avente corso legale in conformità alla legislazione dell'Unione Europea.

**Euroclear** indica Euroclear Bank S.A./N.V. in qualità di operatore del Sistema Euroclear.

**FATCA** indica gli articoli dal 1471 al 1474 dell'U.S. Internal Revenue Code.

**FCI** indica un fondo comune di investimento, un organismo contrattuale di co-proprietà privo di personalità giuridica, disciplinato dal Regolamento di Gestione ai sensi della Legge del Lussemburgo, in conformità alla Legge del 2010.

**Attività di Finanziamento** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 3.5 della Parte Generale.

**Istituzioni di Prim'ordine** indica le istituzioni finanziarie di prim'ordine, soggette a norme di vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF ai fini delle transazioni in Derivati OTC e in Tecniche EPM specializzate in questo tipo di operazioni.

**Esercizio Finanziario** significa il periodo di dodici (12) mesi che si conclude il 31 dicembre di ogni anno, con l'esclusione del primo anno fiscale iniziato alla data di costituzione del Fondo e conclusosi il 31 dicembre 2018.

**Fondo** indica Multi Flexible Income, un FCI costituito in conformità al Regolamento di Gestione e al presente Prospetto Informativo, con successive modifiche. Ai fini del presente Prospetto Informativo, qualsiasi riferimento ad azioni prese dal Fondo va interpretato come indicante un'azione presa dalla Società di Gestione in proprio nome ma per conto del Fondo o di un Comparto pertinente, come richiesto dal contesto.

**GBP o £** significa sterlina britannica, la valuta del Regno Unito.

**Parte Generale** significa la Parte Generale del presente Prospetto Informativo, che illustra le condizioni generali applicabili a tutti i Comparti del Fondo, salvo ove diversamente stabilito in una delle Parti speciali.

**High Watermark** ha il significato a esso attribuito nella rispettiva Parte Speciale.

**Hurdle Rate** significa, in relazione ai Comparti che applicano la Commissione di Performance, la performance di un indice di riferimento indicato nella Parte Speciale.

**Commissione indiretta** indica le spese correnti sostenute per sottoscrivere gli OICVM e/o gli OICR in cui è investito il Comparto e incluse nelle spese correnti indicate nel KIID.

**Comparto iniziale** indica BNP PARIBAS Multi Flexible Income.

**Periodo di Sottoscrizione Iniziale o Data di Sottoscrizione Iniziale** indica, in riferimento a ciascun Comparto, la prima offerta delle Quote di un Comparto effettuata conformemente alle disposizioni del Prospetto Informativo e della relativa Parte Speciale.

**Prezzo di Sottoscrizione Iniziale** indica il prezzo al quale sono emesse le Quote a fronte delle sottoscrizioni ricevute durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o alla Data di Sottoscrizione Iniziale, come stabilito per ciascun Comparto e Classe alla Parte Speciale interessata.

**Investitori Istituzionali** sono gli investitori che si qualificano come investitori istituzionali ai sensi della legge lussemburghese (compresi, per fugare ogni dubbio, gli OICR).

**Comparto che Investe** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 3.38 della Parte Generale.

**Consulente per gli Investimenti** significa la persona nominata come consulente d'investimento per un particolare Comparto dalla Società di Gestione, e indicato (se e nella misura prescritta) nella rispettiva Parte Speciale.

**Investment Company Act** indica lo US Investment Company Act del 1940, e successive modifiche.

**Contratto di Gestione degli Investimenti** indica il contratto di gestione degli investimenti tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti, e successive modifiche e integrazioni.

**Gestore degli Investimenti** indica la persona nominata come gestore d'investimento per un particolare Comparto dalla Società di Gestione, e indicato (se e nella misura prescritta) nella rispettiva Parte Speciale.

**Obiettivo d'Investimento** indica l'obiettivo d'investimento predefinito di un Comparto e specificato nella rispettiva Parte Speciale.

**Politica d'Investimento** significa la politica d'investimento predefinita di un Comparto e specificata nella rispettiva Parte Speciale.

**Restrizioni agli Investimenti** indica le restrizioni agli investimenti applicabili ai Comparti. Le restrizioni agli investimenti applicabili a tutti i Comparti sono riportate alla Sezione 3 della Parte Generale. Un Comparto può essere soggetto a limiti d'investimento aggiuntivi descritti nella rispettiva Parte Speciale.

**KIID** indica il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in relazione a ciascun Comparto.

**Late Trading** significa qualsiasi pratica di market timing come definita dalla Circolare 04/146, e successive modifiche o revisioni da parte della CSSF in circolari successive, ovvero l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione, di conversione o di rimborso oltre l'orario limite fissato per l'accettazione degli ordini (orario limite) di un dato giorno e l'esecuzione di tale ordine al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile al medesimo giorno.

**Data di Lancio** significa la data nella quale sono emesse le Quote relative a un Comparto a fronte delle sottoscrizioni ricevute durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o alla Data di Sottoscrizione Iniziale, oppure alla Data di Lancio della Classe, come stabilito per ciascun Comparto e Classe nella rispettiva Parte Speciale.

**Requisito Minimo Legale per il Patrimonio Netto** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 1.2 della Parte Generale.

**Lussemburgo** indica il Granducato di Lussemburgo.

**Legge Lussemburghese** significa le leggi del Granducato di Lussemburgo.

**Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo** indica il *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* o il *Recueil électronique des sociétés et associations* (RESA).

**Società di Gestione** indica BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France nella sua veste di società di gestione del Fondo.

**Commissione di Gestione** indica la commissione spettante alla Società di Gestione da pagarsi con gli attivi del Fondo, e riportata in relazione a ciascuna Classe di ogni Comparto nelle Parti speciali.

**Regolamento di Gestione** indica il regolamento di gestione che disciplina il Fondo, con successive modifiche.

**Market Timing** indica qualsiasi pratica di market timing come definita dalla Circolare 04/146, e successive modifiche o revisioni da parte della CSSF in circolari successive. Si tratta di una tecnica di arbitraggio mediante la quale un investitore sottoscrive e rimborsa o converte sistematicamente quote o azioni di uno stesso organismo di investimento collettivo lussemburghese in un intervallo di tempo ristretto, sfruttando differenze di fuso orario e/o imperfezioni o lacune nei metodi di calcolo del valore patrimoniale netto dell'OIC.

**Data di Scadenza** significa la data indicata nella rispettiva Parte Speciale alla quale saranno rimborsate le Quote in circolazione, prima che il Comparto venga liquidato. Se non viene indicata una Data di Scadenza nella rispettiva Parte Speciale, i Comparti non hanno alcuna Data di Scadenza.

**Partecipazione Minima** indica il numero minimo di Quote o l'importo minimo che un Detentore di Quote è tenuto a detenere in qualsiasi momento in una particolare Classe di un Comparto, come specificato nella Parte Speciale pertinente.

**Valore Patrimoniale Netto Minimo** significa il Valore Patrimoniale Netto Minimo che un Comparto deve avere per operare in modo economicamente efficiente. Se non specificato diversamente nella Parte Speciale relativa a un Comparto, il Valore Patrimoniale Netto Minimo per Comparto è di EUR 1.250.000 (o controvalore nella Valuta di Riferimento del Comparto in questione).

**Sottoscrizione Minima** indica il numero minimo di Quote o l'importo minimo che un Detentore di Quote o sottoscrittore è tenuto a sottoscrivere in una particolare Classe di un Comparto in cui non possiede Quote prima di tale sottoscrizione, come specificato rispetto a una particolare Classe di un Comparto nella Parte Generale pertinente. Se non specificato diversamente nella Parte Speciale relativa a una specifica Classe di un Comparto, non si applica alcuna Sottoscrizione Minima.

**Sottoscrizione Minima Successiva** indica l'eventuale numero minimo di Quote o l'importo minimo che un Detentore di Quote è tenuto a sottoscrivere in una Classe particolare in un Comparto particolare, quando sottoscrive Quote aggiuntive della Classe in questione, come specificato rispetto a una specifica Classe di un Comparto nella Parte Speciale pertinente. Se non specificato diversamente nella Parte Speciale relativa a una specifica Classe di un Comparto, non si applica alcuna Sottoscrizione Successiva Minima.

**Strumenti del Mercato Monetario** indica gli strumenti liquidi tipicamente negoziati sul mercato monetario, il cui valore possa essere accuratamente determinato in qualsiasi momento.

**Giorno di Calcolo del NAV** indica il Giorno Lavorativo in cui viene calcolato il Valore patrimoniale netto relativo a un dato Giorno di Valutazione. Se non previsto diversamente per un dato Comparto nella Parte Speciale interessata e a condizione che la domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso pervenga alla Data di Valutazione entro il termine ultimo applicabile per le sottoscrizioni, le conversioni o i rimborsi, il Giorno di Calcolo del NAV sarà il primo Giorno Lavorativo dopo il rispettivo Giorno di Valutazione.

**Valore patrimoniale netto o NAV** indica il valore patrimoniale netto del Fondo, di ciascun Comparto, di ciascuna Classe e di ciascuna Quota, come determinato in conformità alla Sezione 12 della Parte Generale.

**OCSE** indica l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

**Stato Membro dell'OCSE** indica uno Stato Membro dell'OCSE.

**OTC** significa over-the-counter (fuori borsa).

**Derivato OTC** indica uno strumento finanziario derivato negoziato over-the-counter (incluso un TRS).

**Altre Spese** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 15.6 della Parte Generale.

**Commissione di Performance** significa, in relazione a un Comparto indicato nella Parte Speciale, la differenza positiva tra la performance annuale del Comparto e l'Hurdle Rate indicato nella Parte Speciale. Questa commissione è dovuta alla Società di Gestione e/o al Gestore degli Investimenti ed è calcolata secondo un metodo di high watermark.

**Gestore di Portafoglio** indica un gestore di portafoglio che effettua sottoscrizioni nell'ambito di mandati di gestione discrezionale di singoli portafogli.

**Prospetto Informativo** indica il presente prospetto informativo e sue successive integrazioni e modifiche.

**Termine Ultimo per i Rimborsi** indica l'orario limite per l'invio delle domande di rimborso riportato alla Sezione 7.1 della Parte Generale, se non specificato diversamente per un dato Comparto nella rispettiva Parte Speciale.

**Commissione di Rimborso** indica la commissione che può essere applicata in caso di rimborso di Quote di una Classe di un Comparto, come descritto nella relativa Parte Speciale.

**Valuta di Riferimento** indica, relativamente a ciascun Comparto e Classe, la valuta in cui viene calcolato il Valore patrimoniale netto di tale Comparto o Classe, come descritto nella relativa Parte Speciale.

**Mercato Regolamentato** indica un mercato regolamentato di cui alla Direttiva 2004/39/CEE del Consiglio, del 21 aprile 2004, sui mercati degli strumenti finanziari o su qualsiasi altro mercato nello SEE che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

**Operazione Pronti contro Termine** indica un'operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto Pronti contro Termine Attivo per la controparte che vende i titoli e di un contratto Pronti contro Termine passivo per la controparte che li acquista.

**Soggetto Escluso** indica un Soggetto Statunitense e ogni persona, determinata dalla Società di Gestione a sua assoluta discrezione, come non avente diritto a sottoscrivere o possedere Quote del Fondo o di un Comparto o di una Classe qualora, a giudizio della Società di Gestione, (i) tale persona non rispetti i criteri di idoneità di una data Classe o di un dato Comparto; (ii) il possesso da parte di detta persona esporrebbe o con probabilità esporrebbe il Fondo a svantaggi pecuniari, fiscali o regolamentari o altrimenti sarebbe dannoso per il Fondo, o (iii) il possesso da parte di detta persona determinerebbe o con probabilità determinerebbe la violazione di leggi o requisiti di un qualsiasi paese applicabili al Fondo.

**Investitore Privato** indica gli investitori che non rientrano nella categoria degli Investitori Istituzionali.

**Sezione** indica una sezione della Parte Generale o di una Parte Speciale.

**Operazioni di finanziamento tramite titoli o SFT** indica (i) un'operazione Pronti contro Termine; (ii) la Concessione e Assunzione di Titoli in Prestito; (iii) un'operazione di Buy-sell Back o di Sell-buy Back quale definita ai sensi del SFTR.

**Concessione o assunzione di titoli in prestito** indica un'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte a cui tali titoli sono trasferiti.

**Fornitori di Servizi** indica la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo, il Gestore degli Investimenti (se previsto), e i Distributori, oltre a ogni altra persona che fornisca periodicamente servizi al Fondo (compreso, per fugare ogni dubbio, un Consulente per gli Investimenti), ma esclusa la Società di Gestione.

**Agente SFT** indica qualsiasi persona coinvolta in una SFT quale agente, inter mediatore o fornitore di servizi che riceve il pagamento di onorari, commissioni, costi o spese dalle attività del Fondo o dalle attività di un Comparto (che può essere la controparte di un Comparto in una SFT).

**SFTR** indica il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n° 648/2012.

**Parte Speciale** indica ciascun supplemento al presente Prospetto Informativo che descriva le caratteristiche specifiche di un Comparto. Ciascun supplemento è da considerarsi parte integrante del Prospetto Informativo.

**Comparto** indica un portafoglio distinto di attività costituito per una o più Classi del Fondo e investito conformemente a uno specifico Obiettivo di investimento. Le caratteristiche specifiche di ciascun Comparto saranno descritte nella Parte Speciale a esso relativa.

**Termine Ultimo per le Sottoscrizioni** indica l'orario limite per l'invio delle domande di sottoscrizione riportato alla Sezione 6.7 della Parte Generale, se non specificato diversamente per un dato Comparto nella rispettiva Parte Speciale.

**Commissione di Sottoscrizione** indica la commissione che può essere applicata in caso di sottoscrizione di Quote di una Classe di un Comparto, come descritto nella relativa Parte Speciale.

**Politica di Replica Sintetica** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 3.4 della Parte Generale.

**Comparto Target** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 3.38 della Parte Generale.

**Valori Mobiliari** indica:

- azioni e altri titoli equivalenti alle azioni;
- obbligazioni e altri titoli di debito;
- qualsiasi altro titolo negoziabile che conferisca il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio, a esclusione di tecniche e strumenti.

**TRS** indica un total return swap, ovvero un contratto derivato quale definito all'articolo 2, punto 7, del SFTR, nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte.

**OICR** indica un organismo d'investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo capoverso dell'Articolo 1, comma (2), della Direttiva UCITS, con sede o meno in uno Stato Membro dell'UE, a condizione che:

- tale OICR sia autorizzato ai sensi di leggi che prevedano che esso sia soggetto a una vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella stabilita dal diritto comunitario, e la cooperazione tra le autorità sia adeguatamente garantita;
- il livello di protezione garantito ai detentori di quote di tale OICR sia equivalente a quello offerto ai detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole inerenti la separazione patrimoniale, i

prestiti, i finanziamenti nonché la vendita allo scoperto di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva UCITS;

- l'operatività di tale OICR sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le sue attività e passività, il reddito e la gestione nel periodo di riferimento.

**OICVM** indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva UCITS.

**UCITS-CDR** indica il Regolamento Delegato della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la Direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari.

**Direttiva UCITS** indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con successive modifiche.

**Attività Sottostanti** ha il significato a esso attribuito alla Sezione 3.4 della Parte Generale.

**Detentore di Quote** indica un possessore di Quote iscritto nel Registro dei Detentori di Quote.

**Quote** indica tutte le Quote emesse di volta in volta dal Fondo, costituenti il totale delle quote in circolazione.

**USD** significa la valuta degli Stati Uniti d'America.

**Soggetto Statunitense** indica una persona che sia un Soggetto Statunitense ai fini del Regolamento S dello US Securities Act e della Regola 4.7 della CFTC oppure una persona residente negli USA nel significato dell'Investment Company Act, che comprende le persone fisiche residenti negli Stati Uniti, le società di persone o imprese organizzate o costituite ai sensi della legge statunitense, i patrimoni il cui esecutore o amministratore sia un Soggetto Statunitense e il cui reddito sia soggetto alla tassazione del reddito statunitense a prescindere dalla fonte, i trust il cui amministratore fiduciario sia un Soggetto Statunitense e il cui reddito sia soggetto alla tassazione del reddito statunitense a prescindere dalla fonte, e ogni altra persona che sia un Soggetto Statunitense o residente negli USA ai fini del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act, dell'Investment Company Act o della Regola 4.7 della CFTC.

**US Securities Act** indica lo US Securities Act del 1933, e successive modifiche.

**Giorno di Valutazione** indica (se non specificato altrimenti in relazione a un dato Comparto nella rispettiva Parte Speciale) un Giorno Lavorativo nel quale possono essere effettuate sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di Quote che l'Agente Amministrativo dovrà elaborare sulla base del Valore patrimoniale netto, che sarà calcolato nel rispettivo Giorno di Calcolo del NAV, sulla base del prezzo del rispettivo Giorno di Valutazione.

**VaR** significa value-at-risk (valore a rischio), il metodo di valutazione del rischio specifico di un Comparto, indicato eventualmente nella Parte Speciale del Comparto in questione.

## PARTE GENERALE

La Parte Generale riguarda tutti i Comparti del Fondo. Le caratteristiche specifiche di ciascun Comparto e ciascuna Classe sono descritte nella Parte Speciale.

### 1. IL FONDO

#### Forma giuridica

- 1.1 Il Fondo è un fondo comune d'investimento del Lussemburgo (un organismo contrattuale di proprietà privo di personalità giuridica) disciplinato dalla Parte I della Legge del 2010 e dal Regolamento di Gestione. Il Fondo è gestito nell'interesse esclusivo dei Detentori di Quote da parte della Società di Gestione. Il patrimonio del Fondo, custodito dalla Banca Depositaria, sarà distinto da quello della Società di Gestione.
- 1.2 Il patrimonio netto del Fondo deve essere pari in qualsiasi momento a EUR 1.250.000, importo che deve essere raggiunto entro sei mesi dal momento in cui il Fondo viene autorizzato a operare in qualità di OICR, fermo restando che le Quote di un Comparto Target possedute da un altro Comparto non saranno tenute in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio netto minimo di EUR 1.250.000 (il **Requisito Minimo Legale per il Patrimonio Netto**).
- 1.3 Acquisendo Quote di qualsiasi Comparto del Fondo, un Detentore di Quote è ritenuto avere pienamente accettato il Regolamento di Gestione, che determina le relazioni contrattuali sia tra Detentori di Quote, Società di Gestione e la Banca Depositaria.
- 1.4 Le Quote non sono attualmente quotate alla borsa del Lussemburgo, ma la Società di Gestione potrà decidere di quotare una o più Classi di un Comparto alla borsa del Lussemburgo o in altra borsa, mercato regolamentato o mercato alternativo.

#### Struttura multi comparto - Comparti e Classi

- 1.5 Il Fondo ha una struttura multi comparto che si articola in uno o più Comparti. Ogni Comparto detiene un portafoglio distinto di attività, investito conformemente all'Obiettivo e alla Politica d'Investimento adottati dal Comparto in questione. L'Obiettivo e la Politica di investimento, così come altre caratteristiche specifiche di ogni Comparto (quali il profilo di rischio e la durata (compresa la durata limitata)) sono descritti nella Parte Speciale corrispondente.
- 1.6 I diritti dei Detentori di Quote e dei creditori in relazione a un Comparto o derivanti dalla creazione, gestione e liquidazione di un Comparto sono limitati al patrimonio di tale Comparto. Il patrimonio di un Comparto può essere utilizzato esclusivamente al fine di soddisfare i diritti dei Detentori di Quote nei confronti di quel Comparto nonché le pretese dei creditori in relazione alla creazione, gestione e liquidazione del Comparto stesso.
- 1.7 Ogni Comparto è trattato come entità distinta e opera in autonomia, ogni portafoglio di attivi è investito a vantaggio esclusivo di questo Comparto. Un acquisto di Quote relativo a un particolare Comparto non dà al possessore di tali Quote alcun diritto relativo ad altri Comparti.
- 1.8 All'interno di un Comparto, la Società di Gestione può decidere di emettere una o più Classi, il cui patrimonio sarà generalmente investito, anche se con caratteristiche diverse in termini di struttura commissionale, distribuzione, obiettivi di marketing, valuta e altri aspetti. Per ogni Classe sarà calcolato un valore patrimoniale netto per Quota distinto, che può differire per effetto delle suddette variabili.

- 1.9 Il Fondo può creare, in qualsiasi momento, Classi aggiuntive con caratteristiche diverse da quelle delle Classi esistenti e Comparti aggiuntivi con Obiettivi di investimento diversi da quelli dei Comparti esistenti. Al momento della creazione di nuovi Comparti o nuove Classi, il Prospetto Informativo sarà aggiornato, laddove necessario, o integrato da una nuova Parte Speciale.
- 1.10 I Comparti sono descritti in modo più dettagliato nella rispettiva Parte Speciale.
- 1.11 Si fa tuttavia presente che alcuni Comparti e alcune Classi potrebbero non essere disponibili per tutti gli investitori. La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire soltanto una o più Classi agli investitori di una determinata giurisdizione, al fine di adeguarsi alle leggi, agli usi o alle prassi commerciali locali, oppure per motivi fiscali o di altro tipo. La Società di Gestione può inoltre riservare uno o più Comparti o Classi solo agli Investitori Istituzionali.

### **Durata del Fondo - Durata dei Comparti**

- 1.12 Salvo la Società di Gestione decida di risolvere il Fondo se il valore del patrimonio netto del Fondo è sceso a un importo che la Società di Gestione determina essere il livello minimo perché il Fondo sia gestito in modo economicamente efficiente, o nel caso di modifiche significative della situazione economica o politica, o della situazione monetaria o nel quadro di una razionalizzazione economica, il Fondo esisterà per un periodo indefinito. Tuttavia, il Fondo sarà messo automaticamente in liquidazione alla chiusura di un Comparto se in quel momento non è attivo alcun altro Comparto.
- 1.13 I Comparti possono essere costituiti per una durata limitata, nel qual caso le Quote per le quali non è stata presentata alcuna domanda di rimborso in relazione alla Data di Scadenza indicata nella rispettiva Parte Speciale saranno rimborsate forzatamente al Valore patrimoniale netto per Quota calcolato a tale Data di Scadenza. Il Comparto sarà liquidato alla Data di Scadenza o in data prossima.

## **2. GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE**

### **Il Regolamento di Gestione**

- 2.1 I diritti e gli obblighi dei Detentori di Quote di ogni Comparto, della Società di Revisione e della Banca Depositaria sono determinati dal Regolamento di Gestione, che è regolato dalla Legge del Lussemburgo. Il testo del Regolamento di Gestione va analizzato nella sua totalità dagli investitori potenziali e sarà sempre disponibile alla consultazione gratuitamente presso la sede legale dell'Agente Amministrativo.
- 2.2 Il Regolamento di Gestione è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés*, Lussemburgo. L'avviso del deposito è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo il 24 gennaio 2018. Il Regolamento di Gestione può essere modificato dalla Società di Gestione in qualsiasi momento in conformità alla Legge del Lussemburgo e al Regolamento di Gestione. Un avviso di dette modifiche sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo.
- 2.3 Le disposizioni del Regolamento di Gestione sono considerate accettate per il semplice fatto dell'acquisizione delle Quote da parte degli investitori.

### **Società di Gestione**

#### *Informazioni societarie*

- 2.4 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (la Società di Gestione) è la società di gestione del Fondo. La Società di Gestione è una *Société par Actions Simplifiée* di diritto francese costituita il 28 luglio 1980 per 99 anni da questa data e soggetta alla legislazione francese. La sede legale è al n.

1, Boulevard Haussmann, F-75009 Parigi, Francia. Essa è iscritta al *Registre du Commerce et des Sociétés* con il numero 319 378 832 ed è approvata come società di gestione ai sensi dell'articolo L532-1 del Codice monetario e finanziario francese.

- 2.5 La Società di Gestione è autorizzata ad agire come società di gestione di OICVM nel Granducato del Lussemburgo con la libertà di fornire servizi ai sensi del Capitolo 15, II della Legge del 2010.
- 2.6 La Società di Gestione è gestita da un Presidente e un Vice Amministratore delegato, che hanno ognuno i massimi poteri di agire in nome della Società di Gestione, e di effettuare e autorizzare tutte le operazioni e gli atti di amministrazione e disposizione nello svolgimento dell'oggetto della Società di Gestione, subordinatamente alle disposizioni del Codice monetario e finanziario francese, del Codice commerciale francese, della Legge del 2010 in relazione alle attività del Fondo, del Prospetto Informativo e del Regolamento di Gestione. Gli amministratori della Società di Gestione sono i seguenti:
- (a) Frédéric Janbon, Amministratore e Presidente
  - (b) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding SA rappresentata da Pascal Biville, Amministratore
  - (c) Philippe Marchessaux, Amministratore
  - (d) François Delooz, Amministratore
  - (e) Fabrice Silberzan, Vice Amministratore Delegato e Amministratore
  - (f) David Bouchoucha, Amministratore
  - (g) Arnaud de Beauchef de Servigny, Amministratore

Per evitare dubbi, secondo la legge francese e ai sensi dello statuto della Società di Gestione, il consiglio di amministrazione della Società di Gestione determina la direzione principale della gestione della società e verifica regolarmente la conduzione degli affari aziendali.

### *Compiti*

- 2.7 Ai sensi e fatte salve le limitazioni di cui nel Regolamento di Gestione, la Società di Gestione ha il potere di svolgere tutti gli atti di gestione e il diritto esclusivo di gestire il Fondo per conto e nell'interesse esclusivo dei Detentori di Quote. La Società di Gestione ha la responsabilità di gestire il Fondo ai sensi del Prospetto Informativo, della legge del Lussemburgo e di altri requisiti legali pertinenti. La Società di Gestione fornirà (i) servizi di gestione degli investimenti, (ii) servizi amministrativi e (iii) servizi marketing, di distribuzione e vendita al Fondo, come descritti nell'allegato II della Legge del 2010. I diritti e i doveri della Società di Gestione sono definiti in modo più dettagliato nel *Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers*. La Società di Gestione deve agire in ogni momento in modo onesto ed equo e svolgere le proprie funzioni nell'interesse dei Detentori di Quote, attenendosi alle disposizioni del *Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers* e della Legge del 2010 in relazione alle attività del Fondo, del Prospetto Informativo e del Regolamento di Gestione.
- 2.8 La Società di Gestione è incaricata dell'amministrazione ordinaria del Fondo. Nell'adempiere i compiti previsti dal *Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers*, dal Prospetto Informativo e dal Regolamento di Gestione, la Società di Gestione è autorizzata, con finalità di una più efficiente gestione di tali attività, a delegare, sotto la sua responsabilità e il suo controllo, e subordinatamente all'approvazione dell'AMF e, laddove legalmente prescritto, del CSSF, parte o

tutte le funzioni e i doveri assunti a una parte terza che, tenendo conto della natura delle funzioni e dei doveri oggetto della delega, deve essere qualificata e capace di assumere tali compiti. La Società di Gestione resta responsabile nei confronti del Fondo per quanto concerne tutte le questioni oggetto della delega.

- 2.9 La Società di Gestione è responsabile per il raggiungimento dell'Obiettivo di Gestione e della Politica di Investimento di ogni Comparto, fatte salve le restrizioni di cui nella Sezione 3 della Parte Generale, modificata o integrata per ogni Comparto nella Parte Speciale in questione. La Società di Gestione è anche responsabile di selezionare e trattenere, per conto del Fondo, la Società di Revisione, i consulenti fiscali e legali, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo e altri Fornitori di Servizi, come appropriato.
- 2.10 La Società di Gestione deve adottare le precauzioni e la cura necessarie nella selezione e nel controllo dei soggetti terzi ai quali può delegare funzioni e incarichi, e garantire che tali soggetti terzi abbiano la necessaria esperienza e competenza, nonché le autorizzazioni richieste per svolgere le funzioni loro affidate.
- 2.11 La Società di Gestione può delegare a terzi, caso per caso: l'amministrazione, il marketing e la distribuzione, come meglio specificato nel presente Prospetto Informativo e nelle Parti Speciali.

#### *Politica retributiva della Società di Gestione*

- 2.12 La Società di Gestione adotta una politica retributiva solida, efficace e sostenibile in linea con la strategia, la tolleranza al rischio, gli obiettivi e i valori del Fondo.
- 2.13 La Politica retributiva è compatibile con una solida ed efficace gestione del rischio e ne costituisce parte integrante, inoltre non incoraggia un'assunzione di rischio superiore a quanto sia opportuno secondo la politica d'investimento nonché i termini e le condizioni del Fondo.
- 2.14 La Politica retributiva della Società di Gestione è imperniata sui seguenti principi chiave:
- Adottare politiche e prassi di remunerazione competitive rispetto al mercato che siano in grado di attrarre, motivare e trattenere i dipendenti con le migliori prestazioni;
  - Evitare i conflitti d'interesse;
  - Attuare politiche e prassi retributive solide ed efficaci, evitando un'eccessiva assunzione di rischio;
  - Garantire la compatibilità con il quadro di rischio nel lungo periodo e la ricompensa degli obiettivi di lungo termine;
  - Definire e implementare una strategia retributiva sostenibile e responsabile, con una struttura e livelli di remunerazione economicamente ragionevoli per l'attività aziendale.
- 2.15 Tutti i dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata della Società di Gestione, ivi compresi i soggetti responsabili del conferimento di remunerazioni e benefit nonché una descrizione sintetica delle modalità con cui le remunerazioni vengono definite, sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure>, mentre una copia cartacea può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

## **Gestore degli Investimenti**

- 2.16 In conformità con il Prospetto Informativo, la Società di Gestione può decidere di nominare un Gestore degli Investimenti per svolgere servizi di gestione degli investimenti e assumere la responsabilità delle attività d'investimento di un Comparto entro i parametri e le restrizioni previsti nel Prospetto Informativo e nella rispettiva Parte Speciale.
- 2.17 Il Gestore degli Investimenti fornirà o procurerà servizi di consulenza e servizi di gestione degli investimenti per ogni Comparto, ai sensi delle disposizioni del Contratto di Gestione degli Investimenti e conformemente alla Politica di Investimento, all'Obiettivo di Investimento e alle limitazioni agli investimenti risultanti dal Regolamento di Gestione, e dal Prospetto Informativo, allo scopo di conseguire l'Obiettivo di Investimento del Comparto in questione.
- 2.18 Un tale Gestore degli Investimenti può essere assistito da uno o più Consulenti per gli investimenti o delegare le proprie funzioni a uno o più sub-gestori. In caso di nomina di sub-gestori/consulenti, la Parte Speciale pertinente sarà aggiornata.
- 2.19 Se non specificato diversamente nella rispettiva Parte Speciale, il Gestore degli Investimenti ha il compito, tra l'altro, di individuare e acquisire gli investimenti del Comparto in questione. Sono conferiti a qualsiasi Gestore degli Investimenti pieni poteri e autorità e tutti i diritti necessari per gestire gli investimenti dei Comparti e fornire altri servizi di gestione degli investimenti volti a favorire il perseguimento delle politiche e degli obiettivi di investimento del Fondo definiti nel presente Prospetto Informativo, e degli eventuali Obiettivi e Politiche di investimento specifici definiti nelle Parti speciali relative a ciascun Comparto. Di conseguenza, la responsabilità di prendere decisioni di acquisto, vendita o detenzione di un determinato titolo o attività spetta alla Società di Gestione, al Gestore degli Investimenti e, se del caso, al sub-gestore degli investimenti da essi incaricato, sempre nel rispetto delle politiche e degli orientamenti generali e sotto il controllo e la responsabilità della Società di Gestione.
- 2.20 Qualora un Gestore degli Investimenti abbia diritto a percepire una remunerazione attinta dal patrimonio del rispettivo Comparto, la Parte Speciale pertinente conterrà informazioni al riguardo.

## **Consulente/i per gli investimenti**

- 2.21 La Società di Gestione o un Gestore degli Investimenti può conferire a uno o più Consulenti per gli investimenti l'incarico di fornire servizi di consulenza in relazione a un Comparto, secondo le indicazioni contenute nella Parte Speciale interessata.
- 2.22 Qualora un Consulente per gli Investimenti abbia diritto a percepire una remunerazione attinta direttamente dal patrimonio del Comparto interessato, la Parte Speciale pertinente conterrà informazioni al riguardo.

## **Banca Depositaria**

- 2.23 BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo (la **Banca Depositaria**) è stata nominata banca depositaria degli attivi, comprensivi dei valori mobiliari, della liquidità e degli altri attivi del Fondo che le saranno affidati, oltre che della supervisione, ai sensi della legge in materia, di tutti gli attivi del Fondo che non sono o non possono tecnicamente essere affidati o tenuti in custodia dalla Banca Depositaria ai sensi di un contratto di banca depositaria (il **Contratto di Banca Depositaria**).
- 2.24 BNP Paribas Securities Services Luxembourg, filiale del Lussemburgo è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, sussidiaria controllata al 100% di BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca con licenza costituita in Francia quale *Société en Commandite par Actions* (società in accomandita per azioni) con il numero 552 108 011, autorizzata dalla *Autorité de contrôle*

*prudentiel et de résolution* (ACPR) e sotto il controllo della *Autorité des marchés financiers* (AMF), avente sede al numero 3 di rue d'Antin, 75002 Parigi, che agisce attraverso la sua filiale del Lussemburgo, avente sede al numero 60 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, sotto il controllo della CSSF.

2.25 Nell'espletare i suoi obblighi previsti dal Contratto di Banca Depositaria, la Banca Depositaria osserverà e rispetterà (a) la Legge del 2010, il regolamento UCITS-CDR, la Legge Lussemburghese e ogni altra legge e regolamento vigente in materia, (b) il Contratto di Banca Depositaria (comprese eventuali procedure operative concordate di volta in volta tra la Banca Depositaria e il Fondo), e (c) i termini del presente Prospetto Informativo e del Regolamento di Gestione.

2.26 Alla Banca Depositaria sono state affidate le seguenti funzioni principali:

- (a) assicurare che la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione e l'annullamento di tutte le Quote di ciascun Comparto effettuati dalla Società di Gestione per conto del Fondo rispettino la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
- (b) assicurare che il valore delle Quote sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
- (c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo se queste contravvengono con la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
- (d) accertare che, nel caso di transazioni relative alle attività di ciascun Comparto, il corrispettivo sia versato entro i tempi di regolamento consuetudinari;
- (e) assicurare che il reddito di ciascun Comparto sia utilizzato conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Gestione.
- (f) monitorare cassa e flussi di cassa del Fondo
- (g) custodire il patrimonio del Fondo, inclusi gli strumenti finanziari da custodire, la verifica della proprietà e la contabilità in relazione ad altri asset.

2.27 La Banca Depositaria non potrà svolgere attività che riguardino il Fondo che possano creare conflitti d'interesse tra il Fondo, gli investitori nel Fondo, la Società di Gestione e la stessa Banca Depositaria, a meno che quest'ultima non abbia provveduto a separare dal punto di vista funzionale e gerarchico le sue mansioni di depositario da altre competenze che possono causare conflitti.

2.28 I conflitti di interesse possono sorgere se e quando la Società di Gestione o il Fondo mantiene altre relazioni commerciali con BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, in parallelo con la nomina di BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo quale Banca Depositaria. Per esempio, nel caso in cui BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, fornisca al Fondo e alla Società di Gestione altri servizi in relazione a:

- outsourcing/delega di funzioni di middle o back office (per esempio, elaborazione di negoziazioni, position keeping, sorveglianza della conformità degli investimenti post negoziazione, gestione del collaterale, valutazione dell'OTC, amministrazione del fondo incluso il calcolo del valore patrimoniale netto, servizi di agente di trasferimento, servizi di negoziazione di fondi) in cui BNP Paribas Securities Services o suoi Affiliati agiscono quali agente del Fondo o della Società di Gestione, o

- selezione di BNP Paribas Securities Services o suoi Affiliati quale controparte o fornitore di servizi ancillari per questioni quali l'esecuzione di operazioni valutarie, il prestito di titoli, finanziamenti ponte.

Allo scopo di affrontare qualunque situazione di conflitto d'interessi, la Banca Depositaria ha adottato e mantiene attiva una politica di gestione dei conflitti d'interesse, che nello specifico si pone i seguenti obiettivi:

- (a) identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitto d'interessi;
- (b) registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto d'interessi:
  - (i) facendo affidamento su misure permanenti poste in essere al fine di gestire i conflitti d'interesse, quali segregazione dei doveri, separazione delle linee di dipendenza gerarchica, elenchi di persone informate per i membri dello staff; oppure
  - (ii) attuando strategie di gestione caso per caso (i) al fine di adottare le opportune misure preventive quali l'istituzione di una nuova watchlist o l'implementazione di una nuova "muraglia cinese" (mediante separazione funzionale e gerarchica delle mansioni di Banca Depositaria da altre attività), garantendo che le operazioni siano svolte secondo le condizioni prevalenti di mercato e/o informando i Detentori di Quote interessati, ovvero (ii) al fine di rifiutare l'espletamento dell'attività che dà origine al conflitto d'interessi;
- (c) implementare una politica deontologica;
- (d) realizzare una mappatura dei conflitti d'interesse che consenta di creare un archivio delle misure permanenti attuate per proteggere gli interessi del Fondo; oppure
- (e) istituire procedure interne riguardanti, ad esempio, (i) la nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti d'interesse o (ii) nuovi prodotti/attività della Banca Depositaria al fine di valutare qualunque situazione che comporti un conflitto d'interessi.

La Banca Depositaria può delegare a terzi la custodia del patrimonio del Fondo fatte salve le condizioni previste dalle leggi e i regolamenti vigenti e dalle disposizioni del Contratto di Banca Depositaria.

2.29 Allo scopo di erogare servizi di custodia in un ampio numero di paesi, permettendo al Fondo di conseguire i suoi Obiettivi d'Investimento, la Banca Depositaria ha nominato alcuni soggetti quali delegati allo svolgimento di funzioni di sub-custodia. Un elenco di questi delegati e sub-delegati per i doveri di custodia è disponibile sul sito [http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/Regulatory/Ucits\\_delegateds\\_EN.pdf](http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/Regulatory/Ucits_delegateds_EN.pdf). L'elenco può essere aggiornato di volta in volta. L'elenco completo di tutti i soggetti delegati e dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere è reperibile presso la Banca Depositaria a titolo gratuito e su richiesta. La procedura per la nomina dei suddetti delegati e la loro supervisione continuativa segue i più elevati standard di qualità, comprendenti la gestione di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che potrebbe insorgere a seguito di tale nomina in conformità con i principi di cui alla precedente Sezione 2.28. Detti delegati devono essere soggetti alla normativa prudenziale vigente (inclusi i requisiti minimi di capitalizzazione, la supervisione nella giurisdizione in questione e alla revisione esterna) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità della Banca Depositaria non sarà messa in questione da detta delega.

2.30 Attualmente, non sussistono conflitti d'interesse derivanti dalla delega di funzioni di subcustodia. Tuttavia, qualora dovessero effettivamente emergere conflitti d'interesse, la Banca Depositaria

adotterà ogni misura ragionevole per risolvere tali conflitti in modo corretto (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e idoneo a garantire un equo trattamento del Fondo e dei Detentori di Quote.

- 2.31 La Banca Depositaria è stata selezionata dal Fondo sulla base di criteri solidi, obiettivi e predefiniti e garantisce il solo interesse del Fondo e dei suoi investitori. L'obiettivo preponderante della Banca Depositaria è di tutelare gli interessi dei Detentori del Fondo, che prevale sempre qualsiasi interesse commerciale. Per conoscere i dettagli relativi alla procedura di selezione, gli investitori possono rivolgersi alla Società di Gestione.
- 2.32 Ai sensi del Contratto di Banca Depositaria, il Fondo ha inoltre nominato BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, come proprio agente di pagamento. Nella sua veste di agente di pagamento del Fondo, BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo è responsabile del pagamento dei dividendi ai Detentori di Quote del Fondo o del pagamento dei dividendi ai diversi agenti di pagamento che verranno nominati di volta in volta dal Fondo con l'approvazione preventiva dell'agente di pagamento principale.
- 2.33 Il rapporto tra il Fondo e la Banca Depositaria è soggetto ai termini del Contratto di Banca Depositaria. Il Fondo e la Banca Depositaria possono revocare tale contratto con un preavviso scritto di 90 giorni inviato da una parte all'altra mediante lettera raccomandata. La Banca Depositaria continuerà ad agire come Banca Depositaria in attesa della sua sostituzione (che deve avvenire entro due mesi) e finché tutti gli attivi del Fondo non siano stati trasferiti alla nuova banca depositaria.
- 2.34 Le commissioni e spese della Banca Depositaria relative alle funzioni suddette saranno pagate dalla Società di Gestione attingendo alla propria Commissione di Gestione o alle Altre Spese citate alla Parte Speciale.

#### **Agente Amministrativo**

- 2.35 BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, è l'agente amministrativo, l'agente preposto ai registri e ai trasferimenti (**l'Agente Amministrativo**) del Fondo.
- 2.36 Nella sua veste di:
- (a) agente amministrativo, l'Agente Amministrativo avrà come propria funzione principale tra le altre il calcolo del NAV del Fondo e di ciascuna Classe, il mantenimento dei libri contabili del Fondo e la predisposizione dei rendiconti finanziari prescritti dal presente Prospetto Informativo e dalla Legge Lussemburghese;
  - (b) agente per i trasferimenti, l'Agente Amministrativo sarà responsabile della salvaguardia e del mantenimento del registro dei Detentori di Quote e dell'effettuazione delle emissioni, dei rimborsi e dei trasferimenti di Quote in conformità con il Regolamento di Gestione e il presente Prospetto Informativo.
- 2.37 Il rapporto tra il Fondo e l'Agente Amministrativo è soggetto ai termini di un contratto di amministrazione sottoscritto tra l'Agente Amministrativo e il Fondo per un periodo indeterminato (rispettivamente il **Contratto di Amministrazione**). La Società di Gestione e l'Agente Amministrativo possono revocare in qualsiasi momento tali contratti con un preavviso scritto di novanta (90) giorni inviato da una parte all'altra o nelle circostanze descritte in tali contratti.
- 2.38 Le commissioni e spese dell'Agente Amministrativo relative alle funzioni suddette saranno pagate dalla Società di Gestione attingendo alla propria Commissione di Gestione o alle Altre Spese citate alla Parte Speciale.

## **Distributori e fiduciari**

- 2.39 La Società di Gestione può di volta in volta nominare Distributori per la distribuzione di Quote di diversi Comparti.
- 2.40 I Distributori possono fornire servizi di intestazione agli investitori in relazione alle Quote o fare in modo che fornitori terzi di servizi di intestazione forniscano tali servizi agli investitori sottostanti.
- 2.41 Tutti i Distributori e i fornitori di servizi di intestazione devono essere (i) professionisti del settore finanziario di un paese aderente al GAFI (Gruppo di azione finanziaria), soggetti a norme locali in materia di contrasto del riciclaggio equivalenti a quelle vigenti in Lussemburgo, oppure (ii) professionisti con sede in un paese non aderente al GAFI, purché siano affiliati a professionisti del settore finanziario di un paese aderente al GAFI e obbligati a seguire norme in materia di contrasto del riciclaggio e prevenzione del finanziamento di attività terroristiche analoghe a quelle previste dalla Legge Lussemburghese, in virtù di politiche interne di gruppo. Fino a che e nella misura in cui i suddetti accordi di intestazione sussistono, gli investitori sottostanti non figureranno nel registro dei Detentori di Quote e non potranno rivendicare direttamente alcun diritto di ricorso nei confronti del Fondo o della Società di Gestione.
- 2.42 Analogamente, un Distributore o fornitore di servizi di intestazione che detenga le proprie Quote tramite Euroclear o Clearstream, o qualsiasi altro sistema di compensazione idoneo in qualità di titolare di conto, non sarà riconosciuto come il Detentore di Quote registrato. In questo caso, il rispettivo fiduciario di Euroclear o Clearstream, o dell'altro sistema di compensazione utilizzato, sarà riconosciuto come il Detentore di Quote registrato e, a sua volta, deterrà le Quote a beneficio dei titolari dei conti pertinenti, in base agli accordi conclusi al riguardo.
- 2.43 I termini e le condizioni dei contratti di distribuzione che contemplano la fornitura di servizi di intestazione dovranno prevedere per l'investitore sottostante che (i) abbia investito nel Fondo tramite un fiduciario e (ii) non sia un Soggetto Escluso, la possibilità di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento a suo nome delle Quote sottoscritte tramite il fiduciario. Dopo tale trasferimento, l'investitore riceverà l'attestazione del proprio status di detentore di quote contestualmente alla conferma dell'avvenuto trasferimento dall'intestatario.
- 2.44 Il Gestore degli Investimenti può concludere accordi di commissioni di retrocessione nella misura permessa dalle leggi vigenti con un Distributore o un terzo che distribuisca, investa o venda Quote del Fondo o dei relativi Comparti, a condizione che detti accordi mirino a migliorare la qualità del servizio verso gli investitori e non impediscano l'ottemperanza da parte del Gestore degli Investimenti rispetto al suo dovere di agire nei migliori interessi degli investitori.
- 2.45 I Distributori possono avere diritto a una commissione di distribuzione come indicato rispetto a ogni Comparto nella Parte Speciale in questione.

## **Società di Revisione**

- 2.46 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, è stata nominata Società di Revisione del Fondo e dovrà svolgere i compiti previsti dalla Legge del 2010.

## **3. OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO, RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI**

### **Obiettivo d'Investimento**

- 3.1 La Società di Gestione stabilisce la Politica d'Investimento e l'Obiettivo d'Investimento specifici di ciascun Comparto, che sono descritti in maggiore dettaglio nelle rispettive Parti speciali del presente Prospetto Informativo. Alcuni Comparti potrebbero adottare una Politica di Replica Sintetica

descritta di seguito. Gli Obiettivi d'investimento dei Comparti saranno perseguiti nel rispetto dei limiti e delle restrizioni descritte nel successivo capitolo Restrizioni agli Investimenti. Ogni Comparto rispetterà la strategia d'investimento generale descritta di seguito che, in assenza di circostanze impreviste o di altri eventi, non potrà cambiare.

- 3.2 L'Obiettivo d'Investimento di ogni Comparto è descritto in relazione a quel Comparto nella sua Parte Speciale.
- 3.3 Non può esservi alcuna garanzia che l'Obiettivo d'Investimento di un Comparto venga realizzato.

#### **Comparti che adottano una Politica di Replica Sintetica**

- 3.4 L'Obiettivo d'Investimento dei Comparti che adottano una Politica di Replica Sintetica (la **Politica di Replica Sintetica**) è fornire agli investitori un rendimento (alla/e data/e di distribuzione e/o alla Data di Scadenza, così come stabilito nella rispettiva Parte Speciale, oppure quotidianamente) legato a uno o più attivi sottostanti (le **Attività Sottostanti**). Tuttavia, in linea generale tali Comparti non investiranno direttamente (e/o totalmente) nelle Attività Sottostanti. Al contrario, l'esposizione alla performance delle Attività Sottostanti sarà ottenuta attraverso la sottoscrizione di un Derivato OTC, negoziato a condizioni di mercato con una o più controparti di swap. Il rendimento che i Detentori di Quote riceveranno dipenderà dalla performance delle Attività Sottostanti. I Comparti possono anche, in qualsiasi momento, (i) investire una parte o tutti i proventi netti dell'emissione di Quote nell'Attività di Finanziamento in linea con le Restrizioni agli Investimenti e scambieranno in tutto o in parte la performance e/o il reddito di tale Attività di Finanziamento per ottenere un'esposizione alle Attività Sottostanti oppure (ii) sottoscriveranno Derivati OTC con uno scambio iniziale totale o parziale dei proventi netti dell'emissione di Quote.
- 3.5 I Comparti possono inoltre investire in tutto o in parte i proventi netti dell'emissione di Quote in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da (a) istituti finanziari o imprese, (b) Stati sovrani che siano Stati Membri dell'OCSE e/o organismi sovranazionali, (c) società veicolo dotate di rating (oppure investite in obbligazioni dotate di rating), e/o potenzialmente in alcuni depositi liquidi presso istituti finanziari, in ogni caso dotati di rating investment grade assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta oppure di rating creditizi a lungo termine equivalenti al momento dell'investimento, sempre e comunque nel rispetto delle Restrizioni agli Investimenti. Attraverso la sottoscrizione di Derivati OTC, il Comparto scambierà la performance e/o il reddito di tali Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario con una distribuzione agganciata alle Attività Sottostanti. Tali Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altre attività ammesse (come i depositi) costituiranno quindi l'**Attività di Finanziamento**.
- 3.6 I Comparti possono inoltre adottare Tecniche EPM nel rispetto delle restrizioni descritte alla Sezione 4 della Parte Generale.
- 3.7 Il rendimento che i Detentori di Quote riceveranno dipenderà dalla performance delle Attività di Finanziamento, dalla performance delle Attività Sottostanti e dalla performance di tecniche utilizzate per agganciare l'Attività di Finanziamento alle Attività Sottostanti. Le Attività Sottostanti si baseranno su una strategia passiva (tipicamente un indice finanziario o una strategia basata su regole) oppure su una strategia attiva in linea con la quale il paniere reale o nozionale componente le Attività Sottostanti è gestito attivamente nel rispetto delle Restrizioni agli Investimenti.
- 3.8 Non vi può essere alcuna certezza che l'Obiettivo d'Investimento di un Comparto che utilizzi una replica sintetica sarà effettivamente raggiunto. L'Attività di Finanziamento ed eventuali tecniche utilizzate per agganciarla alle Attività Sottostanti o allo strumento finanziario derivato utilizzato per agganciare i proventi netti di un'emissione di Quote alle Attività Sottostanti saranno gestiti dalla Società di Gestione. La gestione dell'Attività di Finanziamento non comporterà generalmente la

compravendita attiva di titoli sulla base del giudizio di investimento e dell'analisi economica, finanziaria e di mercato.

#### **Altra politica d'investimento**

- 3.9 Altri Comparti possono seguire altre politiche d'investimento che non siano una Politica di Replica Sintetica. In tale caso la Politica d'Investimento sarà descritta in dettaglio nella Parte Speciale del Comparto interessato.

#### **Utilizzo di strumenti finanziari derivati**

- 3.10 I Comparti sono autorizzati a utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura o per una gestione efficiente di portafoglio, oppure nell'ambito delle loro strategie d'investimento, come descritto nelle rispettive Parti speciali. Se non specificato diversamente in una Parte Speciale, un Comparto che utilizza strumenti derivati lo farà unicamente a fini di copertura e/o di gestione efficiente di portafogli. I Comparti che ricorrono ai derivati lo fanno entro i limiti specificati alla Sezione 4 della Parte Generale. Per le considerazioni speciali sui rischi applicabili agli strumenti finanziari derivati, si invitano gli investitori a valutare i fattori di rischio di cui alle Sezioni da 19.21 a 19.36 della Parte Generale. I Comparti sottoscriveranno operazioni OTC solamente con Istituzioni Finanziarie di Prim'Ordine specializzate in questa tipologia di operazioni.

#### **Utilizzo di Tecniche EPM**

I Comparti sono autorizzati a ricorrere alle Tecniche EPM entro i limiti specificati alla Sezione 4 della Parte Generale. Per le considerazioni speciali sui rischi applicabili alle Tecniche EPM, si invitano gli investitori a valutare tra l'altro i fattori di rischio di cui alle Sezioni da 19.37 a 19.39 della Parte Generale.

#### **Politica d'Investimento**

- 3.11 La Politica d'Investimento di ogni Comparto è descritta nella Parte Speciale del rispettivo Comparto.

#### **Restrizioni agli Investimenti**

- 3.12 Il Fondo e i Comparti sono soggetti alle Restrizioni agli Investimenti descritti di seguito.
- 3.13 La gestione del patrimonio dei Comparti sarà effettuata entro i seguenti Restrizioni agli Investimenti. **Un Comparto può essere soggetto alle Restrizioni agli Investimenti aggiuntive descritte nella relativa Parte Speciale. In caso di conflitto, prevarranno le disposizioni della relativa Parte Speciale.**

#### *Strumenti d'investimento*

- 3.14 Gli investimenti del Fondo possono consistere esclusivamente di:
- (a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Membro dell'UE;
  - (b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un altro Mercato Regolamentato;
  - (c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato dell'Europa occidentale od orientale, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America o dell'Africa;

- (d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di nuova emissione, a condizione che:
- (i) i termini di emissione prevedono l'impegno a presentare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o un altro Mercato Regolamentato di cui alle Sezioni 3.14(a), (b) e 3.14(c) della Parte Generale;
  - (ii) tale ammissione sia effettivamente ottenuta entro un anno dall'emissione;
- (e) quote di OICVM e/o altri OICR ai sensi dell'articolo 1, comma (2), punti a) e b) della Direttiva UCITS, con sede o meno in uno Stato Membro dell'UE, a condizione che:
- tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di leggi che prevedano che essi siano soggetti a una vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella stabilita dal diritto comunitario, e la cooperazione tra le autorità sia adeguatamente garantita;
  - il livello di protezione garantito ai detentori di quote di tali altri OICR sia equivalente a quello offerto ai detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole inerenti la separazione patrimoniale, i prestiti, i finanziamenti nonché la vendita allo scoperto di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva UCITS;
  - l'operatività di tali altri OICR sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le sue attività e passività, il reddito e la gestione nel periodo di riferimento;
  - non oltre il 10% del patrimonio netto dell'OICVM o altro OICR di cui si stia valutando l'acquisizione possa essere complessivamente investito, conformemente al regolamento di gestione o all'atto costitutivo, in quote di altri OICVM o OICR;
- (f) depositi presso istituti di credito rimborsabili a vista o di cui sia autorizzato il prelievo, con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato Membro dell'UE o, se la sede legale è situata in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- (g) strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati per contanti negoziati su un Mercato Regolamentato di cui alle Sezioni 3.14(a), (b) e (c) della Parte Generale; e/o Derivati OTC, a condizione che:
- (i) il sottostante sia costituito da strumenti elencati nella presente Sezione 3.14, da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui un Comparto possa investire in conformità ai propri Obiettivi d'Investimento, come indicato nella relativa Parte Speciale;
  - (ii) le controparti delle transazioni in Derivati OTC siano Istituzioni di Prim'Ordine; e
  - (iii) i Derivati OTC siano soggetti a valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento al rispettivo fair value su iniziativa del Fondo;
- (h) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, purché l'emissione o l'emittente di detti strumenti siano a loro volta regolamentati ai fini della tutela degli investitori e del risparmio e a condizione che tali strumenti siano:

- (i) emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dalla UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione ovvero da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri dell'UE; o
- (ii) emessi da un organismo i cui titoli siano quotati su una borsa valori o negoziati su un Mercato Regolamentato di cui alle Sezioni 3.14(a), 3.14(b) o 3.14(c) della Parte Generale; o
- (iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che sia soggetto e soddisfi regole prudenziali ritenute dalla CSSF almeno equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario; o
- (iv) emessi da altre entità appartenenti a categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole a tutela degli investitori equivalenti a quelle definite dal primo, secondo o terzo capoverso e purché l'emittente sia una società il cui capitale comprensivo delle riserve ammonti ad almeno EUR 10 milioni e che (i) presenti e pubblici il proprio bilancio di esercizio in conformità alla Direttiva 78/660/CEE, (ii) sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo o (iii) sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

3.15 Tuttavia, ciascun Comparto può:

- (a) investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli di cui alla Sezione 3.14 della Parte Generale; e
- (b) detenere attività liquide in via accessoria.

*Diversificazione del rischio*

3.16 Conformemente al principio della diversificazione del rischio, al Fondo non è consentito investire oltre il 10% del patrimonio netto di un Comparto in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario di un unico emittente. Il valore complessivo dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario di ciascun emittente in cui sia investito oltre il 5% del patrimonio netto non deve superare il 40% del valore del patrimonio netto del rispettivo Comparto. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni in Derivati OTC concluse con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.

3.17 Il Fondo non è autorizzato a investire più del 20% del patrimonio netto di un Comparto in depositi presso uno stesso organismo.

3.18 Fermi restando i limiti individuali di cui alle precedenti Sezioni 3.16 e 3.17 della Parte Generale, un Comparto non può cumulare:

- (a) investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da,
- (b) depositi presso, e/o
- (c) esposizioni risultanti da operazioni in Derivati OTC concluse con,

un singolo organismo per un ammontare superiore al 20% del proprio patrimonio netto.

- 3.19 Il limite del 10% descritto alla precedente Sezione 3.16 della Parte Generale può essere elevato fino al 25% per talune obbligazioni emesse da istituti di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'UE e soggetti per legge in tale paese a una speciale supervisione pubblica finalizzata alla tutela degli obbligazionisti. In particolare, i proventi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, a norma di legge, in attività che coprano a sufficienza, per tutta la durata delle obbligazioni, le relative passività finanziarie e siano destinate in via prioritaria, in caso di fallimento dell'emittente, al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. Inoltre, qualora un Comparto investa più del 5% del proprio patrimonio netto in dette obbligazioni di un unico emittente, il valore complessivo di tali investimenti non potrà eccedere l'80% del patrimonio netto di tale Comparto.
- 3.20 Il limite del 10% di cui alla precedente Sezione 3.16 della Parte Generale può essere elevato fino al 35% nel caso di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un altro Stato Membro dell'OCSE o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'UE..
- 3.21 I Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario rientranti nell'ambito della disposizione speciale di cui alle Sezioni 3.19 e 3.20 della Parte Generale non sono tenuti in considerazione nel calcolo della soglia di diversificazione del rischio del 40% indicata alla Sezione 3.16 della Parte Generale.
- 3.22 I limiti previsti dalle Sezioni da 3.16 a 3.20 della Parte Generale non possono essere cumulati, e pertanto gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario di un unico emittente o i depositi o gli strumenti derivati stipulati con tale soggetto non devono superare complessivamente in nessuna circostanza il 35% del patrimonio netto di un Comparto.
- 3.23 Le società che fanno parte di uno stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione della Direttiva 83/349/CEE o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate un unico soggetto ai fini del calcolo dei limiti di cui alle Sezioni da 3.16 a 3.24 della Parte Generale.
- 3.24 Un Comparto può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di uno stesso gruppo.

#### *Eccezioni consentite*

- 3.25 Fermi restando i limiti stabiliti alla Sezione 3.37 della Parte Generale, i limiti di cui alle Sezioni da 3.16 a 3.24 della Parte Generale sono elevati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo qualora, in base alla relativa Parte Speciale, l'Obiettivo e la Politica d'Investimento di un dato Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario che sia riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:
- (a) la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
  - (b) l'indice costituisca un benchmark adeguato per il mercato cui fa riferimento;
  - (c) venga pubblicato in maniera adeguata.
- 3.26 Il precedente limite del 20% può essere elevato fino al 35%, ma solo in relazione a un unico soggetto, laddove ciò sia giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolar modo nei Mercati regolamentati ove determinati Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario abbiano un peso molto rilevante.

- 3.27** Conformemente al principio della diversificazione del rischio, il Fondo è autorizzato a investire fino al 100% del patrimonio netto di un Comparto in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario di varie emissioni che siano emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un altro Stato Membro dell'OCSE, da Hong Kong o Singapore, da alcuni Stati non OCSE o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'UE. Quel Comparto deve detenere titoli provenienti da almeno sei emissioni differenti, ma una singola emissione non può rappresentare oltre il 30% del NAV del Comparto.

*Investimenti in OICVM e/o altri OICR*

- 3.28 Un Comparto può acquisire quote di OICVM e/o altri OICR di cui alla Sezione 3.14(e) della Parte Generale, purché non oltre il 20% del suo patrimonio netto sia investito in quote di un unico OICVM o altro OICR. Qualora un OICVM o altro OICR abbia una struttura multicomparto (ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 2010) e il patrimonio di un comparto possa essere utilizzato solo per soddisfare i diritti degli investitori relativi a tale comparto e di quei creditori i cui diritti derivano dall'avvio, dall'operatività e dalla liquidazione del comparto stesso, ciascun comparto deve essere considerato come un emittente separato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra.
- 3.29 Gli investimenti in quote di OICR che non siano OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del Comparto.
- 3.30 Qualora un Comparto abbia acquisito quote di OICVM e/o altri OICR, il patrimonio dei rispettivi OICVM o altri OICR non deve essere cumulato ai fini del calcolo dei limiti stabiliti alle Sezioni da 3.16 a 3.24 della Parte Generale.
- 3.31 Qualora un Comparto investa nelle quote di OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualunque altra società cui la società di gestione sia legata da gestione o controllo comune, ovvero da una significativa partecipazione diretta o indiretta (considerata tale se superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale azionario), tale società di gestione o altra società non potrà addebitare (a) commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso in relazione all'investimento del Comparto nelle quote di tali OICVM e/o altri OICR, (b) né commissioni di gestione superiori allo 0,25% della quota del patrimonio netto del Comparto investito nelle quote di tali OICVM e/o altri OICR.
- 3.32 Qualora un Comparto investa una quota significativa del proprio patrimonio in altri OICVM e/o OICR che non sono gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualunque altra società cui la Società di Gestione sia legata da gestione o controllo comune, ovvero da una significativa partecipazione diretta o indiretta (considerata tale se superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale azionario), il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate al Comparto stesso e all'altro OICVM e/o OICR nel quale intenda investire sarà reso noto nella relativa Parte Speciale.
- 3.33 Nella relazione annuale del Fondo sarà indicata per ciascun Comparto la quota massima di commissioni di gestione addebitata al Comparto e agli OICVM e/o altri OICR in cui il Comparto investe.

*Tolleranze, OICVM e altri OICR multicomparto*

- 3.34 Se, per ragioni che esulano dal controllo del Fondo o per effetto dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, i limiti indicati alla presente Sezione 3 della Parte Generale sono superati, la Società di Gestione deve porsi come obiettivo prioritario nelle sue operazioni di vendita la riduzione di queste posizioni entro i limiti prescritti, tenendo in debito conto gli interessi dei Detentori di Quote.

- 3.35 A condizione che continuino a rispettare i principi di diversificazione del rischio, i Comparti di nuova istituzione possono disattendere i limiti indicati alle precedenti Sezioni da 3.16 a 3.31 della Parte Generale per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro lancio.
- 3.36 Qualora un OICVM e altro OICR abbia una struttura multicomparto e il patrimonio di un comparto possa essere utilizzato solo per soddisfare i diritti degli investitori relativi a tale comparto e di quei creditori i cui diritti derivano dall'avvio, dall'operatività e dalla liquidazione del comparto stesso, ciascun comparto deve essere considerato come un emittente separato ai fini dell'applicazione dei limiti indicati alle Sezioni da 3.16 a 3.24, 3.25, 3.27 , e da 3.28 a 3.33 della Parte Generale.

*Investimenti vietati*

- 3.37 Il Fondo non può:
- (a) acquisire azioni con diritto di voto che gli consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente;
  - (b) acquisire oltre:
    - (i) il 10% delle azioni prive di diritto di voto di un medesimo emittente;
    - (ii) il 10% dei titoli di debito di un medesimo emittente;
    - (iii) il 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un medesimo emittente; o
    - (iv) il 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OICR.

I limiti specificati ai punti (ii), (iii) e (iv) qui di sopra possono essere disattesi all'atto dell'acquisizione, qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del Mercato Monetario né l'ammontare netto dei titoli in circolazione.

I Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3 della Legge del 2010, sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un altro Stato Membro dell'OCSE, Hong Kong o Singapore o che sono emessi da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri dell'UE, sono esentati dai limiti indicati sopra.

- (c) vendere allo scoperto Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario e altri Investimenti Ammissibili citati ai punti (e), (g) e (h) della Sezione 3.14 della Parte Generale;
- (d) acquistare metalli preziosi o certificati ad essi connessi;
- (e) investire in immobili o acquistare o vendere materie prime o contratti su materie prime;
- (f) assumere prestiti per conto di un dato Comparto, salvo che:
  - (i) il prestito abbia la forma di un prestito back-to-back per l'acquisto di valuta estera;
  - (ii) il prestito sia solo temporaneo e non superi il 10% del patrimonio netto del Comparto in questione;
- (g) erogare prestiti o fungere da garante per soggetti terzi. Questo limite non si riferisce all'acquisto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario e altri Investimenti

Ammissibili citati ai punti (e), (g) e (h) della Sezione 3.14 della Parte Generale e non interamente versati.

#### *Investimenti tra Comparti*

- 3.38 Un Comparto (il **Comparto che Investe**) può investire in uno o più altri Comparti. Una acquisizione di Quote di un altro Comparto (il **Comparto Target**) da parte del Comparto che Investe è soggetta alle condizioni seguenti:
- (a) il Comparto Target non può investire nel Comparto che Investe;
  - (b) il Comparto Target non può investire oltre il 10% del suo patrimonio netto in OICVM (compresi altri Comparti) o in altri OICR di cui alla Sezione 3.14(e) della Parte Generale;
  - (c) i diritti di voto afferenti le Quote del Comparto Target sono sospesi durante l'investimento da parte del Comparto che Investe; e
  - (d) il valore delle Quote del Comparto Target possedute dal Comparto che Investe non è tenuto in considerazione ai fini della valutazione del rispetto della soglia patrimoniale minima di EUR 1.250.000.

#### **4. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DI PORTAFOGLI**

##### **Derivativi OTC e Tecniche EPM**

- 4.1 Il Fondo deve impiegare (i) un processo di gestione del rischio che le permetta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio e (ii) un processo che permetta una valutazione accurata e indipendente dei Derivati OTC.
- 4.2 Ciascun Comparto deve assicurarsi che la sua esposizione complessiva in strumenti derivati non superi il valore complessivo netto del suo portafoglio.
- 4.3 Tale esposizione sarà calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei futuri movimenti del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai sottoparagrafi seguenti.
- 4.4 Un Comparto può investire, nell'ambito della propria Politica d'Investimento, in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione alle attività sottostanti non superi complessivamente i limiti d'investimento di cui alle Sezioni da 3.16 a 3.24 della Parte Generale. In nessuna circostanza queste operazioni devono far divergere un Comparto dal suo Obiettivo d'investimento, come descritto nel Prospetto Informativo e nella relativa Parte Speciale. Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere cumulati ai limiti stabiliti alle Sezioni da 3.16 a 3.24 della Parte Generale.
- 4.5 Laddove un Valore mobiliare o uno Strumento del mercato monetario incorpori un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza dei requisiti previsti dalla presente Sezione.
- 4.6 I rapporti annuali del Fondo, in relazione a ciascun Comparto che abbia sottoscritto strumenti derivati nel periodo di rendicontazione in questione, dovranno contenere dettagli su:
- (a) l'esposizione sottostante ottenuta attraverso strumenti derivati;

- (b) l'identità della/e controparte/i di questi strumenti derivati;
  - (c) la tipologia e l'ammontare del collaterale ricevuto per ridurre l'esposizione al rischio di controparte.
- 4.7 I Comparti sono autorizzati a ricorrere a tecniche di gestione di portafoglio efficienti (**Tecniche EPM**) a condizione che:
- (a) siano economicamente opportune perché realizzate in modo efficace in termini di costo;
  - (b) siano utilizzate per una o più delle finalità seguenti:
    - (i) riduzione dei rischi;
    - (ii) riduzione dei costi;
    - (iii) generazione di ulteriore capitale o reddito per il Comparto in questione con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio e con le regole di diversificazione del rischio vigenti;
  - (c) nell'elaborare il processo di gestione del rischio di liquidità, la Società di Gestione tiene conto di queste Tecniche EPM per accertarsi che il Fondo sia sempre in grado di far fronte ai propri obblighi di rimborso.
- 4.8 Il Fondo o relativi Comparti possono in particolare sottoscrivere Derivati OTC, inclusi, per evitare dubbi, TRS. I TRS prevedono lo scambio del diritto a ricevere il rendimento totale, ossia le cedole e le plusvalenze o minusvalenze, di una determinata attività, un indice o un paniere di attività di riferimento a fronte del diritto a effettuare pagamenti a tasso fisso o variabile. In tal modo, l'uso di TRS o altri derivati con caratteristiche simili permette di ottenere un'esposizione sintetica a certi mercati o attività sottostanti senza investire direttamente (e/o completamente) in dette attività sottostanti.
- 4.9 Il Fondo e suoi Comparti possono avvalersi di SFT per ridurre i rischi (copertura), generare capitale o reddito addizionale o ridurre i costi.
- 4.10 Qualsiasi uso di SFT e TRS a fini di investimento sarà in linea con il profilo di rischio e le regole di diversificazione dei rischi applicabili a qualsiasi Comparto. Per le considerazioni speciali sui rischi applicabili all'uso di SFT e TRS, si invitano gli investitori a valutare i fattori di rischio di cui alla Sezione 21 della Parte Generale.
- 4.11 Le Tecniche EPM che possono essere impiegate dai Comparti ai sensi della Sezione 4.7 precedente comprendono l'uso di SFT e sono soggette alle condizioni seguenti.
- 4.12 Le Tecniche EPM non potranno:
- (a) determinare un cambiamento dell'obiettivo d'investimento del Comparto interessato; o
  - (b) aggiungere ulteriori rischi rispetto alla politica di rischio originaria del Comparto.
- 4.13 Quando sottoscrive un contratto di Prestiti di Titoli, il Comparto deve accertarsi di essere sempre in grado di richiamare i titoli prestati oppure di poter risolvere il contratto di Prestito di Titoli.
- 4.14 Quando sottoscrive un contratto Pronti contro Termine passivo, il Comparto deve accertarsi di essere sempre in grado di richiamare:

- (i) l'intero ammontare di contante oppure di poter risolvere il contratto Pronti contro Termine passivo o sulla base degli importi maturati o al prezzo corrente di mercato. Quando la liquidità è richiamabile in qualsiasi momento al prezzo corrente di mercato, il valore di mercato del contratto Pronti contro Termine passivo deve essere utilizzato per il calcolo del NAV del Comparto in questione; e/o
- (ii) di qualsiasi titolo soggetto al contratto Pronti contro Termine o per risolvere il contratto Pronti contro Termine che ha sottoscritto.

4.15 I contratti Pronti contro Termine attivi e passivi a tempo determinato che non superano i sette giorni devono essere considerati contratti tali da permettere agli attivi di essere richiamati in qualsiasi momento dal Comparto.

4.16 Nell'elaborare il processo di gestione del rischio di liquidità, la Società di Gestione tiene conto di queste Tecniche EPM per accertarsi che il Fondo sia sempre in grado di far fronte ai propri obblighi di rimborso.

4.17 La proporzione massima e attesa di attivi che può essere soggetta a SFT o TRS sarà la seguente, salvo altrimenti descritta per ogni Comparto nella Parte Speciale pertinente:

Concessione di Titoli in Prestito		Operazione Pronti contro Termine		Operazione Pronti contro Termine passiva		TRS	
Atteso	Massimo	Atteso	Massimo	Atteso	Massimo	Atteso	Massimo
0	0	0	0	0	0	140%	220%

La proporzione attesa indicata nella tabella precedente è definita come la somma dei valori assoluti dei TRS nozionali (senza accordi di compensazione o di copertura) divisi per il NAV. Non si tratta di un limite e la percentuale effettiva può variare nel tempo a seconda di vari fattori, incluse le condizioni dei mercati.

4.18 I tipi di attività soggette a SFT o TRS sono o le Attività di finanziamento o le Attività Sottostanti, come descritto per ogni Comparto nella Parte Speciale pertinente.

4.19 Salvo altrimenti descritto nella Parte Speciale pertinente, tutti i proventi risultanti dalle Tecniche EPM saranno restituiti completamente al Fondo previa deduzione dei costi operativi/commissioni diretti e indiretti della Banca Depositaria e del Gestore dell'investimento e divulgati nel bilancio annuale del Fondo. Gli eventuali proventi legati ai TRS saranno completamente allocati al Comparto pertinente e saranno inclusi nella valutazione del TRS. Non vi saranno né costi, né commissioni specifici al TRS addebitati a Comparti che costituirebbero proventi per la Società di Gestione. Le commissioni di eventuali agenti coinvolti nelle Tecniche EPM o nei TRS non possono superare il 20% del reddito complessivo generato da queste Tecniche EPM o dai TRS. Il reddito restante spetterà al Comparto interessato. Gli Agenti SFT o le controparti dei Derivati OTC (inclusi TRS) possono essere affiliati al Fondo o alla Società di Gestione.

4.20 Le controparti delle SFT e dei TRS saranno selezionate e approvate tramite una scrupolosa procedura di selezione in conformità con la migliore politica di selezione della Società di Gestione e avranno sede in Stati parte dell'OCSE. Le controparti approvate delle SFT e dei TRS devono avere un rating minimo di investment grade per le controparti dei Derivati OTC; tuttavia, la valutazione della qualità del credito delle controparti non si basa solo su rating del credito esterni. Saranno presi in conto parametri di qualità alternativa. Anche se nella selezione delle controparti non si applicano criteri su status giuridici o criteri geografici prestabiliti, il team di gestione del rischio della Società di Gestione valuterà l'affidabilità creditizia delle controparti proposte, la loro perizia nelle operazioni rilevanti, i costi del servizio e altri fattori relativi alla migliore esecuzione, in linea con la politica di esecuzione della Società di Gestione. I seguenti criteri saranno usati per selezionare le controparti: istituti finanziari leader, situazione finanziaria sana, capacità di offrire una gamma di prodotti e

servizi corrispondenti ai requisiti della Società di Gestione, capacità di offrire reattività per aspetti operativi e legali, capacità di offrire prezzi competitivi e qualità nell'esecuzione.

- 4.21 Le attività di ogni Comparto rilevante soggetto a SFT e TRS saranno conservate dalla Banca depositaria, come descritto nella Sezione 4.35 seguente.
- 4.22 Le informazioni seguenti saranno inserite nella relazione annuale del Fondo:
- (a) l'esposizione di ciascun Comparto ottenuta mediante le Tecniche EPM;
  - (b) l'identità della/e controparte/i di queste Tecniche EPM;
  - (c) la tipologia e l'ammontare del collaterale ricevuto dai Comparti per ridurre l'esposizione alla controparte;
  - (d) i proventi delle Tecniche EPM nell'intero periodo di rendicontazione, insieme alle commissioni e ai costi operativi diretti sostenuti;
  - (e) qualora il collaterale ricevuto da un emittente superi il 20% del NAV di un Comparto, l'identità di quell'emittente; e
  - (f) se un Comparto è stato totalmente coperto da garanzie collaterali in titoli emessi o garantiti da uno Stato Membro OCSE.
- 4.23 Il bilancio semestrale e annuale del Fondo conterranno ulteriori informazioni sull'uso di SFT e TRS in linea con la Sezione A dell'Allegato della SFTR.
- 4.24 Il rischio di controparte derivante dai Derivati OTC e dalle Tecniche EPM non può superare il 10% del patrimonio di un Comparto quando la controparte è un istituto di credito domiciliato nell'Unione europea o in un paese nel quale, secondo il parere della CSSF, vigono disposizioni di vigilanza equivalenti a quelli prevalenti nell'Unione europea. In tutti gli altri casi, tale limite è fissato al 5%.
- 4.25 Il rischio di controparte di un Comparto nei confronti di una controparte è pari al valore di mercato positivo di tutti i Derivati OTC e delle operazioni con Tecniche EPM con quella controparte, fermo restando che:
- (a) qualora sussistano accordi di compensazione legalmente applicabili, l'esposizione al rischio generato da Derivati OTC e da operazioni con Tecniche EPM con la stessa controparte possono essere compensate; e
  - (b) se il collaterale è assegnato a favore di un Comparto e tale collaterale rispetta sempre i criteri fissati alle Sezioni 4.28 e seguenti, il rischio di controparte di tale Comparto è ridotto dell'ammontare di tale collaterale.
- 4.26 Se non stabilito diversamente in una Parte Speciale, nessuna della controparti di operazioni su Derivati OTC avrà alcuna discrezionalità sulla composizione o sulla gestione del portafoglio titoli del Comparto interessato o sugli attivi sottostanti il Derivato OTC in questione.
- 4.27 I rischi collegati all'uso di SFT e TRS, come anche i rischi collegati alla gestione del collaterale, quali i rischi operativi, sulla liquidità, di controparte e i rischi legali e, ove applicabile, i rischi originati dal riutilizzo, sono ulteriormente descritti qui di seguito nella Sezione 21.

#### **Politica sul collaterale per le operazioni su derivati OTC e tecniche EPM**

4.28 Tutto il collaterale utilizzato per ridurre l'esposizione al rischio di controparte dovrà sempre rispettare i criteri seguenti:

- (a) Liquidità - il collaterale ricevuto in forma diversa dal denaro dovrà essere estremamente liquido e negoziato su un Mercato Regolamentato o su una piattaforma di trading multilaterale con sistema di prezzi trasparente in modo da poter essere venduto rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita. Il collaterale ricevuto dovrà inoltre rispettare le disposizioni della Sezione 3.37(b) della Parte Generale.
- (b) Valutazione – il collaterale ricevuto sarà valutato con cadenza almeno giornaliera secondo il valore corrente di mercato, e gli attivi che evidenziano una elevata volatilità di prezzo non saranno accettati come collaterale senza che sia previsto uno scarto di garanzia prudenzialmente adeguato.
- (c) Qualità del credito dell'emittente – il collaterale ricevuto deve essere di alta qualità.
- (d) Correlazione - il collaterale ricevuto dal Comparto deve essere emesso da un organismo indipendente dalla controparte e non deve manifestare una elevata correlazione con la performance della controparte.
- (e) Diversificazione del collaterale (concentrazione degli attivi) – il collaterale deve essere sufficientemente diversificato in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione in relazione alla concentrazione degli emittenti è considerato rispettato se il Comparto riceve da una controparte di un Derivato OTC o di transazioni con Tecniche EPM un paniere di garanzie collaterali con una esposizione massima a un dato emittente del 20% del suo valore patrimoniale netto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di collaterale devono essere sommati ai fini del calcolo del limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. A titolo di deroga, un Comparto può essere coperto completamente in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi, emessi o garantiti da uno Stato Membro OCSE, da uno o più dei suoi enti locali, da un paese terzo, da un organismo pubblico internazionale cui appartengono uno o più Stati Membri, a condizione che il Comparto riceva titoli provenienti da almeno sei emissioni differenti e che una singola emissione non rappresenti oltre il 30% del NAV del Comparto. Di conseguenza, un Comparto può essere totalmente coperto da garanzie collaterali in titoli emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'OCSE ammissibile. Se un Comparto intende avvalersi di questa possibilità, sarà indicata nella Parte Speciale.
- (f) I rischi connessi alla gestione del collaterale, come i rischi legali e operativi, devono essere identificati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio.
- (g) Il collaterale ricevuto deve poter essere utilizzato appieno dal Fondo per conto del Comparto in qualsiasi momento senza dover far riferimento o richiedere l'approvazione della controparte.

4.29 I Comparti accetteranno come collaterale solamente gli attivi seguenti:

- (a) Attivi liquidi. Gli attivi liquidi comprendono non solo il denaro e i certificati bancari a breve termine, ma anche Strumenti del Mercato Monetario nella definizione della Direttiva UCITS. Una lettera di credito o una garanzia a prima richiesta rilasciata da un Istituto di Prim'Ordine non affiliato alla controparte sono considerate equivalenti ad attivi liquidi.
- (b) Obbligazioni emesse o garantite da uno Stato Membro dell'OCSE, dai suoi enti pubblici locali o da istituzioni sovranazionali e organismi operanti a livello comunitario, regionale o mondiale.

- (c) Quote o azioni emesse da OICR monetari il cui valore patrimoniale netto sia calcolato giornalmente e cui sia stato assegnato un rating pari a AAA o equivalente.
  - (d) Quote o azioni di OICVM che investano prevalentemente in obbligazioni/azioni di cui ai seguenti punti (e) e (f) più sotto.
  - (e) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità.
  - (f) Azioni ammesse alla negoziazione o negoziate su un Mercato Regolamentato di uno Stato Membro dell'UE o su una borsa valori di uno Stato Membro dell'OCSE, purché tali azioni siano incluse in uno dei principali indici.
- 4.30 Ai fini della Sezione 4.28 più sopra, di cui sopra, tutti gli attivi ricevuti da un Comparto nel contesto di Tecniche EPM verranno considerati una garanzia.
- 4.31 La garanzia non in contanti ricevuta da un Comparto non potrà essere venduta, reinvestita o data in pegno.
- 4.32 La garanzia in contanti ricevuta potrà essere solamente:
- (a) collocata in deposito;
  - (b) investita in obbligazioni governative di alta qualità;
  - (c) utilizzata per operazioni di riacquisto inverso, a patto che le operazioni vengano effettuate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Comparto sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero ammontare di contante sulla base degli importi maturati;
  - (d) investita in fondi comuni monetari a breve termine come definito negli Orientamenti su una definizione comune dei fondi comuni monetari europei.
- 4.33 La garanzia in contanti reinvestita verrà diversificata in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia non in contanti di cui alla precedente Sezione 4.28 più sopra.
- 4.34 Per tutti i Comparti che ricevano una garanzia di almeno il 30% del loro patrimonio, la Società di Gestione fisserà, ai sensi della Circolare 14/592, un'adeguata policy di prove di stress che assicuri regolari prove di stress in condizioni di liquidità normale ed eccezionale per valutare il rischio di liquidità connesso alla garanzia.
- 4.35 La garanzia fornita a favore di un Comparto ai sensi di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo dovrà essere detenuta dalla Banca depositaria. Tale garanzia potrà essere detenuta da uno dei corrispondenti della Banca depositaria o da sub-custodi cui detta Banca abbia delegato la custodia della garanzia. La garanzia fornita in favore di un Comparto ai sensi di un contratto di garanzia (ad es., un pegno) può essere detenuta da una banca depositaria terza soggetta a vigilanza prudenziale, non collegata al fornitore della garanzia.
- 4.36 La Società di Gestione fisserà, ai sensi della Circolare 14/592, una chiara politica riguardante lo scarto di garanzia modellata su ciascuna classe di attività ricevuta in garanzia. Tale policy, stabilita ai sensi della Circolare CSSF 14/592, prende in considerazione una serie di fattori, secondo la natura della garanzia ricevuta, quali la volatilità dei prezzi, la qualità del credito dell'emittente della garanzia, la scadenza o la valuta delle attività o il risultato delle prove di stress. Considerando tali fattori, la Società di Gestione prevede che la garanzia utilizzata ai sensi dei punti 4.18(a) e 4.18(c) in

generale avrà uno scarto inferiore rispetto ad altri tipi di garanzie; la garanzia utilizzata ai sensi del punto 4.18(b) con una scadenza più lunga avrà in generale uno scarto superiore rispetto a quella con una scadenza più breve; e la garanzia utilizzata ai sensi dei punti 4.18(d), 4.18(e) o 4.18(f) in generale avrà uno scarto superiore rispetto agli altri tipi di garanzie e dipenderà dal suo rating. In generale non verrà applicato alcuno scarto alla garanzia in contanti. La policy riguardante lo scarto di garanzia verrà in generale attuata in conformità alla policy di gestione rischio della Società di Gestione e al seguente schema:

Classe di attivi	Rating Minimo accettato	Margine richiesto/ NAV	Cap per classe di attivi/ NAV	Cap per Emittente/ NAV
Cash (EUR, USD e GBP)		[100 - 102%]	100%	
Reddito fisso				
Titoli di Stato OCSE ammessi	AAA	[100 - 105%]	100%	20%
Titoli di Stato OCSE ammessi	AA	[100 - 107%]	100%	20%
Titoli di Stato OCSE ammessi	A	[100 - 110%]	100%	20%
Titoli sovranzazionali e di agenzie ammessi	AAA	[100 - 105%]	100%	20%
Titoli sovranzazionali e di agenzie ammessi	AA	[100 - 107%]	100%	20%
Altri titoli di Stato di paesi ammessi	BBB	[100 - 115%]	100%	20%
Obbligazioni corporate OCSE ammesse	A	[100 - 117%]	100%	10%
Obbligazioni corporate OCSE ammesse	BBB	[100 - 140%]	[10% - 30%]	5%
Obbligazioni convertibili OCSE ammesse	A	[100 - 117%]	[10% - 30%]	5%
Obbligazioni convertibili OCSE ammesse	BBB	[100 - 140%]	[10% - 30%]	5%
Quote del mercato monetario <sup>1</sup>	OICVM	[100 - 110%]	100%	20%
CD (OCSE e altri paesi ammessi)	A	[100 - 107%]	[10% - 30%]	20%
Indici ammessi e singole azioni collegate		[100% - 140%]	100%	20%

4.37 In conformità alla Legge del 2010, i criteri quantitativi e qualitativi saranno applicati al collaterale utilizzato per mitigare l'esposizione al rischio di controparte derivante dal ricorso alle Tecniche EPM. Quindi, la limitazione dell'esposizione ad un dato emittente legato al collaterale sarà pari al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo ed una politica di haircut per ciascuna categoria di emittenti sarà implementata secondo quanto stabilito dalla Società di Gestione.

## 5. DESCRIZIONE DELLE QUOTE

5.1 In relazione a ciascun Comparto, la Società di Gestione potrà lanciare le seguenti Classi:

Classe	Politica di Distribuzione	Investitori idonei	Partecipazione Minima	NAV iniziale per Classe**
C	accumulazione	Tutti gli investitori	Assente	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
C	Distribuzione	Tutti gli investitori	Assente	100 nella Valuta di Riferimento della Classe

<sup>1</sup> Unità di fondi del mercato monetario gestiti da Affiliate della Società di Gestione. OICVM monetari con rating AAA sono accettati come collaterale senza approvazione una tantum. Tutti gli altri OICVM sono ammessi solo previa approvazione specifica.

<b>Classe</b>	<b>Politica di Distribuzione</b>	<b>Investitori idonei</b>	<b>Partecipazione Minima</b>	<b>NAV iniziale per Classe**</b>
J	Accumulazione	Investitori Istituzionali	10.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato o suo controvalore nella Valuta di Riferimento della Classe (secondo il caso, per gli organismi appartenenti allo stesso gruppo finanziario***). OICR: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
J	Distribuzione	Investitori Istituzionali	10.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato o suo controvalore nella Valuta di Riferimento della Classe (secondo il caso, per gli organismi appartenenti allo stesso gruppo finanziario***). OICR: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
M	Accumulazione	Investitori Istituzionali	50.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato o suo controvalore nella Valuta di Riferimento della Classe per gli organismi appartenenti allo stesso gruppo finanziario***.	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
N	Accumulazione	Tutti gli investitori	Assente	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
N	Distribuzione	Tutti gli investitori	Assente	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
I	Accumulazione	Investitori Istituzionali	100.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato*** OICR: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
I	Distribuzione	Investitori Istituzionali	100.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato*** OICR: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
Privilege	Accumulazione	Distributori**** Gestori di Portafogli, Tutte	1.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato Gestori di Portafoglio e Distributori****: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe

<b>Classe</b>	<b>Politica di Distribuzione</b>	<b>Investitori idonei</b>	<b>Partecipazione Minima</b>	<b>NAV iniziale per Classe**</b>
Privilege	Distribuzione	Distributori**** Gestori di Portafogli, Tutte	1.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato Gestori di Portafoglio e Distributori****: nessun limite (se non indicato diversamente)	100 nella Valuta di Riferimento della Classe
L	Accumulazione	Tutti gli investitori	1.000.000 nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato	100 nella Valuta di Riferimento della Classe

\* subordinatamente all'approvazione della Società di Gestione.

\*\* salvo in caso di apporti di altri OICR in relazione a una specifica Classe.

\*\*\* Per quanto riguarda le Quote J e M, le condizioni di sottoscrizione minima possono essere valutate sulla base dell'investimento complessivo, a prescindere dalla valuta. Si rimanda alla Parte Speciale.

\*\*\*\* I Distributori che forniscono solo servizi di consulenza indipendenti basati su commissioni quali definiti dalla Direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo datata 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari, rispetto ai distributori che sono stati costituiti nello Spazio Economico Europeo.

- 5.2 La Società di Gestione ha l'opzione di aggiungere una nuova Valuta di Riferimento alle Classi esistenti e, previa approvazione della CSSF, nuove Classi ai Comparti esistenti. Detta decisione non sarà pubblicata, ma il sito [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) e la versione successiva del Prospetto Informativo saranno aggiornati di conseguenza.
- 5.3 Per quanto riguarda le Quote di Classe I, J e M riservate agli Investitori Istituzionali, si applica un'imposta di sottoscrizione ridotta dello 0.01% annuo.
- 5.4 Le Quote possono essere emesse in forma nominativa o dematerializzata. Un titolare di Quote dematerializzate depositerà le sue Quote su un conto titoli a nome del suo beneficiario. L'iscrizione nel registro dei Detentori di Quote è prova conclusiva della proprietà. I certificati che rappresentano le Quote saranno emessi solo su richiesta e a discrezione della Società di Gestione. Le Frazioni di Quote saranno emesse fino a tre decimali.
- 5.5 Il registro dei Detentori di Quote sarà tenuto dall'Agente Amministrativo per conto della Società di Gestione. Il registro conterrà il nome di ciascun detentore di Quote nominative, la sua residenza o domicilio eletto indicato al Fondo, il numero e la/e Classe/i di Quote detenuti, il trasferimento di Quote e le date di tali trasferimenti.
- 5.6 Salvo diversamente previsto nella relativa Parte Speciale, la Società di Gestione avrà anche il diritto di non accettare sottoscrizioni attraverso contributi in natura di attivi a un Comparto anziché in contanti. Qualsiasi detto contributo in natura deve essere conforme all'Obiettivo di Investimento e alle Restrizioni agli Investimenti del relativo Comparto e va fornita una relazione di valutazione della Società di Revisione o di altri revisori indipendenti, selezionati di volta in volta dalla Società di Gestione, che confermi il valore dei contributi di attivi. Le spese relative ai contributi in natura saranno sopportate dal Detentore di Quote rilevante se viene dimostrato che sono più alte delle spese di investimento di un ammontare liquido corrispondente.
- 5.7 Per ogni Comparto, la Società di Gestione può, rispettivamente alle Quote di una o più Classi, a seconda dei casi, decidere la chiusura temporanea o definitiva delle sottoscrizioni, incluse quelle derivanti dalla conversione di Quote di un'altra Classe o di un altro Comparto.
- 5.8 Se il valore degli attivi di una delle Classi di un Comparto scende al di sotto di un milione di euro o dell'equivalente in altre valute, la Società di Gestione si riserva il diritto di chiudere la categoria e di

incorporarla in una Classe della stessa categoria, anche se questa Classe è una Classe non coperta del Comparto.

## **6. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE**

- 6.1 Durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o alla Data di Sottoscrizione Iniziale o alla Data di Lancio della Classe, la Società di Gestione offre le Quote in base ai termini e alle condizioni definiti nelle singole Parti speciali. La Società di Gestione può offrire Quote di uno o più Comparti e di una o più Classi all'interno di ciascun Comparto. Se così disposto nella Parte Speciale, la Società di Gestione potrà prolungare il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e/o rimandare la Data di Lancio ai sensi della relativa Parte Speciale.
- 6.2 Dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale, la Data di Sottoscrizione Iniziale oppure la Data di Lancio della Classe, il Fondo può offrire Quote di ogni Classe disponibile di ciascuno dei Comparti esistenti, in qualsiasi giorno che sia un Giorno di Valutazione, come definito nella Parte Speciale pertinente. Il Fondo può decidere che per una Classe o un Comparto particolare non saranno emesse ulteriori Quote dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o la Data di Sottoscrizione Iniziale (come specificato nella Parte Speciale pertinente). Tuttavia, la Società di Gestione si riserva il diritto di autorizzare in qualsiasi momento e senza preavviso l'emissione e la vendita di Quote di Classi o Comparti precedentemente chiusi a ulteriori sottoscrizioni. Tale decisione sarà presa dalla Società di Gestione tenendo nella debita considerazione gli interessi dei Detentori di Quote esistenti della Classe o del Comparto in questione.
- 6.3 La Società di Gestione può decidere, a propria discrezione, di annullare l'offerta di un Comparto. La Società di Gestione può altresì decidere di annullare l'offerta di una nuova Classe di Quote. In tal caso, gli investitori che abbiano inoltrato una richiesta di sottoscrizione saranno debitamente informati e riceveranno il rimborso degli eventuali importi già versati. A scanso di equivoci, non sarà dovuto alcun interesse su tali somme fino alla restituzione delle stesse agli investitori coinvolti.
- 6.4 I Detentori di Quote o i potenziali investitori potranno sottoscrivere Quote di una Classe di un Comparto a un prezzo di sottoscrizione per Quota pari:
- (a) al Prezzo di Sottoscrizione Iniziale, laddove la sottoscrizione venga effettuata durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale, alla Data di Sottoscrizione Iniziale o alla Data di Lancio della Classe; o
  - (b) al Valore patrimoniale netto per Quota nel Giorno di Valutazione in cui viene effettuata la sottoscrizione, laddove quest'ultima sia relativa a un'offerta successiva (diversa dal Periodo di Sottoscrizione Iniziale o dalla Data di Sottoscrizione Iniziale o dalla Data di Lancio della Classe) di Quote di una Classe esistente di un Comparto esistente.
- 6.5 L'investitore può essere soggetto al pagamento di una Commissione di Sottoscrizione da sommarsi al prezzo di sottoscrizione dovuto. La Commissione di Sottoscrizione applicabile sarà riportata nella Parte Speciale pertinente. Se non specificato diversamente per un Comparto nella relativa Parte Speciale, detta commissione sarà dovuta alla Società di Gestione o al Distributore. Le richieste di sottoscrizione devono essere o per un numero di Quote o un importo denominato nella Valuta di Riferimento o in una Valuta di Pagamento Autorizzata della Classe del Comparto in questione.
- 6.6 Le Quote possono essere offerte in sottoscrizione a livello locale mediante piani di accumulo, programmi di rimborso e conversione suscettibili di oneri locali aggiuntivi. Nel caso in cui un piano di accumulo venga interrotto prima della scadenza stabilita, l'ammontare dei costi di adesione previsti per i Detentori di Quote interessati potrebbe essere più elevato rispetto a quanto dovuto con una sottoscrizione standard.

## Procedura di sottoscrizione

- 6.7 Dopo la fine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, della Data di Sottoscrizione Iniziale o della Data di Lancio della Classe, le sottoscrizioni saranno consentite esclusivamente a investitori che non siano Soggetti esclusi e dovranno effettuarsi tramite:
- (a) la presentazione di una richiesta di sottoscrizione scritta inviata via e-mail all'Agente Amministrativo o al/ai Distributore/i, che dovrà essere ricevuta dall'Agente Amministrativo o da un Distributore prima dell'orario e della data stabiliti per ciascuno Comparto nella rispettiva Parte Speciale (il **Termine Ultimo per le Sottoscrizioni**). Qualsiasi domanda ricevuta dopo il relativo Termine Ultimo per le Sottoscrizioni per quanto riguarda un Giorno di Valutazione verrà rinviata al Giorno di Valutazione successivo e verrà elaborata sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota calcolato nel Giorno di Calcolo del NAV immediatamente seguente a tale Giorno di Valutazione successivo;
  - (b) il versamento sul conto della Banca Depositaria di fondi corrispondenti all'intero importo del prezzo di sottoscrizione (maggiorato di eventuali Commissioni di Sottoscrizione) delle Quote cui la domanda fa riferimento, entro tre (3) Giorni lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (se non specificato diversamente in relazione a un Comparto nella Parte Speciale pertinente).
- 6.8 Se la Banca Depositaria non riceve i fondi in tempo, l'investitore risponderà dei costi connessi al ritardato o mancato pagamento e, in tal caso, la Società di Gestione avrà la facoltà di rimborsare tutte o parte delle Quote del Fondo detenute dall'investitore per coprire tali costi. Nei casi in cui non sia conveniente o possibile recuperare una perdita da un aspirante sottoscrittore di Quote, le eventuali perdite sostenute dal Fondo a causa di un ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi della sottoscrizione relativi a richieste di sottoscrizione ricevute resteranno a carico del Fondo.
- 6.9 I sottoscrittori di Quote devono effettuare il pagamento nella Valuta di Riferimento o in una Valuta di Pagamento Autorizzata del Comparto o della Classe pertinente. Gli importi di sottoscrizione ricevuti in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento (ossia una Valuta di Pagamento Autorizzata) saranno convertiti dalla Banca Depositaria per conto dell'investitore ai normali tassi bancari. Ognuna di dette operazioni in valuta sarà effettuata dalla Banca Depositaria a rischio e costo dell'investitore. Dette operazioni con cambio di valuta possono ritardare le operazioni in Quote.
- 6.10 I sottoscrittori di Quote devono specificare in che modo intendano ripartire l'importo di sottoscrizione fra uno o più Comparti e/o Classi offerti dal Fondo. Le richieste di sottoscrizione sono irrevocabili, salvo nel periodo in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto viene sospeso ai sensi della Sezione 13 della Parte Generale.
- 6.11 Qualora la richiesta di sottoscrizione sia incompleta (ossia, l'Agente Amministrativo o il Distributore non riceva tutti i documenti richiesti entro la scadenza precedentemente indicata), la stessa sarà respinta e l'investitore dovrà presentare una nuova richiesta di sottoscrizione.
- 6.12 La Società di Gestione può decidere di rinunciare al vincolo della Sottoscrizione Minima o della Sottoscrizione Successiva Minima, o di modificarla caso per caso.
- 6.13 Qualora la Società di Gestione o l'Agente Amministrativo decidano di respingere una richiesta di sottoscrizione di Quote, gli importi già versati saranno prontamente restituiti all'aspirante investitore (salvo diversamente disposto da leggi o regolamenti).
- 6.14 Il numero di Quote assegnate a un sottoscrittore o a un Detentore di Quote nell'ambito delle procedure di cui sopra sarà calcolato in base all'importo di sottoscrizione versato, diviso per:

- (a) il Prezzo di Sottoscrizione Iniziale, in relazione alle sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un Periodo di Sottoscrizione Iniziale o nella Data di Sottoscrizione Iniziale o nella Data di Lancio della Classe; oppure
  - (b) il Valore patrimoniale netto per Quota della Classe pertinente del Comparto in questione nel Giorno di Valutazione considerato.
- 6.15 Per quanto riguarda il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o la Data di Sottoscrizione Iniziale, le Quote saranno emesse alla Data di Lancio. Per quanto riguarda la Data di Lancio di una Classe, le Quote saranno emesse alla Data di Lancio.
- 6.16 La Società di Gestione riconosce i diritti relativi alle frazioni di Quote fino alla quarta cifra decimale, arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra decimale più prossima. Ogni acquisto di Quote sarà soggetto alle limitazioni di proprietà specificate di seguito.

### **Limitazioni alla proprietà**

- 6.17 Non è consentito investire nel Fondo a persone che siano Soggetti esclusi. Le Quote non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense e il Fondo non è stato registrato ai sensi dell'Investment Company Act. Le Quote non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a Soggetti Statunitensi (come definiti nel presente documento), eccetto a talune istituzioni statunitensi qualificate in virtù di alcune esenzioni dall'obbligo di registrazione del Securities Act statunitense e con il consenso del Fondo. Nessun Soggetto Statunitense può essere il proprietario effettivo di Quote né detenere interessi connessi. La vendita e il trasferimento di Quote a Soggetti Statunitensi sono soggetti a restrizioni e il Fondo può riacquistare le Quote detenute da un Soggetto Statunitense o rifiutare di registrare qualsivoglia trasferimento a un Soggetto Statunitense se ritiene opportuno assicurare la conformità al Securities Act statunitense.

### **Investitori Istituzionali**

- 6.18 La vendita di Quote di alcuni Comparti e alcune Classi può essere riservata a investitori istituzionali; pertanto il Fondo non effettuerà emissioni o trasferimenti di Azioni di tali Comparti o Classi a favore di investitori non appartenenti a tale categoria. Il Fondo può, a propria discrezione, rinviare l'accettazione di qualsiasi sottoscrizione di quote di un Comparto o di una Classe riservati a Investitori Istituzionali fino a quando non abbia ottenuto prove sufficienti dell'appartenenza dell'investitore interessato alla suddetta categoria. Qualora emerga in qualsiasi momento che il titolare di Quote di un Comparto o una Classe riservati agli Investitori Istituzionali non è un Investitore Istituzionale, la Società di Gestione provvederà, a propria discrezione, al rimborso d'ufficio delle quote in questione oppure alla conversione di tali Quote di un Comparto o una Classe non riservati agli Investitori Istituzionali (purché esista un Comparto o una Classe con caratteristiche analoghe) e sostanzialmente identici in termini di obiettivi di investimento (ma, a scanso di dubbi, non necessariamente in termini di commissioni e spese previste per tale Comparto o Classe), salvo qualora l'assegnazione iniziale sia frutto di un errore della Società di Gestione o dei propri agenti, e notificherà la conversione al Detentore di Quote interessato.
- 6.19 Nel considerare la qualifica di Investitore Istituzionale di un sottoscrittore o di un cessionario, la Società di Gestione terrà in debito conto le linee guida o le raccomandazioni eventualmente fornite dalle autorità di vigilanza competenti.
- 6.20 È possibile che agli Investitori Istituzionali che effettuano una sottoscrizione a proprio nome, ma per conto di terzi, sia chiesto di certificare che tale sottoscrizione viene effettuata per conto di un Investitore Istituzionale o di un Investitore Privato, a condizione che, in quest'ultimo caso,

l'Investitore Istituzionale agisca nell'ambito di un mandato di gestione discrezionale e l'Investitore Privato non abbia diritto ad agire nei confronti del Fondo per rivendicare la proprietà diretta delle Quote.

## **7. CONVERSIONE DI QUOTE**

- 7.1 Salvo diversamente specificato nella Parte Speciale pertinente, i Detentori di Quote possono convertire in tutto o in parte le Quote di una determinata Classe in Quote della stessa Classe di un altro Comparto. Tuttavia, il diritto di convertire le Quote è subordinato al rispetto di tutte le condizioni (fra cui l'eventuale importo minimo di sottoscrizione e i requisiti di idoneità) previste per la Classe nella quale si intende effettuare la conversione. Pertanto, qualora in seguito a una conversione, il valore della partecipazione di un Detentore di Quote nella nuova Classe risulti inferiore all'Importo minimo di sottoscrizione, la Società di Gestione può decidere di respingere la richiesta di conversione delle Quote. Inoltre, se per effetto di una conversione, il valore della partecipazione di un Detentore di Quote nella Classe di origine risultasse inferiore alla Partecipazione Minima specificata nella Parte Speciale relativa al Comparto in questione, la Società di Gestione può considerare la richiesta di conversione come riferita a tutte le Quote detenute da tale Detentore di Quote. Non è consentito ai Detentori di Quote convertire in tutto o in parte le proprie Quote in Quote di un Comparto chiuso a ulteriori sottoscrizioni dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o la Data di Sottoscrizione Iniziale (come indicato nella Parte Speciale relativa a quel Comparto).
- 7.2 Un Detentore di Quote che soddisfi i criteri per diventare Detentore di Quote di tale altra Classe e/o altro Comparto potrà chiedere di convertire le Quote inviando una richiesta di conversione scritta via SWIFT o fax al/i Distributore/i o all'Agente Amministrativo. Le conversioni di Quote possono essere effettuate, su richiesta dei Detentori di Quote, in qualsiasi giorno che sia un Giorno di Valutazione. La richiesta deve pervenire all'Agente Amministrativo entro l'orario del Giorno di Valutazione in questione specificato nella Parte Speciale pertinente. Le richieste di conversione ricevute dopo tale termine verranno considerate ricevute al Giorno di Valutazione successivo e verranno elaborate in base al Valore Patrimoniale Netto per Quota al primo Giorno di Valutazione successivo alla relativa transazione. La richiesta di conversione deve indicare il numero di Quote delle Classi del Comparto interessato che il Detentore di Quote desidera convertire.
- 7.3 Potrà essere addebitata una Commissione di Conversione fino alla massima percentuale stabilita in ciascuna Parte Speciale del Valore patrimoniale netto delle Quote della relativa Classe del nuovo Comparto pertinente da emettere, per coprire i costi di conversione. Tale commissione deve essere versata alla Società di Gestione o al Distributore, conformemente ai contratti di distribuzione vigenti, salvo altrimenti specificato per un Comparto nella rispettiva Parte Speciale. Su tutte le richieste di conversione ricevute nel medesimo Giorno di Valutazione sarà applicata la stessa aliquota di Commissione di Conversione.
- 7.4 La conversione delle Quote verrà effettuata nel primo Giorno di Calcolo del NAV dopo il relativo Giorno di Valutazione, mediante il simultaneo:
- (a) rimborso del numero di Quote della relativa Classe del Comparto pertinenti specificati nella richiesta di conversione al Valore patrimoniale netto per Quota della relativa Classe del Comparto pertinente; e
  - (b) emissione, nel medesimo Giorno di Valutazione, di Quote del nuovo Comparto o della nuova Classe nei quali le Quote originarie devono essere convertite, al Valore patrimoniale netto per Quota relativo alle Quote della Classe pertinente del (nuovo) Comparto.

- 7.5 Subordinatamente all'eventuale conversione valutaria (se necessaria), i proventi del rimborso delle Quote originarie saranno immediatamente destinati al pagamento del corrispettivo della sottoscrizione delle Quote della nuova Classe o del nuovo Comparto, nelle quali le Quote originarie sono convertite.
- 7.6 Laddove le Quote denominate in una valuta vengano convertite in Quote denominate in un'altra valuta, il numero di Quote da emettere sarà calcolato convertendo i proventi del rimborso delle Quote nella valuta in cui sono denominate le Quote da emettere. Il tasso di cambio per questa conversione valutaria sarà calcolato dalla Banca Depositaria in base alle regole definite nella Sezione 12 della Parte Generale.
- 7.7 Se le richieste di conversione risultano in una detenzione residua in un Comparto o una Classe qualsiasi inferiore al Valore Patrimoniale Netto Minimo applicabile, il Fondo si riserva il diritto di rimborsare forzosamente le Quote residue in tale Comparto o Classe al relativo prezzo di rimborso e di versare i conseguenti proventi agli Azionisti.

## **8. RIMBORSO DI QUOTE**

### **Tempi, forme delle domande di rimborso**

- 8.1 Il rimborso di Quote di un Comparto può essere effettuato, su richiesta dei Detentori di Quote, in qualsiasi giorno che sia un Giorno di Valutazione. Le richieste di rimborso devono essere inviate per swift o fax al/i Distributore/i o all'Agente Amministrativo o presso l'indirizzo eventualmente indicato dalla Società di Gestione. Le richieste di rimborso devono essere ricevute dal Distributore o dall'Agente Amministrativo prima dell'orario e della data stabiliti per ciascun Comparto nella rispettiva Parte Speciale (il **Termine Ultimo per i Rimborsi**). Le richieste di rimborso ricevute dopo il Termine Ultimo per i Rimborsi per quanto riguarda un Giorno di Valutazione verranno considerate ricevute il successivo Giorno di Valutazione e verranno elaborate sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota calcolato nel primo Giorno di Calcolo del NAV successivo al relativo Giorno di Valutazione.
- 8.2 La Società di Gestione, l'Agente Amministrativo e il/i Distributore/i si assicureranno che la scadenza di rimborso relativa alle richieste del relativo Termine ultimo per i rimborsi previsti per ciascun Comparto vengano rigorosamente rispettati e predisporranno pertanto tutte le misure necessarie per prevenire le pratiche note come "Late Trading".
- 8.3 Le richieste di rimborso devono essere o per un numero di Quote o un importo denominato nella Valuta di Riferimento o in una Valuta di Pagamento Autorizzata della Classe del Comparto. Le richieste di rimborso devono essere indirizzate all'Agente Amministrativo o al Distributore. Non si accettano richieste di rimborso telefoniche o via telex. Le richieste di rimborso sono irrevocabili (fatta eccezione per i periodi di sospensione delle operazioni di calcolo del Valore patrimoniale netto, emissione, rimborso e conversione di Quote) e i proventi del rimborso saranno versati sul conto indicato dal Detentore di Quote nella richiesta di sottoscrizione. Il Fondo si riserva il diritto di non rimborsare alcuna Quota se non viene fornita prova soddisfacente al Fondo, all'Agente Amministrativo o al Distributore del fatto che la richiesta di rimborso sia stata inoltrata da un proprio Detentore di Quote. La mancata presentazione della documentazione necessaria può determinare la trattenuta dei proventi del rimborso.

### **Prezzo di rimborso**

- 8.4 Il Detentore di Quote che chiede il rimborso delle proprie Quote riceverà un importo per Quota rimborsata ritenuto pari al Valore patrimoniale netto per Quota calcolato nel Giorno di Valutazione pertinente per la Classe del Comparto in questione (al netto di una Commissione di Rimborso, se

prevista nella Parte Speciale pertinente, e di eventuali imposte o tasse dovute sul rimborso delle Quote).

### **Commissione di Rimborso**

- 8.5 Un Detentore di Quote che intenda chiedere il rimborso delle Quote può essere tenuto a corrispondere una Commissione di Rimborso sul relativo importo. La Commissione di Rimborso applicabile sarà riportata nella Parte Speciale pertinente. Se non specificato diversamente per un Comparto nella relativa Parte Speciale, detta commissione sarà dovuta al Fondo. A scanso di equivoci, la Commissione di Rimborso è calcolata in base al prezzo di rimborso delle Quote.

### **Pagamento del prezzo di rimborso**

- 8.6 Il pagamento dei proventi del rimborso verrà in generale effettuato entro (3) Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione (se non diversamente specificato per un Comparto nella relativa Parte Speciale). Qualora un Detentore di Quote richieda il rimborso di Quote di cui non ha versato il corrispettivo entro il periodo previsto per il regolamento della sottoscrizione, in circostanze in cui i proventi del rimborso superino l'importo di sottoscrizione dovuto, il Fondo avrà il diritto di trattenere tale somma eccedente a proprio beneficio.

### **Partecipazione Minima – Valore Patrimoniale Netto Minimo**

- 8.7 Laddove a seguito di un rimborso il valore della partecipazione di un Detentore di Quote scenda al di sotto della Partecipazione Minima, specificata nella Parte Speciale relativa al Comparto in questione, la Società di Gestione potrà considerare la richiesta di rimborso riferita a tutte le Quote detenute da tale Detentore di Quote.
- 8.8 Se le richieste di rimborso risultano in una detenzione residua in un Comparto o una Classe qualsiasi inferiore al Valore Patrimoniale Netto Minimo applicabile, il Fondo si riserva il diritto di rimborsare forzosamente le Quote residue in tale Comparto o Classe al relativo prezzo di rimborso e di versare i conseguenti proventi ai Detentori di Quote.

### **Sospensione del rimborso**

- 8.9 Il rimborso delle Quote può essere sospeso in alcuni periodi, come descritto nella Sezione 13 della Parte Generale.

### **Rimborsi d'ufficio da parte del Fondo**

- 8.10 Il Fondo può rimborsare le Quote di qualsiasi Detentore di Quote qualora la Società di Gestione stabilisca, per iniziativa propria o di un Distributore, che:
- (a) una qualsiasi dichiarazione fornita dal Detentore di Quote al Fondo o alla Società di Gestione non è o non risulta più veritiera e accurata;
  - (b) il Detentore di Quote è un Soggetto Escluso, oppure
  - (c) la proprietà delle Quote da parte del Detentore di Quote comporterebbe un rischio imprevisto di conseguenze fiscali avverse per il Fondo o i suoi Detentori di Quote;
  - (d) la proprietà delle Quote da parte di tale Detentore di Quote potrebbe recare pregiudizio al Fondo o ai suoi Detentori di Quote; o

- (e) in seguito alla soddisfazione di una richiesta di rimborso ricevuta da un Detentore di Quote, il numero o l'importo complessivo di Quote della Classe interessata detenute da tale Detentore di Quote è inferiore alla Partecipazione Minima. Se la valutazione del numero o dell'ammontare complessivo delle Quote detenute da un Detentore di Quote dovesse diventare inferiore a 25 euro o all'equivalente nella Valuta di Riferimento della Classe in questione, questo ammontare non sarà pagato e sarà considerato definitivamente acquisito dal Fondo.

## **9. RESTRIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI QUOTE**

9.1 Tutti i trasferimenti di Quote saranno effettuati per iscritto nella forma abituale o comune, o in qualsiasi altra forma scritta approvata dalla Società di Gestione, e ogni atto di trasferimento deve riportare il nome e l'indirizzo completo del cedente e del cessionario. L'atto di trasferimento di una Quota deve essere firmato da o per conto del cedente. Il cedente sarà considerato ancora titolare della Quota fino al momento in cui il nome del cessionario non viene iscritto nel registro dei Detentori di Quote in relazione a tale Quota. La Società di Gestione o l'Agente Amministrativo può rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di Quote se, a seguito di tale operazione, il valore della partecipazione del cedente o del cessionario risulti inferiore ai livelli minimi di sottoscrizione o detenzione previsti per la Classe o il Comparto interessati, come riportato nel presente Prospetto Informativo o nella Parte Speciale pertinente. La registrazione del trasferimento può essere sospesa nei momenti e per i periodi stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione; resta inteso, tuttavia, che tale registrazione non può essere sospesa per oltre cinque (5) giorni di ogni anno solare. La Società di Gestione o l'Agente Amministrativo può rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di Quote fino a quando gli atti originali del trasferimento, unitamente agli eventuali altri documenti che la Società di Gestione richieda, non vengano depositati presso la sede legale della Società di Gestione o in altro luogo ragionevolmente indicato dal Fondo, insieme alle altre prove che la Società di Gestione possa ragionevolmente pretendere per confermare il diritto del cedente a effettuare il trasferimento e verificare l'identità del cessionario. Tali prove possono includere una dichiarazione attestante se il cessionario proposto (i) è un Soggetto Statunitense o che agisce per conto di un Soggetto Statunitense, (ii) è un Soggetto Escluso o che agisce per conto di un Soggetto Escluso, oppure (iii) rientra nella categoria degli Investitori Istituzionali.

9.2 Il Fondo può rifiutarsi di registrare un trasferimento di Quote:

- (a) se, a suo parere, il trasferimento risulterà illecito oppure abbia o possa avere conseguenze negative sul piano normativo, impositivo o fiscale per il Fondo o i suoi Detentori di Quote; oppure
- (b) se il cessionario è un Soggetto Statunitense o che agisce in nome o per conto di un Soggetto Statunitense; o
- (c) se il cessionario è un Soggetto Escluso o che agisce in nome o per conto di un Soggetto Escluso;
- (d) in relazione alle Classi riservate alla sottoscrizione da parte di Investitori Istituzionali, se il cessionario non è un Investitore Istituzionale;
- (e) nelle circostanze specificate alla Sezione 11.2 della Parte Generale; oppure
- (f) se, a suo parere, il trasferimento delle Quote porterebbe alla registrazione delle stesse in un sistema di deposito o di compensazione in cui le Quote potrebbero essere ulteriormente trasferite secondo modalità diverse da quelle previste dal presente Prospetto Informativo o dal Regolamento di Gestione.

## **10. MISURE ANTI RICICLAGGIO E DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TERRORISTICHE**

- 10.1 Spetta alla Società di Gestione la responsabilità di adottare provvedimenti atti a prevenire il riciclaggio di denaro come previsto dalla Legge Lussemburghese e dalle circolari della CSSF. La Società di Gestione delega all'Agente Amministrativo (che agisce in veste di agente preposto ai registri e ai trasferimenti) detti controlli.
- 10.2 Detti provvedimenti potrebbero richiedere la verifica da parte dell'Agente Amministrativo dell'identità di ogni potenziale investitore. In via esemplificativa, si potrà richiedere alla persona fisica di esibire una copia del suo passaporto e della sua carta d'identità debitamente certificata da un'autorità competente (ad es. ambasciata, consolato, notaio, funzionario di polizia, consulente legale, istituzione finanziaria con sede in un paese che imponga requisiti di identificazione equivalenti o qualsiasi altra autorità competente). Nel caso di richiedenti che rappresentino società, si potrà richiedere, tra gli altri, l'esibizione di una copia certificata del certificato di costituzione (e qualsiasi modifica di denominazione) e lo statuto dell'investitore (o documento equivalente), un elenco recente dei suoi azionisti che provi una recente partecipazione nel suo capitale, stampata su carta intestata dell'investitore, debitamente datata e firmata, nonché un elenco delle firme autorizzate e un estratto del registro delle imprese. Si sottolinea che l'elenco di cui sopra non è esaustivo e che gli investitori potranno dover fornire ulteriori informazioni all'Agente Amministrativo per assicurare l'identificazione del titolare finale delle Quote.
- 10.3 Fino a prova soddisfacente dell'identità da parte dei potenziali investitori o cessionari, come determinato dall'Agente Amministrativo, il Fondo si riserva il diritto di non rilasciare né approvare la registrazione di trasferimenti di Quote. Allo stesso modo, i proventi del rimborso non verranno corrisposti in mancanza di completa conformità a tali requisiti. In tal caso l'Agente Amministrativo non sarà responsabile di eventuali interessi, costi o compensazioni.
- 10.4 In caso di ritardo o mancata fornitura di una prova soddisfacente di identità, l'Agente Amministrativo potrà intraprendere tale azione a sua discrezione.
- 10.5 L'Agente Amministrativo potrà derogare a tali requisiti di identificazione nelle seguenti circostanze:
- (a) in caso di sottoscrizione tramite un intermediario finanziario supervisionato da un'autorità di regolamentazione che imponga l'obbligo di identificazione degli investitori o dei cessionari equivalente a quello richiesto ai sensi della Legge Lussemburghese per la prevenzione del riciclaggio di denaro e al quale l'intermediario finanziario è soggetto;
  - (b) in caso di sottoscrizione tramite un intermediario finanziario la cui capogruppo sia supervisionata da un'autorità di regolamentazione che imponga l'obbligo di identificazione degli investitori o dei cessionari equivalente a quello richiesto ai sensi della Legge Lussemburghese per la prevenzione del riciclaggio di denaro e ove la legge applicabile alla policy della capogruppo o del gruppo imponga un'equivalenza sulle sue controllate o sulle sue filiali.

## **11. PRATICHE DI MARKET TIMING E LATE TRADING**

- 11.1 Si informano i potenziali investitori e i Detentori di Quote che ognuno tra la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo ha la facoltà di respingere o annullare qualsiasi ordine di sottoscrizione o conversione per qualsivoglia motivo e, in particolare, al fine di attenersi alla Circolare 04/146 in materia di tutela degli OICR e dei loro investitori dalle pratiche di Late Trading e Market Timing.
- 11.2 Per esempio, un eccesso di operazioni sulle Quote in risposta a oscillazioni di mercato di breve periodo, tecnica talvolta definita Market Timing, incide negativamente sulla gestione del portafoglio

e fa aumentare le spese dei Comparti. Di conseguenza, ognuno tra la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo può, a propria esclusiva discrezione, provvedere a un rimborso d'ufficio di Quote oppure respingere qualsiasi ordine di sottoscrizione o di conversione da qualsiasi investitore che, secondo la ragionevole opinione della Società di Gestione o dell'Agente Amministrativo, abbia svolto attività di Market Timing. A tal fine, la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo possono considerare i dati storici sulle operazioni dell'investitore relative ai Comparti e ai conti sottoposti a controllo o intestazione comune.

- 11.3 Oltre alle Commissioni di Sottoscrizione e di conversione eventualmente applicabili a tali ordini, così come definito nella Parte Speciale relativa al Comparto interessato, la Società di Gestione possono imporre una penale pari a un massimo del 2% (due per cento) del Valore patrimoniale netto delle Quote sottoscritte o convertite, qualora la Società di Gestione stessa ritenga che un investitore abbia effettuato operazioni di Market Timing. Tale penale andrà a beneficio del Comparto interessato. La Società di Gestione non risponde di eventuali perdite derivanti dal rifiuto di ordini o da rimborsi d'ufficio.
- 11.4 Inoltre, la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo garantiranno il rispetto rigoroso dei termini fissati per le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione e adotterà tutte le misure necessarie per prevenire il ricorso a pratiche note come Late Trading.

## **12. CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

- 12.1 Il Valore patrimoniale netto del Fondo, di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di un Comparto viene determinato conformemente al Regolamento di Gestione. La Valuta di Riferimento del Fondo è l'Euro. Il Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto e Classe sarà calcolato nella Valuta di Riferimento di ciascun Comparto o Classe, come stabilito nella rispettiva Parte Speciale, e sarà determinato dall'Agente Amministrativo per ogni Giorno di Valutazione in ciascun Giorno di Calcolo del NAV, come previsto dalla relativa Parte Speciale, calcolando complessivamente:
- (a) il valore di tutte le attività del Fondo di pertinenza del relativo Comparto, conformemente alle disposizioni del Regolamento di Gestione; al netto di
  - (b) tutte le passività del Fondo di pertinenza del relativo Comparto e Classe, conformemente alle disposizioni del Regolamento di Gestione, tutti gli oneri a carico del Comparto e della Classe, maturati ma non ancora versati nel Giorno di Valutazione pertinente.
- 12.2 Il Valore patrimoniale netto per Quota per un Giorno di Valutazione sarà calcolato nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto dall'Agente Amministrativo nel Giorno di Calcolo del NAV del relativo Comparto, dividendo il Valore patrimoniale netto del relativo Comparto per il numero di Quote in circolazione in tale Giorno di Valutazione nel relativo Comparto (incluse le Quote per le quali sia stato richiesto il rimborso in tale Giorno di Valutazione rispetto a quel Giorno di Calcolo del NAV).
- 12.3 Se il Comparto ha più di una Classe attiva, l'Agente Amministrativo calcolerà il Valore patrimoniale netto per Quota di ciascuna Classe per un Giorno di Valutazione dividendo la quota del Valore patrimoniale netto del Comparto di pertinenza di una particolare Classe per il numero di Quote in circolazione di tale Classe nel rispettivo Comparto in tale Giorno di Valutazione (incluse le Quote per le quali sia stato richiesto il rimborso in tale Giorno di Valutazione relativamente a tale Giorno di Calcolo del NAV). La Società di Gestione può decidere di pubblicare un Valore patrimoniale netto per Quota indicativo per ciascun Comparto o ciascuna Classe in un Comparto in ogni giorno che non sia un Giorno di Valutazione come definito in ciascuna Parte Speciale relativa. Questo Valore patrimoniale netto per Quota indicativo verrà pubblicato a mero scopo informativo. A scanso di

equivoci, non saranno accettate sottoscrizioni, richieste di rimborso o conversione sulla base di questo Valore patrimoniale netto per Quota indicativo.

- 12.4 Il Valore patrimoniale netto per Quota può essere arrotondato per eccesso o per difetto alla centesima quota intera più vicina della valuta in cui il Valore patrimoniale netto delle relative Quote è calcolato.
- 12.5 L'attribuzione delle attività e passività del Fondo tra i Comparti (e tra le diverse Classi di ciascun Comparto) dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- (a) Il prezzo di sottoscrizione ricevuto dal Fondo al momento dell'emissione di Quote e le riduzioni del valore del Fondo derivanti dal rimborso di Quote dovranno essere attribuiti al Comparto (e alla Classe pertinente di quel Comparto) cui appartengono le Quote in oggetto.
  - (b) Le attività acquistate dal Fondo al momento dell'investimento dei corrispettivi della sottoscrizione e il reddito e le plusvalenze relativi a tali investimenti connessi a un determinato Comparto (e, all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) saranno attribuiti a tale Comparto (o Classe del medesimo).
  - (c) Le attività vendute dal Fondo in seguito al rimborso di Quote e le passività, le spese e le minusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati dal Fondo e da altre operazioni di quest'ultimo relative a un determinato Comparto (e, all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) saranno attribuite a tale Comparto (o Classe del medesimo).
  - (d) Qualora relativamente a un determinato Comparto (e, all'interno di un Comparto, a una specifica Classe) vengano utilizzati strumenti, tecniche finanziarie od operazioni su valute, le conseguenze del loro utilizzo dovranno essere attribuite a tale Comparto (o Classe del medesimo).
  - (e) Qualora le attività, il reddito, le plusvalenze, le passività, le spese, le minusvalenze o l'utilizzo di strumenti, tecniche od operazioni su valute siano di pertinenza di uno o più Comparti (e, all'interno di un Comparto, di una specifica Classe), tali importi dovranno essere attribuiti a tali Comparti (o a tali Classi, ove del caso) proporzionalmente alla misura in cui essi sono attribuibili a ciascuno di detti Comparti (o a ciascuna Classe).
  - (f) Qualora le attività, il reddito, le plusvalenze, le passività, le spese, le minusvalenze o l'utilizzo di strumenti, tecniche od operazioni su valute non possano essere attribuiti a un determinato Comparto, saranno ripartiti in parti uguali tra tutti i Comparti o, nella misura in cui gli importi lo giustificano, saranno attribuiti proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto relativo ai Comparti (o alle Classi dei Comparti) se la Società di Gestione, a sua esclusiva discrezione, stabilirà che questo è il metodo di attribuzione più appropriato; e
  - (g) Al momento del pagamento dei dividendi ai Detentori di Quote di un Comparto (e di una Classe di un Comparto) il patrimonio netto di tale Comparto (o di tale Classe del Comparto) sarà ridotto dell'importo di tale dividendo.
- 12.6 Le attività del Fondo saranno valutate con le modalità di seguito descritte.
- (a) I Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario quotati o negoziati in una borsa valori ufficiale o qualsiasi altro Mercato Regolamentato vengono valutati sulla base dell'ultimo prezzo noto e, se i valori o gli Strumenti del Mercato Monetario sono quotati su diverse borse valori o Mercati regolamentati, sulla base dell'ultimo prezzo noto della borsa valori che costituisce il mercato principale del valore o dello strumento del mercato monetario in questione, salvo quando tali prezzi non sono rappresentativi.

- (b) Per i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario non quotati o negoziati in una borsa valori ufficiale o qualsiasi altro Mercato Regolamentato, e per i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario quotati, ma per i quali l'ultimo prezzo noto non è rappresentativo, la valutazione si basa su un prezzo di vendita probabile stimato con prudenza e in buona fede dalla Società di Gestione.
- (c) Le quote e le azioni emesse da un OICVM o altri OICR verranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile.
- (d) Il valore di liquidazione di future, contratti a termine o di opzione non negoziati in borsa o in altri Mercati regolamentati sarà determinato ai sensi delle politiche stabilite in buona fede dalla Società di Gestione, su una base applicata coerentemente. Il valore di liquidazione di future, contratti a termine o di opzione negoziati in borsa o altri Mercati regolamentati si baserà sugli ultimi prezzi di regolamento disponibili di tali contratti nelle borse e nei Mercati regolamentati in cui i future, i contratti a termine o di opzione sono negoziati, a condizione che, se un future, un contratto a termine o di opzione non può essere liquidato in quel Giorno Lavorativo rispetto al quale viene determinato un Valore patrimoniale netto, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sia quella che la Società di Gestione riterrà, in buona fede e secondo procedure di valutazione verificabili, corretta e ragionevole.
- (e) Le Attività liquide e gli Strumenti del Mercato Monetario con scadenza inferiore a 12 mesi possono essere valutati al valore nominale maggiorato degli eventuali interessi maturati ovvero utilizzando il criterio del costo ammortizzato (resta inteso che si adotterà il metodo che rappresenta più fedelmente il valore equo di mercato). Il criterio del costo ammortizzato può determinare periodi in cui il valore si discosta dal prezzo che il Fondo in questione riceverebbe se vendesse l'investimento. La Società di Gestione può, di volta in volta, analizzare questo metodo di valutazione e suggerire modifiche, laddove necessario, per assicurare che le attività siano valutate al loro valore equo calcolato in buona fede secondo le procedure stabilite dalla Società di Gestione. Se la Società di Gestione ritiene che uno scostamento dal costo ammortizzato per Quota possa generare una diluizione significativa o altre conseguenze negative per i Detentori di Quote, la Società di Gestione adotterà le azioni correttive che ritiene necessarie per eliminare o ridurre, nella misura ragionevolmente possibile, la diluizione o le conseguenze negative.
- (f) Le operazioni di swap saranno regolarmente valutate sulla base di un calcolo del valore attuale netto dei loro flussi di cassa attesi. Per alcuni Comparti che utilizzano Derivati OTC nell'ambito della loro Politica d'Investimento principale, il metodo di valutazione del Derivato OTC sarà ulteriormente specificato nella Parte Speciale del Comparto interessato.
- (g) Gli interessi maturati sui titoli saranno compresi se non già rispecchiati nel Prezzo delle Quote.
- (h) La liquidità sarà valutata al valore nominale oltre agli interessi maturati.
- (i) Tutte le attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto/Classe in questione saranno convertiti utilizzando il tasso di conversione medio di mercato tra la Valuta di Riferimento e la valuta di denominazione.
- (j) Tutti gli altri titoli e attivi ammessi, nonché le attività menzionate sopra per cui la valutazione secondo le procedure descritte ai punti precedenti non sarebbe possibile o praticabile ovvero risulterebbe non rappresentativa del probabile valore di realizzo, saranno valutati al loro probabile valore di realizzo, determinato con diligenza e in buona fede ai sensi delle procedure stabilite dalla Società di Gestione.

12.7 Se in una Giornata di Valutazione le operazioni complessive delle Quote di tutte le Classi di un Comparto risultano in un incremento o decremento netto di Quote per quel Comparto (relativo alle spese delle contrattazioni di mercato per quel Comparto), il Valore patrimoniale netto del Comparto in questione può essere rettificato di un importo che riflette sia gli oneri fiscali stimati, sia le spese di contrattazione che possono essere sostenuti dal Comparto e lo spread denaro/lettera stimato degli attivi in cui investe il Comparto. La rettifica sarà un'aggiunta quando il movimento netto risulta in un incremento di tutte le Quote del Comparto e una deduzione quando risulta in un decremento. Siccome alcuni mercati dei titoli e alcune giurisdizioni potrebbero avere diverse strutture sul buy side e il sell side, la rettifica risultante potrebbe essere differente per gli ingressi netti e le uscite nette.

### **13. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, DELL'EMISSIONE, DEL RIMBORSO E DELLA CONVERSIONE DI QUOTE**

13.1 In qualsiasi momento, la Società di Gestione potrà di volta in volta sospendere la determinazione del Valore patrimoniale netto delle Quote di qualsiasi Comparto o Classe e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle Quote di qualsiasi Classe di un Comparto:

- (a) qualora una o più borse o mercati che forniscono la base per la valutazione di una parte cospicua delle attività del Comparto o della Classe pertinente ovvero uno o più mercati valutari della divisa in cui è denominata una parte cospicua delle attività del Comparto o della Classe pertinente siano chiusi in giorni diversi dalle festività ordinarie o qualora le negoziazioni in tali mercati siano limitate o sospese;
- (b) quando, in ragione di eventi politici, economici, militari o monetari ovvero in altre circostanze che esulino dal controllo e dalla responsabilità della Società di Gestione, la cessione delle attività del Comparto o della Classe pertinente non sia ragionevolmente o normalmente praticabile senza pregiudicare gravemente gli interessi dei Detentori di Quote;
- (c) in caso di interruzione dei normali mezzi di comunicazione utilizzati per la valutazione degli investimenti del Comparto o della Classe pertinente o qualora, per qualsiasi ragione che esuli dalla responsabilità della Società di Gestione, il valore delle attività del Comparto o della Classe pertinente non possa essere determinato con la rapidità e l'accuratezza necessarie;
- (d) qualora, a causa di restrizioni sui cambi o di altra natura che incidano sul trasferimento di capitali, le transazioni effettuate per conto del Fondo siano rese impraticabili o l'acquisto e la vendita delle attività del Comparto non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio;
- (e) in caso di liquidazione del Fondo o qualora sia stata emessa una comunicazione di cessazione in relazione alla liquidazione di un Comparto o di una Classe;
- (f) laddove, secondo il parere della Società di Gestione, circostanze che esulano dal controllo del Fondo stesso rendano impraticabile o iniquo per i Detentori di Quote continuare a negoziare le Quote.

13.2 Tale sospensione potrà essere notificata dalla Società di Gestione con le modalità ritenute opportune ai soggetti che potrebbero esserne interessati. La Società di Gestione notificherà tale sospensione ai Detentori di Quote che richiedono il rimborso o la conversione delle loro Quote.

13.3 Una tale sospensione di un Comparto non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore patrimoniale netto per Quota o sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione di Quote degli altri Comparti.

13.4 Una richiesta di sottoscrizione, rimborso e conversione sarà irrevocabile salvo nel caso di una sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per Quota nel Comparto interessato. La revoca

di una sottoscrizione o di una domanda di rimborso o conversione sarà efficace solamente se la comunicazione scritta (per posta elettronica, posta normale, corriere o fax) perviene all'Agente Amministrativo prima della fine del periodo di sospensione; in caso contrario, le domande di sottoscrizione e rimborso non revocate saranno evase il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione, sulla base del Valore patrimoniale netto per Quota stabilito per detto Giorno di Valutazione.

#### **14. ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE**

- 14.1 L'Esercizio Finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, con l'eccezione del Primo esercizio finanziario, iniziato il 19 gennaio 2018 e che si conclude il 31 dicembre 2018.
- 14.2 Il Fondo farà in modo che libri e registri completi e accurati del Fondo siano custoditi presso la sede legale dell'Agente Amministrativo.
- 14.3 Le relazioni annuali certificate redatte alla fine di ogni Esercizio Finanziario saranno riferite al periodo conclusosi il 31 dicembre di ogni anno e, per il primo esercizio, il lunedì 31 dicembre 2018. Saranno inoltre redatte relazioni semestrali non certificate riferite al periodo chiuso all'ultimo giorno del mese di giugno e, per il primo anno, al giugno 2018. Queste relazioni finanziarie conterranno informazioni sul patrimonio di ciascun Comparto, nonché il bilancio consolidato del Fondo, e saranno messe a disposizione dei Detentori di Quote a titolo gratuito presso la sede dell'Agente Amministrativo.
- 14.4 Il bilancio di esercizio di ciascun Comparto sarà espresso nella rispettiva Valuta di Riferimento, mentre il bilancio consolidato sarà in EUR.
- 14.5 Le relazioni annuali certificate saranno pubblicate entro i quattro mesi successivi alla fine del periodo contabile, mentre le relazioni semestrali non certificate saranno pubblicate entro due mesi dalla fine del periodo cui fanno riferimento.
- 14.6 Il Valore patrimoniale netto per Quota di ciascuna Classe in ogni Comparto sarà reso pubblico presso le sedi della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo in ciascun Giorno di Calcolo del NAV.
- 14.7 I documenti gratuitamente a disposizione dei Detentori di Quote per consultazione durante gli orari lavorativi abituali presso gli uffici della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo in Lussemburgo (copie di questi documenti possono anche essere inviate gratuitamente su richiesta ai Detentori di Quote) sono i seguenti:
  - (a) il Regolamento di Gestione.
  - (b) il Contratto di Banca Depositaria;
  - (c) il Contratto di Amministrazione; e
  - (d) le relazioni annuale e semestrale più recenti del Fondo.
- 14.8 I contratti di cui sopra possono essere di volta in volta modificati dalle parti coinvolte.
- 14.9 È possibile ottenere a titolo gratuito, facendone richiesta alla sede della Società di Gestione, una copia del Prospetto Informativo, del KIID, del bilancio di esercizio più recente e del Regolamento di Gestione.

## 15. COMMISSIONI E SPESE

### Commissioni e spese direttamente a carico del Fondo

#### *Commissione di Gestione*

- 15.1 In considerazione di tutti i servizi forniti dalla Società di Gestione, quest'ultima è autorizzata a percepire una Commissione di Gestione annuale prelevata dal patrimonio di ciascun Comparto all'aliquota specificata per ciascun Comparto e/o Classe nella relativa Parte Speciale.

#### *Commissione di Performance*

- 15.2 La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti può essere autorizzata a percepire una Commissione di Performance come specificato per ciascun Comparto e/o Classe nella relativa Parte Speciale.
- 15.3 La Commissione di Performance sarà pari alla differenza positiva tra la performance annuale del Comparto e l'Hurdle Rate indicato nella Parte Speciale. La Commissione di Performance è calcolata secondo un metodo di high watermark.

Una Commissione di Performance sarà dovuta con la frequenza specificata nella Parte Speciale in relazione alla Classe interessata per un dato periodo di performance.

#### *Compensi del/i Gestore/i degli Investimenti o del/i Consulente/i per gli Investimenti*

- 15.4 Qualora un Gestore degli Investimenti o un Consulente per gli Investimenti abbia diritto a percepire una remunerazione prelevata dal patrimonio di un Comparto, la Parte Speciale pertinente conterrà informazioni a riguardo.

### Spese operative e amministrative

- 15.5 Ferme restando le Sezioni 15.6 e 15.7 della Parte Generale e gli oneri, le commissioni e le spese coperte dalla voce Altre Spese, il Fondo si fa carico di tutte le altre spese di natura operativa e amministrativa, che comprenderanno i seguenti costi, tenendo conto che l'elenco è a fini esemplificativi e non esaustivi: tutte le imposte dovute sul patrimonio e sul reddito del Fondo; gli esborsi ragionevoli e le spese vive (comprese tra le altre le spese telefoniche, di telex, trasmissione via cavo e postali) sostenuti dalla Banca Depositaria ed eventuali spese di deposito di banche e istituzioni finanziarie a cui sono affidati gli attivi del Fondo; le usuali commissioni bancarie dovute per operazioni riguardanti titoli o altre attività (derivati compresi) presenti nel portafoglio del Fondo (commissioni da includere nel prezzo di acquisizione e da detrarre dal prezzo di vendita); gli oneri, le commissioni e tutte le spese vive ragionevolmente sostenute dal Fondo, dai Fornitori di Servizi e da altri agenti incaricati dal Fondo e più in generale tutte le altre spese di qualsivoglia natura sostenute dal Fondo o dai Fornitori di Servizi operanti nell'interesse dei Detentori di Quote, come stabilito in buona fede dal Fondo. Il Fondo ha la facoltà di accantonare le spese amministrative e altre spese a carattere periodico o ricorrente sulla base di un importo stimato, in rate di pari importo nell'arco di un anno o di periodi diversi.

### Altre Spese

- 15.6 **Altre Spese** indica le spese e le commissioni versate, parzialmente o totalmente a seconda dei casi, alla Società di Gestione, inclusi a scopo meramente esemplificativo i servizi o gli oneri e le spese dovuti o sostenuti dal Fondo per quanto riguarda:

- (a) i servizi forniti dalla Banca Depositaria ai sensi della Sezione 2.34 della Parte Generale;

- (b) i servizi forniti dall'Agente Amministrativo ai sensi della Sezione 2.38 della Parte Generale;
- (c) i servizi forniti dalla Società di Revisione;
- (d) il passporting o la registrazione del Fondo in paesi diversi dal Lussemburgo (compresi i costi di traduzione, le spese legali, i costi di deposito e le spese o commissioni di regolamentazione, ma escluse le imposte estere specifiche sugli OICR, come indicato in ciascuna Parte Speciale);
- (e) i costi e le spese legali sostenuti dal Fondo o dai Fornitori di Servizi operanti nell'interesse dei Detentori di Quote;
- (f) il costo e le spese per la preparazione e/o la presentazione e la stampa del Regolamento di Gestione e di tutti gli altri documenti relativi al Fondo (nelle lingue considerate necessarie), comprese le dichiarazioni di registrazione, gli avvisi ai Detentori di Quote, i prospetti informativi e i memorandum esplicativi presso tutte le autorità (comprese associazioni locali di intermediari finanziari) aventi competenza giurisdizionale sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo;
- (g) i costi e le spese legati alla contabilità, alla tenuta dei libri contabili e al calcolo del Valore Patrimoniale Netto; i costi di preparazione, nelle lingue ritenute necessarie nell'interesse dei Detentori di Quote (compresi i detentori effettivi delle Quote), e di distribuzione delle relazioni annuali e semestrali e di altri rapporti o documenti richiesti dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
- (h) i costi e le spese di promozione del Fondo, comprensivi delle ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- (i) i costi sostenuti per l'ammissione e il mantenimento delle Quote sulle borse valori sulle quali sono quotate (ove quotate);
- (j) gli oneri e le spese legati a eventuali accordi di licenza.

15.7 In ogni Parte Speciale, l'importo delle Altre Spese rappresenta l'ammontare massimo delle Altre Spese che può essere in ultima analisi sostenuto dal Comparto. Tutte le Altre Spese in eccesso rispetto all'importo delle Altre Spese stabilito in una Parte Speciale saranno a carico della Società di Gestione e prelevate dal patrimonio di quest'ultima. Le Altre Spese possono essere pagate (i) attingendo direttamente al patrimonio di un Comparto ovvero (ii) dalla Società di Gestione attingendo direttamente al patrimonio di quest'ultima (a condizione che, qualora l'importo Altre Spese corrisposto dalla Società di Gestione sia inferiore o uguale all'Importo delle altre spese, il Comparto provveda a rimborsarla).

#### **Spese di costituzione e di lancio del Fondo e del Comparto Iniziale**

15.8 Il Fondo e il Comparto Iniziale non sosterranno le spese di costituzione e di lancio (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali relative all'organizzazione del Fondo, le spese di viaggio, ecc.) sostenute per conto di, o in connessione con, la costituzione del Fondo e il lancio del Comparto Iniziale. Queste spese saranno a carico della Società di Gestione e/o di altri soggetti.

#### **Spese di costituzione e di lancio di ulteriori Comparti**

15.9 Le spese sostenute in relazione alla creazione di ogni ulteriore Comparto potranno essere a carico del Comparto interessato ed essere ammortizzate su un periodo non superiore a cinque anni.

## **Commissioni e spese direttamente a carico dell'investitore**

### *Commissione di Sottoscrizione*

- 15.10 Qualora un investitore intenda sottoscrivere Quote, il prezzo di sottoscrizione che l'investitore dovrà pagare potrà essere maggiorato di una Commissione di Sottoscrizione. La Commissione di Sottoscrizione applicabile sarà riportata nella Parte Speciale pertinente. Se non specificato diversamente per un Comparto nella relativa Parte Speciale, detta commissione sarà dovuta alla Società di Gestione o al Distributore.

### *Commissione di Rimborso*

- 15.11 Un Detentore di Quote che intenda chiedere il rimborso delle Quote del Fondo può essere tenuto a corrispondere una Commissione di Rimborso sul relativo importo. La Commissione di Rimborso applicabile sarà riportata nella Parte Speciale pertinente. Se non specificato diversamente per un Comparto nella relativa Parte Speciale, detta commissione sarà dovuta alla Società di Gestione.

### *Commissione di conversione*

- 15.12 Potrebbe essere addebitata una Commissione di Conversione, a favore del Comparto le cui Quote sono oggetto di conversione, per coprire i costi di conversione. La Commissione di Conversione applicabile sarà riportata nella Parte Speciale pertinente delle Quote della Classe del nuovo Comparto. Su tutte le richieste di conversione ricevute nel medesimo Giorno di Valutazione sarà applicata la stessa aliquota di Commissione di Conversione.

## **16. POLITICA SUI DIVIDENDI**

- 16.1 Le Distribuzioni ai Detentori di Quote possono comprendere dividendi, interessi, capitale e pagamenti di utili da capitale. Le Distribuzioni possono essere fatte solo se il Valore Patrimoniale Netto del Fondo non scende al di sotto del Requisito Minimo Legale per il Patrimonio Netto
- 16.2 Il Fondo può emettere Classi a Capitalizzazione e Classi a Distribuzione nell'ambito delle Classi di ciascun Comparto, come specificato nella Parte Speciale. Le Classi a Capitalizzazione non fanno distribuzioni ai Detentori di Quote ma capitalizzano tutti gli utili, mentre le Classi a Distribuzione pagano dividendi ai Detentori di Quote.
- 16.3 Per le Classi a Distribuzione, gli eventuali dividendi saranno deliberati e distribuiti con frequenza annuale. Inoltre, di volta in volta potrebbero essere deliberati e distribuiti acconti sui dividendi, con la frequenza stabilita dal Fondo e nel rispetto delle condizioni sancite dalla legge, come illustrato in dettaglio nella relativa Parte Speciale.
- 16.4 I pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Riferimento del Comparto e/o della Classe in questione. I dividendi non reclamati nei cinque anni successivi alla dichiarazione si prescriveranno a favore del relativo Comparto.
- 16.5 Salvo diversamente specificato per un particolare Comparto nella Parte sociale pertinente, il Fondo è autorizzato a effettuare distribuzioni/pagamenti di titoli o altre attività in natura previo consenso del/dei Detentore/i di Quote. Tali distribuzioni/pagamenti in natura saranno valutati in una relazione redatta da una Società di Revisione che si qualifica come *réviseur d'entreprises agréé*, formulata in conformità con i requisiti della legge lussemburghese e i cui costi saranno a carico del Detentore di Quote interessato.

## 17. SCIoglimento/LIQUIDAZIONE/FUSIONE

### Diritto di liquidare il Fondo

- 17.1 Salvo la Società di Gestione decida di risolvere il Fondo se il valore del patrimonio netto del Fondo è sceso a un importo che la Società di Gestione determina essere il livello minimo perché il Fondo sia gestito in modo economicamente efficiente, o nel caso di modifiche significative della situazione economica o politica, o della situazione monetaria o nel quadro di una razionalizzazione economica, il Fondo esisterà per un periodo indefinito.
- 17.2 Il Fondo sarà ulteriormente risolto:
- (a) nel caso di cessazione delle funzioni della Società di Gestione o della Banca Depositaria, se non sono stati sostituiti entro due mesi;
  - (b) nel caso di fallimento della Società di Gestione;
  - (c) se il patrimonio netto del Fondo risulta inferiore a un quarto del Requisito Minimo Legale per il Patrimonio Netto per un periodo di più di sei mesi.
- 17.3 Il Fondo è tenuto a informare la CSSF senza indugio se il patrimonio netto del Fondo scende al di sotto dei due terzi del minimo legale. Se il patrimonio netto del Fondo scende al di sotto del minimo legale, la CSSF può richiedere alla Società di Gestione di liquidare il Fondo.
- 17.4 La liquidazione del Fondo o di un Comparto non può essere richiesta da un Detentore di Quote.

### Avviso di liquidazione - Procedura di liquidazione

- 17.5 Avviso dello scioglimento del Fondo sarà dato nella Gazzetta ufficiale del Lussemburgo. Sarà inoltre pubblicato in due giornali, uno dei quali deve essere un giornale del Lussemburgo con una circolazione ampia.
- 17.6 Nessuna Quota può essere emessa dopo l'insorgenza dell'evento da cui nasce la liquidazione del Fondo. Il rimborso delle Quote rimane possibile a condizione che possa essere assicurato un pari trattamento dei Detentori di Quote.
- 17.7 Nel caso di liquidazione del Fondo o di un Comparto, il Fondo disporrà degli attivi del Fondo o del relativo Comparto (come applicabile) nei migliori interessi dei Detentori di Quote del Fondo o del particolare Comparto (come applicabile), e la Banca Depositaria, su istruzioni date dalla Società di Gestione, distribuirà i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di tutte le spese di liquidazione, tra i Detentori di Quote, *pro rata* rispetto al numero di Quote detenute da ognuno di loro nel Comparto e nella Classe di Quote pertinenti.
- 17.8 Il Fondo cercherà di completare la procedura di liquidazione non appena praticabile in conformità con le disposizioni della Legge del Lussemburgo. Durante la liquidazione del Fondo, il Fondo può a propria assoluta discrezione (ma senza esserne obbligato), su richiesta di un Detentore di Quote di rispettare il pari trattamento dei Detentori di Quote (e a condizione che sia stata ottenuta da una valutazione indipendente), distribuirà gli attivi a detto Detentore di Quote in natura per soddisfare il diritto dello stesso, in tutto o in parte, di essere liquidato. Il Fondo si adopererà per vendere tutti gli attivi durante la liquidazione del Fondo.
- 17.9 Alla chiusura della liquidazione del Fondo, i proventi del Fondo stesso, corrispondenti alle Quote non rimborsate, saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo fino alla scadenza della prescrizione applicabile.

## **Liquidazione di Comparti o Classi - Fusione**

- 17.10 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il valore del patrimonio netto in un Comparto o una Classe scenda al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo o non lo abbia raggiunto, o nel caso di modifica sostanziale della situazione politica, economica o monetaria, o nel quadro di una razionalizzazione economica, la Società di Gestione può decidere di offrire ai Detentori di Quote la conversione delle proprie Quote in Quote di un altro Comparto, nei termini fissati dalla Società di Gestione, o di provvedere a un rimborso d'ufficio di tutte le Quote del Comparto o della Classe in questione al NAV per Quota (prendendo in considerazione i prezzi di realizzo stimati degli investimenti e le spese di realizzo calcolate al Giorno di Calcolo del NAV immediatamente precedente la data in cui detta decisione prenderà effetto). La Società di Gestione invierà una comunicazione ai titolari delle Quote coinvolte prima della data di entrata in vigore del rimborso d'ufficio, specificando le motivazioni e la procedura delle operazioni di rimborso.
- 17.11 Nelle stesse circostanze di cui sopra, la Società di Gestione può anche decidere di assegnare gli attivi di qualsiasi Comparto a quelli di un altro Comparto esistente o a un altro OICR o comparto dello stesso o di fondere il Fondo con un altro OICR (o comparto dello stesso) registrato ai sensi della Parte I della Legge del 2010. I Detentori di Quote saranno informati con un avviso, un mese prima del Giorno di Calcolo del NAV in cui la fusione prende effetto. L'avviso conterrà informazioni in relazione all'altro OICR. Durante questo periodo, i Detentori di Quote, rispetto ai Comparti (eventuali), possono richiedere il rimborso di tutte o di alcune Quote senza oneri di rimborso al Valore Patrimoniale Netto delle Quote. Dopo detto periodo, i Detentori di Quote che non hanno richiesto il rimborso delle proprie Quote (se ne hanno diritto) saranno vincolati dalla decisione della Società di Gestione, fatto salvo che solo i Detentori di Quote che vi hanno espressamente acconsentito possono essere trasferiti a un OICR estero.
- 17.12 Qualsiasi richiesta di sottoscrizione sarà sospesa dal momento dell'annuncio della risoluzione, la fusione o il trasferimento del Comparto pertinente.

## **18. REGIME FISCALE**

### **Informazioni di carattere generale**

- 18.1 Il Fondo sarà considerato trasparente ai fini fiscali del Lussemburghese. Il Fondo non è soggetto a imposte sulle persone giuridiche (*impôt sur le revenu des collectivités*), né a imposte commerciali comunali (*impôt commercial communal*), né a imposte sul patrimonio (*impôt sur la fortune*) nel Lussemburgo.
- 18.2 Tuttavia, il Fondo è soggetto a un'imposta d'abbonamento annuale (*taxe d'abonnement*). L'imposta d'abbonamento annuale, pagabile trimestralmente, è calcolata sul patrimonio netto del Fondo all'ultimo giorno del trimestre. L'aliquota standard applicabile dell'abbonamento annuale è dello 0,05%. A seconda delle circostanze, possono essere disponibili esenzioni dall'imposta d'abbonamento annuale o riduzioni del tasso per la stessa imposta.
- 18.3 Nessun diritto di registrazione del Lussemburgo (*droits d'enregistrement*) è dovuto nel Lussemburgo in connessione all'emissione di Quote da parte del Fondo.
- 18.4 Le distribuzioni di utili effettuate dal Fondo non sono soggette alle trattenute in Lussemburgo.
- 18.5 I Detentori di Quote non sono soggetti a imposte sul reddito nel Lussemburgo, salvo per quei Detentori domiciliati, residenti o che hanno una sede permanente o un rappresentante in Lussemburgo.

## 19. SCAMBIO DI INFORMAZIONI A FINI FISCALI

- 19.1 Ai sensi delle disposizioni relative allo Scambio Automatico di Informazioni (SAI), il Fondo potrebbe dover raccogliere e trasmettere informazioni sui suoi Detentori di Quote a terzi, incluse le autorità fiscali, ai fini della trasmissione di tali dati alle giurisdizioni competenti. Le informazioni divulgate possono includere (a titolo meramente esemplificativo) l'identità dei Detentori di Quote e dei loro beneficiari diretti o indiretti, dei proprietari effettivi e dei soggetti controllanti. Un Detentore di Quote sarà quindi tenuto a soddisfare ogni richiesta ragionevole della Società di Gestione di dette informazioni, per permettere al Fondo di osservare i requisiti di rendicontazione in conformità e fatta salva la legge del Lussemburgo del 24 luglio 2015 riguardanti la FATCA, e/o la legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 che attua la Direttiva del Consiglio 2014/107/EU e dello Standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (comunemente definito "Common Reporting Standard"), con successive modifiche (ognuna una **Legge SAI** e collettivamente le **Leggi SAI**). Dette informazioni, che potrebbero includere i dati personali (inclusi, a titolo non limitativo, nome, indirizzo, paese/i di domicilio fiscale, data e luogo di nascita e numero/i identificativo fiscale di ogni persona fisica sulla quale occorre divulgare informazioni) e alcuni dati finanziari sulle Quote in questione (inclusi, a titolo non limitativo, il loro saldo o valore o pagamenti lordi effettuati in collegamento alle stesse), saranno trasferiti dall'amministrazione fiscale diretta del Lussemburgo alle autorità competenti delle giurisdizioni estere pertinenti, conformemente e fatti salvi la legislazione lussemburghese e gli accordi internazionali. Il Detentore di Quote deve rivolgersi a un consulente fiscale indipendente per conoscere la propria situazione fiscale.
- 19.2 Ogni Detentore di Quote e investitore potenziale conviene di fornire, su richiesta del Fondo (o suoi delegati), le informazioni, i documenti e i certificati che potrebbero essere richiesti ai fini dell'identificazione e degli obblighi di rendicontazione del Fondo secondo la Legge SAI. Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare richieste di Quote o di rimborso di Quote (i) se l'investitore potenziale o il Detentore di Quote non fornisce le informazioni, i documenti o i certificati richiesti o (ii) se il Fondo (o suoi delegati) ha ragione di credere che le informazioni, i documenti o i certificati forniti al Fondo (o suoi delegati) sono incompleti o non corretti e il Detentore di Quote non fornisce, a soddisfazione del Fondo (o suoi delegati), informazioni sufficienti per rimediare alla situazione. Gli investitori potenziali e il Detentore di Quote devono tenere conto che informazioni incomplete o inaccurate possono condurre a rendicontazioni multiple e/o non corrette secondo le Leggi SAI. Né il Fondo, né altre persone accettano responsabilità per conseguenze che potrebbero risultare da informazioni incomplete o inaccurate fornite al Fondo (o suoi delegati). A qualsiasi Detentore di Quote che manca di soddisfare le richieste di informazioni del Fondo può essere imposto di pagare tributi e multe imposte o comminate al Fondo e attribuibili alla mancanza di detto Detentore di Quote di fornire informazioni complete e accurate.

Ogni Detentore di Quote e investitore potenziale riconosce e conviene che il Fondo sarà responsabile di raccogliere, memorizzare, elaborare e trasferire le informazioni pertinenti, inclusi i dati personali, in conformità con le Leggi SAI. Ogni persona fisica, i cui dati personali sono stati elaborati ai fini di Leggi SAI, ha il diritto di accedere ai propri dati personali e può chiederne la rettifica ove tali dati siano imprecisi o incompleti.

## 20. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANT ACT (FATCA)

- 20.1 Le sezioni da 1471 a 1474 dello U.S. Internal Revenue Code del 1986 ("FATCA") impongono un nuovo regime di informativa e una potenziale ritenuta alla fonte del 30% su determinati pagamenti effettuati da e a alcune istituzioni finanziarie non statunitensi ("foreign financial institutions" o "FFI" (come definite dal FATCA)). Il Fondo sarà classificato come FFI.

- 20.2 Gli Stati Uniti e il Granducato di Lussemburgo hanno stipulato un accordo intergovernativo ("IGA") relativo al FATCA. Ai sensi dell'IGA, il Fondo prevede di non essere soggetta a ritenute alla fonte ai sensi del FATCA sui pagamenti che riceve. Inoltre, il Fondo si aspetta di non dover effettuare ritenute ai sensi del FATCA sui pagamenti che effettua. Conformemente all'IGA, il Fondo potrebbe essere tenuto a fornire determinate informazioni relative ai suoi investitori alle autorità fiscali lussemburghesi, che a loro volta le trasmetteranno all'Internal Revenue Service statunitense. Le informazioni divulgate possono includere (a titolo meramente esemplificativo) l'identità degli investitori e dei loro beneficiari diretti o indiretti, dei proprietari effettivi e dei soggetti controllanti. Gli investitori dovranno pertanto soddisfare tutte le ragionevoli richieste del Fondo in relazione a tali informazioni, per consentirgli di adempiere a tali obblighi di informativa. Per ulteriori informazioni, i potenziali investitori possono consultare la documentazione di sottoscrizione.

**AI FINI DELLA CONFORMITÀ CON LA CIRCOLARE 230 DELL'IRS, SI INFORMA OGNI SOGGETTO IMPONIBILE CHE: (A) LE INFORMAZIONI FISCALI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE NON SONO DESTINATE E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE DAI SOGGETTI IMPONIBILI AL FINE DI SOTTRARSI ALLE SANZIONI FISCALI PREVISTE DAL GOVERNO FEDERALE DEGLI STATI UNITI; (B) TALI INFORMAZIONI SONO DESTINATE A SUPPORTARE LA PROMOZIONE O IL COLLOCAMENTO DELLE OPERAZIONI O I CONTENUTI TRATTATI NEL PRESENTE DOCUMENTO; E (C) SI CONSIGLIA A CIASCUN SOGGETTO IMPONIBILE DI AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DI UN CONSULENTE FISCALE INDIPENDENTE CHE ESAMINI LA SUA PARTICOLARE SITUAZIONE. Future modifiche della legge applicabile**

- 20.3 La descrizione qui riportata delle conseguenze fiscali in Lussemburgo di un investimento nel Fondo e delle operazioni effettuate dalla stessa, si basa su leggi e regolamenti soggetti a modifica tramite atti legislativi, giudiziari o amministrativi. Potrebbero essere emanate altre normative in grado di assoggettare il Fondo a imposte sul reddito o innalzare le imposte sul reddito dovute dai Detentori di Quote.
- 20.4 LE INFORMAZIONI FORNITE SOPRA COSTITUISCONO UNA SINTESI DEGLI ASPETTI FISCALI CHE POTREBBERO EMERGERE IN LUSSEMBURGO E NON VANNO INTERPRETATE ALLA STREGUA DI UN'ANALISI ESAUSTIVA DI TUTTE LE QUESTIONI FISCALI CHE POTREBBERO INTERESSARE UN POTENZIALE SOTTOSCRITTORE.
- 20.5 LE PARTI del presente PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVE AD ASPETTI FISCALI E DI ALTRA NATURA NON COSTITUISCONO NÉ POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA CONSULENZA LEGALE O FISCALE FORNITA AI POTENZIALI SOTTOSCRITTORI. SI RACCOMANDA AI POTENZIALI SOTTOSCRITTORI DI OTTENERE IL PARERE DI UN CONSULENTE DI FIDUCIA IN MERITO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI FISCALI DI QUALSIASI ALTRO PAESE CUI POTREBBERO ESSERE ASSOGGETTATI.

#### **Altre giurisdizioni**

- 20.6 Gli interessi, i dividendi e altri redditi realizzati dal Fondo sulla vendita di titoli di emittenti non lussemburghesi possono essere soggetti a ritenute fiscali e ad altre imposte applicate dai paesi nei quali tali redditi hanno avuto origine. Non è possibile prevedere l'aliquota delle imposte estere che il Fondo sarà tenuto a sostenere, non essendo nota né l'entità del patrimonio che verrà investito nei diversi paesi, né la misura in cui il Fondo può essere in grado di ridurre tali imposte.
- 20.7 Le informazioni fornite sopra costituiscono una sintesi degli aspetti fiscali che potrebbero emergere in Lussemburgo e non vanno interpretate alla stregua di un'analisi esaustiva di tutte le questioni fiscali che potrebbero interessare un potenziale sottoscrittore. Si prevede che i Detentori di Quote saranno fiscalmente residenti in molti paesi diversi. Non vi è pertanto alcun tentativo, nel presente

documento, di riassumere le conseguenze fiscali in cui ciascun potenziale Detentore di Quote potrebbe incorrere per effetto della sottoscrizione, conversione, detenzione, rimborso o compravendita di altra natura delle Quote del Fondo. Tali conseguenze varieranno in base alla normativa e alle prassi vigenti al momento nel paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione (in caso di persona giuridica) di un investitore, nonché in funzione della sua situazione personale.

## **21. FATTORI DI RISCHIO**

- 21.1 Prima di adottare una decisione d'investimento relativa a Quote di qualsiasi Classe di un Comparto, i potenziali investitori devono considerare attentamente tutte le informazioni riportate nel presente Prospetto Informativo e nella Parte Speciale pertinente, nonché la propria situazione personale. I potenziali investitori devono prestare particolare attenzione, tra l'altro, alle considerazioni riportate nella presente Sezione e nelle Sezioni "Fattore/i di rischio specifico/i" e "Profilo dell'investitore tipo" (se presenti) della Parte Speciale pertinente. I fattori di rischio ivi specificati, nonché quelli descritti nel presente documento, singolarmente o collettivamente, possono ridurre il rendimento delle Quote di un Comparto e comportare la perdita parziale o totale dell'investimento di un Detentore di Quote nelle Quote di un Comparto. Il prezzo delle Quote di un Comparto può variare sia al rialzo che al ribasso e il valore delle stesse non è garantito. I Detentori di Quote possono non ricevere, al momento del rimborso o della liquidazione, l'ammontare inizialmente investito in una Classe o non ricevere alcun importo.
- 21.2 I rischi possono essere connessi ai mercati azionari, obbligazionari, valutari, ai tassi di interesse, all'utilizzo di derivati e comprendere rischi di credito, rischi di controparte, rischi di volatilità del mercato e rischi politici. La descrizione dei fattori di rischio fornita nel presente Prospetto Informativo e nelle rispettive Parti speciali non è esaustiva. Possono sussistere altri rischi che un potenziale investitore dovrebbe considerare, relativi alla sua specifica situazione o generali.
- 21.3 Un investimento nelle Quote di un Comparto è destinato esclusivamente a investitori che (autonomamente o con l'ausilio di un idoneo consulente, finanziario o di altro tipo) siano in grado di valutare i vantaggi e i rischi di tale investimento e che dispongano di risorse sufficienti per sopportare eventuali perdite derivanti dallo stesso.
- 21.4 Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Quote, i potenziali investitori dovrebbero consultare il proprio intermediario, responsabile bancario, avvocato, consulente legale, contabile e/o consulente finanziario ed esaminare e valutare attentamente la decisione di investimento alla luce della loro situazione personale passata e futura.
- 21.5 Il Fondo si propone come un veicolo d'investimento a lungo termine (in base alla Politica d'Investimento dei relativi Comparti). Le Quote possono tuttavia essere riscattate in ogni Giorno di Valutazione. Ingenti riscatti di Quote da parte dei Detentori di Quote in un periodo di tempo ridotto possono obbligare il Fondo a liquidare posizioni più rapidamente di quanto sarebbe stato altrimenti auspicabile, con possibili ripercussioni negative sia sulle Quote che vengono riscattate sia su quelle in circolazione. Inoltre, a prescindere dal periodo di tempo in cui avvengono i rimborsi, la conseguente riduzione del valore patrimoniale netto per Quota potrebbe rendere più difficile per il Fondo generare profitti tramite negoziazioni o recuperare perdite.

### **Indennizzi**

- 21.6 Alcuni Fornitori di Servizi di un Comparto e i loro amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti possono beneficiare di un indennizzo ai sensi dell'Accordo di servizio, che in determinate circostanze, sarà corrisposto, a valere sul patrimonio del Comparto interessato, per passività, costi e spese (tra cui, ad esempio, le spese legali) sostenute nello svolgimento del servizio fornito a tale

Comparto dalla persona o entità in questione. In linea di principio, tuttavia, le clausole di indennizzo generalmente contengono eccezioni in relazione ad atti e omissioni che determinino, ad esempio, colpa grave, frode, negligenza o dolo.

### **Attribuzione dei rendimenti e commissioni di performance**

- 21.7 Alcuni Comparti possono prevedere il diritto della Società di Gestione, del Gestore degli Investimenti o del Consulente per gli Investimenti (se previsto) di ricevere una Commissione di Performance o una remunerazione basata su un sistema analogo. Il fatto che la remunerazione sia basata sulla performance del Comparto interessato può creare un incentivo, per la Società di Gestione, per il Gestore degli Investimenti o per il Consulente per gli Investimenti (se previsto), a indurre il Comparto a effettuare investimenti più speculativi di quelli che effettuerebbe in assenza di un sistema di compensi legati al risultato. Tuttavia, tale incentivo potrebbe risultare attenuato dal fatto che le perdite ridurrebbero la performance del Comparto e quindi la Commissione di Performance o remunerazione calcolata con un sistema analogo, a favore della Società di Gestione, del Gestore degli Investimenti o del Consulente per gli Investimenti (se previsto).

### **Soggetti chiave**

- 21.8 Il successo del Fondo e dei relativi Comparti dipenderà in larga misura dall'esperienza, dalle relazioni e dalle competenze dei soggetti chiave all'interno della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti, se presente, con una lunga esperienza nella rispettiva area d'investimento. Le performance del Fondo e di qualsiasi Comparto possono essere negativamente influenzate se uno qualsiasi dei soggetti chiave coinvolti nel processo di gestione o d'investimento del Fondo o di un Comparto specifico dovesse cessare, per qualsiasi motivo, di essere coinvolto. Inoltre, i soggetti chiave potrebbero essere coinvolti in altre attività, inclusi progetti o strutture d'investimento simili, e non essere in grado di dedicare tutto il proprio tempo al Fondo o al rispettivo Comparto. In più, il coinvolgimento in progetti o in strutture d'investimento simili può diventare fonte di potenziali conflitti d'interesse.

### **Effetti dei rimborsi**

- 21.9 Ingenti rimborsi di Quote in un periodo di tempo ridotto possono obbligare la Società di Gestione a liquidare posizioni più rapidamente di quanto sarebbe stato altrimenti auspicabile, con ripercussioni negative sia sulle Quote che vengono riscattate, sia su quelle in circolazione. Inoltre, a prescindere dal periodo di tempo in cui avvengono i rimborsi, la conseguente riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto potrebbe rendere più difficile per la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o un Consulente agli Investimenti generare profitti o recuperare perdite. I proventi dei rimborsi pagati dalla Società di Gestione a un Detentore di Quote potrebbero essere inferiori al Valore Patrimoniale Netto di dette Unità al momento in cui viene effettuata la richiesta di rimborso a causa delle fluttuazioni del Valore Patrimoniale Netto tra la data della richiesta e il giorno di contrattazione applicabile.

### **Rischi di concentrazione**

- 21.10 Alcuni Comparti potrebbero concentrare i propri investimenti su alcune aree geografiche o su alcuni settori. La concentrazione degli investimenti dei Comparti in paesi particolari significa che quei Comparti potrebbero subire un impatto maggiore da eventi sociali, politici o economici avversi che potrebbero avvenire in detti paesi. Allo stesso modo, i Comparti che concentrano i propri investimenti in società di alcuni settori saranno soggetti ai rischi associati a detta concentrazione.

### **Tassi di cambio**

21.11 Chi investe nelle Quote deve essere consapevole dei rischi di cambio potenzialmente connessi a tale investimento. Per esempio, (i) un Comparto può avere un'esposizione diretta o indiretta a più valute diverse di mercati emergenti o paesi sviluppati; (ii) un Comparto può investire in titoli o altri attivi ammessi denominati in valute diverse dalla Valuta di Riferimento del Comparto; (iii) le Quote possono essere denominate in una valuta diversa dalla valuta della giurisdizione dell'investitore; e/o (iv) le Quote possono essere denominate in una valuta diversa da quella in cui un investitore desidera ricevere le sue spettanze. I tassi di cambio tra le valute sono determinati da fattori di domanda e offerta nei mercati valutari internazionali, che sono influenzati da fattori macroeconomici (quali lo sviluppo economico nelle diverse aree valutarie, i tassi d'interesse e i movimenti dei capitali internazionali), dalla speculazione e dall'intervento delle banche centrali e dei governi (come l'imposizione di restrizioni e controlli valutari). Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire sul valore delle Quote.

### **Tasso d'interesse**

21.12 I soggetti che investono in Quote devono essere consapevoli che tale investimento può comportare un rischio tassi d'interesse, dovuto alle possibili fluttuazioni della valuta di denominazione dei titoli o di altri attivi ammessi in cui viene investito il patrimonio di un Comparto.

21.13 I tassi d'interesse sono determinati da fattori di domanda e offerta nei mercati monetari internazionali, che sono influenzati da fattori macroeconomici, dalla speculazione e dall'intervento delle banche centrali e dei governi. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse a breve e/o a lungo termine possono influire sul valore delle Quote. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse della valuta in cui sono denominate le Quote e/o quelle dei tassi d'interesse della valuta o delle valute in cui sono denominati i titoli o altri attivi ammessi in cui un Comparto investe, possono influire sul valore delle Quote.

### **Volatilità del mercato**

21.14 La volatilità del mercato riflette il grado di instabilità corrente e attesa dei titoli o di altri attivi ammessi in cui il Comparto investe, la performance delle Quote o le tecniche utilizzate per collegare i proventi netti di qualsiasi emissione di Quote agli attivi sottostanti ai derivati OTC, se del caso. Il livello di volatilità del mercato non è puramente una misura della volatilità effettiva, ma è in gran parte determinato dai prezzi degli strumenti che offrono agli investitori una protezione contro tale volatilità di mercato. I prezzi di questi strumenti sono determinati dalle forze di domanda e offerta nei mercati delle opzioni e dei derivati in generale. Queste forze sono, a loro volta, influenzate da elementi quali la volatilità effettiva del mercato, la volatilità attesa, i fattori macroeconomici e la speculazione.

### **Rischio di credito**

21.15 I soggetti che investono in Quote devono essere consapevoli che tale investimento può comportare un rischio di credito. Le obbligazioni e altri titoli di debito implicano un rischio di credito relativo all'emittente, che può essere riflesso dal rating creditizio dello stesso. I titoli subordinati e/o che hanno un rating inferiore sono generalmente considerati strumenti con un rischio di credito più elevato e una maggiore possibilità di inadempimento rispetto ai titoli con rating più elevato. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o altri titoli di debito si trovi in difficoltà finanziarie o economiche, tale situazione può influire sul valore dei relativi titoli (che può essere pari a zero) e degli eventuali importi erogati su tali titoli (che può essere pari a zero). Questo può a sua volta influenzare il Valore patrimoniale netto per Quota.

### **Disposizioni relative ai fiduciari**

- 21.16 La Società di Gestione richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ogni investitore sarà in grado di esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti del Fondo, solo se risulta iscritto con il proprio nome nel registro dei Detentori di Quote. Nei casi in cui un investitore investe nel Fondo tramite un intermediario che agisce a proprio nome ma per conto dell'investitore, potrebbe non essere sempre possibile per l'investitore esercitare taluni diritti dei detentori di quote direttamente nei confronti del Fondo. Gli investitori sono invitati a ottenere una consulenza in merito ai propri diritti.

### **Rischi relativi al mercato**

#### *Condizioni economiche generali*

- 21.17 Il successo di un'attività d'investimento è condizionato dal contesto economico generale, che può influire sul livello e la volatilità dei tassi d'interesse nonché sulla liquidità dei mercati, sia per le azioni che per i titoli sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse. Talune condizioni di mercato, tra cui episodi di volatilità inattesa o illiquidità sul mercato in cui il Fondo detiene direttamente o indirettamente posizioni, potrebbero pregiudicare la capacità del Fondo di conseguire i propri obiettivi e/o essere causa di perdite per la stessa.

#### *Rischi connessi alle operazioni valutarie*

- 21.18 In generale, i tassi di cambio possono essere estremamente volatili e difficili da prevedere. I tassi di cambio possono essere influenzati, tra l'altro, dai fattori seguenti: variazioni della domanda e dell'offerta di una particolare divisa, politiche commerciali, fiscali e monetarie dei governi (compresi programmi di controlli sui cambi, restrizioni su borse o mercati locali e limitazioni degli investimenti esteri in un paese o degli investimenti dei residenti di un paese in altri paesi), eventi politici, variazioni delle bilance dei pagamenti e commerciali, tassi di inflazione interni ed esteri, tassi d'interesse nazionali ed esteri, restrizioni al commercio internazionale e svalutazioni e rivalutazioni delle valute. Inoltre, i governi possono di volta in volta intervenire, in modo diretto o per il tramite della regolamentazione, sui mercati valutari al fine di influenzarne direttamente i prezzi. La divergenza del grado di volatilità del mercato rispetto alle aspettative della Società di Gestione, del Gestore degli Investimenti e di un Consulente per gli Investimenti può provocare ingenti perdite per un Comparto, in particolare in caso di transazioni effettuate in base a strategie non direzionali.

#### *Mancanza di liquidità sui mercati*

- 21.19 Malgrado il forte volume di contrattazioni in titoli e altri strumenti finanziari, i mercati di alcuni titoli e strumenti hanno liquidità e profondità limitate. Questa liquidità limitata e questa mancanza di profondità potrebbe essere uno svantaggio per i Comparti, sia nel realizzo dei prezzi che sono quotati, sia nell'esecuzione di ordini ai prezzi desiderati.

#### *Rischio mercati emergenti e small cap*

- 21.20 I Comparti che investono nei mercati emergenti (i paesi dell'OCSE prima del 1° gennaio 1994 e la Turchia), nelle small cap o in settori specializzati o ristretti rischiano di essere esposti a una volatilità superiore alla media, dovuta all'alto livello di concentrazione e alla maggiore incertezza derivante dal minor numero di informazioni disponibili, dalla minore liquidità oppure dalla sensibilità più elevata ai cambiamenti delle condizioni di mercato (sociali, politiche ed economiche). Inoltre, alcuni mercati emergenti offrono meno sicurezza rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali sviluppati.
- 21.21 Per questo motivo, i servizi per operazioni di portafoglio, liquidazione e conservazione per conto di fondi investiti nei mercati emergenti potrebbero comportare rischi più elevati. Il Fondo e gli investitori accettano di assumere questi rischi. Per quanto riguarda il mercato russo, gli investimenti

sono effettuati tramite il Russian Trading System Stock Exchange (o RTS Stock Exchange), che riunisce numerosi emittenti russi e consente una copertura quasi totale dell'universo azionario russo. Investendo con l'RTS Stock Exchange, gli investitori possono trarre vantaggio dalla liquidità del mercato russo senza dover impiegare la valuta locale, in quanto i titoli di tutti gli emittenti sono negoziabili direttamente in USD.

- 21.22 Le aziende più piccole potrebbero non essere in grado di generare nuovi fondi per sostenere la crescita e lo sviluppo delle proprie attività, mostrare carenze di visione a livello della dirigenza o sviluppare prodotti per mercati nuovi e incerti. Alcuni di questi mercati non sono attualmente considerati come mercati regolamentati; gli investimenti diretti in tali mercati (con l'eccezione di ADR e GDR), insieme agli investimenti in titoli non quotati, sono limitati al 10% del patrimonio netto.

### **Utilizzo di strumenti finanziari derivati**

- 21.23 Sebbene l'impiego prudente di strumenti finanziari derivati possa offrire dei vantaggi, questi strumenti comportano anche rischi diversi e, in alcuni casi, superiori rispetto a quelli insiti in investimenti più tradizionali. Di seguito viene fornita una disamina generale dei fattori di rischio significativi e degli aspetti relativi all'utilizzo dei derivati che gli investitori dovrebbero comprendere prima di investire in un Comparto.

#### *Rischio di mercato*

- 21.24 Il rischio di mercato ha carattere generale e coinvolge tutti i tipi d'investimento. L'andamento dei prezzi dei valori mobiliari è determinato principalmente dalla tendenza sui mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli emittenti, a loro volta influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni economiche e politiche esistenti in ogni paese.

Inoltre, in considerazione dell'Obiettivo d'Investimento del Comparto, i Detentori di Quote devono essere consapevoli che il valore del patrimonio del Comparto è strettamente legato all'evoluzione di una data strategia, dei mercati o degli attivi. Di conseguenza, esiste un potenziale rischio derivante dall'evoluzione e fluttuazione della strategia, dei mercati o degli attivi, e anche gli investimenti nel Comparto sono soggetti alle stesse oscillazioni del mercato.

#### *Controllo e monitoraggio*

- 21.25 I prodotti derivati sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche di investimento e analisi del rischio diverse da quelle associate alle azioni e ai titoli a reddito fisso. L'utilizzo di derivati richiede una comprensione non solo delle attività sottostanti ma anche del derivato stesso, senza il vantaggio di poter osservare la performance del derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, la complessità dei derivati e il loro utilizzo presuppongono l'adozione di controlli adeguati al fine di monitorare le operazioni effettuate, la capacità di valutare il rischio che un derivato aggiunge a un Comparto e la capacità di prevedere correttamente le variazioni dei relativi prezzi, dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio.

#### *Rischio di liquidità.*

- 21.26 Vi è rischio di liquidità quando si riscontrano difficoltà nell'acquisto o nella vendita di un dato strumento. Se un'operazione in derivati è di importo particolarmente ingente o se il relativo mercato è illiquido, può non essere possibile concludere una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso (tuttavia, il Fondo stipulerà Derivati OTC solo se ha la facoltà di liquidare tali posizioni in qualsiasi momento al fair value).

#### *Rischio di controparte*

- 21.27 Il Comparto può stipulare contratti di swap o effettuare altre operazioni in derivati, ognuno dei quali esporrà il Comparto al rischio che la controparte non adempia gli obblighi assunti con tali contratti. Per esempio, i Comparti possono sottoscrivere accordi swap o altre tecniche derivate, come specificato nelle Parti Speciali rilevanti, ognuno dei quali espone i Comparti al rischio di default della controparte rispetto agli obblighi di adempimento ai sensi del contratto rilevante. In caso di fallimento o di insolvenza di una controparte, i Comparti potrebbero registrare ritardi nella liquidazione delle posizioni e perdite significative, inclusi cali nel valore dell'investimento nel periodo in cui il Fondo cerca di tutelare i propri diritti, incapacità di realizzare utili sugli investimenti durante detti periodi e commissioni e spese sostenuti nella tutela dei propri diritti. Vi è anche la possibilità che i contratti derivati summenzionati decadano, ad esempio, in seguito a fallimento, sopravvenuta illegalità o modifiche della legislazione fiscale o contabile ad essi relativa successivamente alla loro stipula. Tuttavia, questo rischio è limitato, in considerazione delle Restrizioni agli Investimenti di cui alla Sezione 3 della Parte Generale.
- 21.28 Alcuni dei mercati in cui i Comparti detenuti dai Comparti possono effettuare transazioni sono mercati over-the-counter o interdealer. I partecipanti a tali mercati in genere non sono soggetti alla valutazione del credito e alla vigilanza sull'applicazione delle norme, come invece accade per chi opera su mercati "basati su una borsa valori". Nella misura in cui un Comparto investe in swap, strumenti derivati o sintetici, o altre transazioni OTC in questi mercati, tale Comparto può assumere il rischio di credito relativo alle controparti di tali operazioni, esponendosi anche al rischio di mancato pagamento. Questi rischi possono differire in misura significativa da quelli insiti nelle transazioni effettuate in borsa, che in genere sono tutelate dalle garanzie della camera di compensazione, dalle operazioni giornaliere di rivalutazione "mark-to-market" e regolamento, e dai requisiti di segregazione e capitale minimo previsti per gli intermediari. Le operazioni effettuate direttamente tra due controparti in genere non beneficiano di tali protezioni. Ciò espone i Comparti al rischio che una controparte non regoli una transazione in conformità con i relativi termini e condizioni, a causa di una controversia sui termini del contratto (fondata o infondata che sia) o di un problema di credito o di liquidità, provocando una perdita per il Comparto. Tale "rischio di controparte" è accentuato per i contratti con scadenze più lunghe, per il possibile verificarsi di eventi che impediscono il regolamento, o nei casi in cui il Fondo ha concentrato le transazioni con una sola controparte o con un numero esiguo di controparti. Inoltre, in caso di insolvenza, il Comparto interessato potrebbe diventare esposto a movimenti avversi del mercato mentre vengono eseguite operazioni di sostituzione. Ai Comparti non è fatto divieto di effettuare operazioni con una specifica controparte o di concentrare alcune o tutte le transazioni su una controparte. Inoltre, i Comparti non hanno una funzione creditizia interna che valuta il merito creditizio delle controparti. La capacità dei Comparti di effettuare transazioni con una o più controparti, la mancanza di qualsiasi valutazione significativa e indipendente delle capacità finanziarie di tali controparti e l'assenza di un mercato regolamentato per agevolare il regolamento di tali operazioni possono aumentare il rischio di perdite per i Comparti.

#### *Manca di disponibilità*

- 21.29 Poiché i mercati di alcuni strumenti derivati (compresi i mercati situati in paesi stranieri) sono relativamente nuovi e ancora in via di sviluppo, potrebbero non essere sempre disponibili, in tutte le circostanze, transazioni su derivati idonee ai fini della gestione del rischio o per altri scopi. Alla scadenza di un determinato contratto, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti, pur volendo mantenere la posizione del rispettivo Comparto nello strumento derivato stipulando un contratto analogo, potrebbe non essere in grado di farlo se la controparte del contratto originario non è disposta a stipularne uno nuovo e non è possibile individuare un'altra controparte idonea. Non vi è alcuna garanzia che i Comparti effettueranno transazioni su strumenti derivati in un momento specifico o di tanto in tanto. La capacità dei Comparti di utilizzare i derivati può anche essere limitata da alcune considerazioni normative e fiscali.

### *Vendita allo Scoperto Sintetica*

21.30 I Comparti possono assumere esposizioni corte sintetiche tramite l'utilizzo di derivati liquidati per contanti come swap, future e forward al fine di incrementare la performance complessiva. Una posizione corta sintetica replica l'effetto economico di una transazione in cui il Comparto vende un titolo che non possiede ma ha preso in prestito, in previsione di un ribasso del prezzo di mercato di quel titolo. Quando un Comparto assume una siffatta posizione corta sintetica su un titolo che non possiede, effettua una transazione in derivati con una controparte o un intermediario e chiude tale transazione, alla scadenza o prima della scadenza, tramite il ricevimento o il pagamento degli eventuali profitti o delle eventuali perdite derivanti dalla transazione. Un Comparto può essere obbligato a pagare una commissione per aprire una posizione corta sintetica su un titolo ed è spesso obbligato a versare gli eventuali pagamenti ricevuti su tali titoli. Ciascun Comparto mantiene posizioni lunghe sufficientemente liquide a copertura degli obblighi derivanti dalle rispettive posizioni corte. Qualora il prezzo del titolo su cui è assunta la posizione corta sintetica aumenti tra il momento in cui la posizione viene aperta e il momento in cui viene chiusa, il Comparto subirà una perdita; viceversa, in caso di ribasso della quotazione, il Comparto realizzerà una plusvalenza a breve termine. Eventuali guadagni saranno decurtati ed eventuali perdite maggiorate dei costi di transazione sopra descritti. Sebbene il guadagno di un Comparto sia limitato al prezzo al quale ha aperto la posizione corta sintetica, la perdita potenziale è teoricamente illimitata. Vengono generalmente impiegate politiche di stop loss per limitare le perdite effettive, che altrimenti dovrebbero essere coperte tramite la chiusura di posizioni lunghe.

### *Leva finanziaria Sintetica*

21.31 Il portafoglio di un Comparto può presentare un effetto leva connesso all'utilizzo di strumenti derivati (inclusi Derivati OTC), ossia a seguito di transazioni sui mercati dei future, delle opzioni e degli swap. Per stipulare contratti future è sufficiente depositare un margine di garanzia di importo contenuto e il basso costo di finanziamento delle posizioni cash consente di mantenere un grado di leva finanziaria, che può amplificare i profitti o le perdite di un investitore. Una variazione dei prezzi relativamente modesta di una posizione in future o dello strumento sottostante può comportare perdite significative per il Comparto, con una corrispondente flessione del Valore patrimoniale netto per Quota. Il venditore di un'opzione è soggetto al rischio di perdita derivante dalla differenza tra il premio ricevuto per l'opzione e il prezzo del contratto future o del titolo sottostante l'opzione che il venditore deve acquistare o consegnare in caso di esercizio dell'opzione. Anche i contratti per differenza e gli swap possono essere utilizzati per ottenere un'esposizione corta sintetica a un titolo; per una descrizione più completa dei rischi associati all'utilizzo di swap e di contratti per differenza, si rimanda alla Sezione 21.32 seguente.

### *Utilizzo di contratti derivati specifici*

21.32 Ciò che segue rappresenta solamente una selezione limitata dei rischi associati agli strumenti derivati in cui il Comparto potrebbe decidere di investire. Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti derivati, i Comparti non sono soggetti pressoché ad alcun limite e potrebbero decidere di utilizzare altri contratti derivati associati a rischi molto più elevati o diversi, a seconda dei casi.

#### (a) Contratti di swap

I Comparti possono stipulare contratti di swap. I contratti di swap possono essere negoziati singolarmente e strutturati per includere l'esposizione a un'ampia gamma di tipologie di investimenti o fattori di mercato diversi. A seconda della struttura, i contratti di swap possono aumentare o diminuire l'esposizione dei Comparti a tassi d'interesse a lungo o breve termine, differenze nel valore delle valute, tassi di prestito societario, ovvero altri fattori quali, a titolo non limitativo, prezzi dei titoli, panieri di titoli azionari o tassi di inflazione. I contratti di swap possono assumere molte forme

diverse e sono conosciuti sotto molteplici nomi. I Comparti possono investire in qualsiasi particolare forma di contratto di swap purché sia in linea con l'Obiettivo d'Investimento di ciascun Comparto. I contratti di swap tendono a spostare l'esposizione del Comparto da una tipologia d'investimento all'altra. A seconda di come sono utilizzati, i contratti di swap possono aumentare o diminuire la volatilità complessiva del portafoglio del Comparto. Il fattore più significativo nella performance dei contratti di swap è legato alle variazioni dello specifico tasso d'interesse, della valuta, dei singoli valori azionari ovvero di altri fattori che determinano gli importi dei pagamenti accreditati o addebitati ai Comparti.

Tra l'altro, al fine di ridurre il rischio tassi d'interesse insito negli investimenti sottostanti dei Comparti, in particolare quelli associati alle obbligazioni e ad altri strumenti a reddito fisso, i Comparti possono utilizzare swap su tassi d'interesse ovvero operazioni su opzioni. Gli swap su tassi d'interesse implicano un accordo tra i Comparti e la controparte di swap in base a cui i Comparti corrispondono un pagamento a tasso variabile su un importo nozionale, in cambio del quale la controparte versa ai Comparti un pagamento a tasso fisso su un importo nozionale che dovrebbe avvicinarsi al reddito dei Comparti su tassi d'interesse variabili.

L'utilizzo di swap su tassi d'interesse e su opzioni è un'attività altamente specializzata che comporta tecniche d'investimento e rischi diversi da quelli connessi alle ordinarie transazioni sui titoli in portafoglio. In base al livello dei tassi d'interesse, l'utilizzo di strumenti su tassi d'interesse da parte del Comparto potrebbe migliorare ovvero peggiorare la performance complessiva delle Quote del Comparto stesso. In presenza di un aumento dei tassi d'interesse, il valore dell'opzione o dello swap su tassi d'interesse può scendere e determinare una diminuzione del Valore patrimoniale netto delle Quote. Se i tassi d'interesse sono più elevati del tasso di pagamento fisso del Comparto interessato sullo swap su tassi d'interesse, lo swap ridurrà i proventi netti. Se, al contrario, i tassi d'interesse sono più bassi rispetto al tasso di pagamento fisso sullo swap su tassi d'interesse, lo swap aumenterà i proventi netti.

Le opzioni e gli swap su tassi d'interesse non prevedono generalmente la consegna dei titoli, né di altri attivi sottostanti o del capitale. Pertanto, il rischio di perdita connesso alle opzioni o agli swap su tassi d'interesse è limitato all'importo netto dei pagamenti di interessi che i Comparti sono contrattualmente obbligati a corrispondere.

Inoltre, quando lo swap su tassi d'interesse o l'operazione in opzioni raggiunge la data di scadenza fissata, sussiste il rischio che i Comparti non siano in grado di ottenere un'operazione sostitutiva o che i termini della sostituzione non siano favorevoli quanto quelli delle transazioni in scadenza. In tal caso, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla performance delle Quote del Comparto interessato.

(b) Opzioni call

La vendita e l'acquisto di opzioni call comportano dei rischi. Il venditore (writer) di un'opzione call coperta (ad es. il writer detiene il titolo sottostante) si assume il rischio di un calo del prezzo di mercato del titolo sottostante al di sotto del prezzo di acquisto dello stesso, compensato dal guadagno del premio ricevuto se l'opzione scade out-of-the-money, e non offre più l'opportunità di guadagno sul titolo sottostante oltre il prezzo di esercizio dell'opzione. Se il venditore di un'opzione call detiene un'opzione call che copre un numero equivalente di azioni con un prezzo di esercizio pari o inferiore al prezzo di esercizio della call venduta, la posizione è "pienamente coperta" qualora l'opzione detenuta giunga a scadenza contestualmente o successivamente all'opzione venduta. Il venditore di un'opzione call senza copertura si assume il rischio di un aumento teoricamente illimitato del prezzo di mercato del titolo sottostante oltre il prezzo di esercizio dell'opzione. L'acquirente di un'opzione call si assume il rischio di perdita dell'intero investimento nell'opzione call. Se l'acquirente dell'opzione call vende allo scoperto il titolo sottostante, la perdita sulla call sarà

compensata in tutto o in parte da qualsivoglia guadagno sulla vendita allo scoperto del titolo sottostante (se il prezzo di mercato del titolo sottostante scende).

(c) Opzioni put

La vendita e l'acquisto di opzioni put comportano rischi. Il venditore (writer) di un'opzione put coperta (ad es. il venditore detiene una posizione corta nel titolo sottostante) si assume il rischio di un aumento del prezzo di mercato del titolo sottostante al di sopra del prezzo di vendita della posizione corta nel titolo sottostante, controbilanciato dal premio qualora l'opzione giunga a scadenza out-of-the-money, e quindi dal guadagno relativo al premio, e il venditore dell'opzione rinuncia all'opportunità di realizzare guadagni sul titolo sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione. Se il venditore dell'opzione put detiene un'opzione put che copre un numero equivalente di azioni con un prezzo di esercizio pari o superiore al prezzo di esercizio dell'opzione put scritta, la posizione è "interamente coperta" qualora l'opzione detenuta giunga a scadenza contestualmente o successivamente all'opzione scritta. Il venditore di un'opzione put senza copertura si assume il rischio che il prezzo di mercato del titolo sottostante scenda fino a zero.

L'acquirente dell'opzione put si assume il rischio di perdita dell'intero investimento nell'opzione put. Qualora l'acquirente dell'opzione put detenga il titolo sottostante, la perdita sull'opzione put sarà compensata in tutto o in parte da eventuali guadagni sul titolo sottostante.

(d) Negoziazione a termine

Ciascun Comparto può investire in contratti a termine e opzioni su contratti a termine, che, diversamente dai contratti future, non sono negoziati in borsa e non sono standardizzati; le banche e gli intermediari agiscono piuttosto in qualità di mandanti in questi mercati, negoziando ogni transazione singolarmente. La negoziazione a termine e "in contanti" è sostanzialmente non regolamentata; non vi è alcuna limitazione alle variazioni delle quotazioni giornaliere e non si applicano limiti alle posizioni speculative. Ad esempio, non vi sono requisiti relativamente alla tenuta contabile, alla responsabilità finanziaria o alla segregazione patrimoniale dei fondi o delle posizioni dei clienti. Diversamente dai contratti future negoziati in borsa, gli strumenti negoziati a livello interbancario fanno affidamento sull'adempimento del contratto da parte dell'intermediario o della controparte. Di conseguenza, la negoziazione di contratti di scambio non regolamentati può essere soggetta a rischi maggiori rispetto alla negoziazione di future o opzioni su borse regolamentate, compreso, a titolo meramente esemplificativo, il rischio d'insolvenza dovuto al fallimento di una controparte con cui il Comparto coinvolto abbia stipulato contratti a termine. Sebbene il Fondo cerchi di effettuare negoziazioni con controparti responsabili, il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte di una controparte potrebbe esporre il Fondo a perdite impreviste. Ai mandanti che operano nei mercati a termine non è richiesto di continuare a stipulare accordi nelle valute o nelle materie prime che negoziano e tali mercati possono attraversare periodi di illiquidità, talvolta di notevole durata. Vi sono stati periodi durante i quali taluni partecipanti a questi mercati si sono rifiutati di quotare i prezzi di alcune valute o materie prime, oppure hanno quotato prezzi con un differenziale insolitamente ampio tra il prezzo a cui erano disposti ad acquistare e quello a cui erano disposti a vendere. Volumi di contrattazione insolitamente alti o bassi, interventi politici o altri fattori possono dar luogo a turbative in qualsiasi mercato in cui i Comparti effettuano negoziazioni. Anche l'imposizione di controlli sul credito da parte di autorità governative potrebbe limitare la negoziazione a termine a livelli inferiori a quelli che la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti avrebbe altrimenti raccomandato, a potenziale scapito dei Comparti.

(e) Swap di performance, swap su valute, total return swap, credit default swap e swaption su tassi d'interesse.

La Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti possono, nell'ambito della strategia d'investimento di un Comparto, stipulare vari contratti su valute, quali contratti di swap di performance, swap su tassi d'interesse, swap su valute, credit default swap e swaption su tassi d'interesse. Gli swap su tassi d'interesse sono contratti in cui il Comparto e una controparte si impegnano a scambiarsi interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile. Gli swap su valute possono comportare lo scambio del diritto a effettuare o ricevere pagamenti in determinate valute. I TRS prevedono lo scambio del diritto a ricevere il rendimento totale, ossia le cedole e le plusvalenze o minusvalenze, di una determinata attività o un determinato investimento, un indice o un paniere di attività o investimenti di riferimento a fronte del diritto a effettuare pagamenti a tasso fisso o variabile.

Qualora un Comparto stipuli swap su tassi d'interesse o TRS su base netta, i due eventuali flussi di pagamento vengono compensati, e il Comparto riceve o paga il saldo netto dei due pagamenti, a seconda dei casi. Gli swap su tassi d'interesse e i TRS stipulati su base netta non prevedono la consegna fisica degli investimenti, di altri attivi sottostanti o del capitale. Pertanto, il rischio di perdita connesso agli swap su tassi d'interesse è limitato all'importo netto dei pagamenti di interessi che il Comparto è contrattualmente obbligato a corrispondere (o nel caso di TRS, all'importo netto della differenza tra il tasso di rendimento totale di un investimento, un indice o un paniere di attivi di riferimento e i pagamenti fissi e variabili). Se la controparte di uno swap su tassi d'interesse si dichiara insolvente, in circostanze normali il rischio di perdita del Comparto corrisponde all'importo netto dei pagamenti d'interesse o del rendimento totale che il Comparto ha contrattualmente diritto a ricevere. Per contro, gli swap su valute prevedono di norma la consegna dell'intero capitale espresso in una valuta contro il capitale espresso in un'altra divisa. Pertanto, l'intero valore del capitale di uno swap su valute è soggetto al rischio che la controparte dello swap non adempia ai propri obblighi contrattuali.

I Comparti possono utilizzare credit default swap. Un credit default swap è un contratto finanziario bilaterale in cui un soggetto (c.d. acquirente della protezione) paga una commissione periodica a fronte dell'impegno della controparte (c.d. venditore della protezione) di corrispondere un determinato importo al verificarsi di un evento creditizio relativo a un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione deve vendere particolari obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento al loro valore nominale (o a un altro prezzo di riferimento o a un determinato prezzo di esercizio) al verificarsi di un evento di credito (come un fallimento o un'insolvenza) o ricevere il pagamento in denaro della differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di riferimento.

Nell'ambito di un credit default swap, il Comparto può operare in veste di acquirente della protezione per coprire il rischio di credito specifico di alcuni emittenti di titoli detenuti in portafoglio. Inoltre, un Comparto può acquistare protezione tramite credit default swap senza detenere le attività sottostanti.

Un Comparto può anche vendere protezione mediante credit default swap al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia.

Un Comparto può altresì acquistare una receiver swaption o una payer swaption su tassi d'interesse. Le swaption sono opzioni su interest rate swap. Questi strumenti conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di stipulare uno swap su tassi d'interesse a un tasso predefinito su un determinato arco di tempo. L'acquirente della swaption su tassi di interesse paga un premio al venditore a fronte di tale diritto. Una receiver swaption su tassi di interesse conferisce all'acquirente il diritto di ricevere pagamenti a tasso fisso contro il pagamento di un tasso di interesse variabile. Una payer swaption su tassi di interesse conferisce invece all'acquirente il diritto di pagare un tasso di interesse fisso e ricevere in contropartita un flusso di pagamenti a tasso variabile.

L'utilizzo di swap su tassi d'interesse e swap su valute TRS, nonché credit default swap e swaption su tassi d'interesse è un'attività altamente specializzata che comporta tecniche d'investimento e rischi diversi da quelli connessi alle ordinarie transazioni sui titoli in portafoglio. Qualora le previsioni della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti in merito ai valori di mercato, ai tassi d'interesse e ai tassi di cambio dovessero rivelarsi errate, la performance del Comparto risulterebbe meno favorevole rispetto al caso in cui tali tecniche d'investimento non fossero state utilizzate.

(f) Rischi specifici relativi all'uso dei TRS

Dal momento che non prevede la detenzione fisica dei titoli, la replica sintetica attraverso un total return (o swap non finanziati) e swap interamente finanziati può rappresentare un mezzo per ottenere un'esposizione a strategie di difficile implementazione, con costi ingenti e cui sarebbe difficile accedere tramite la replica fisica. La replica sintetica può comportare quindi costi più bassi della replica fisica. Tuttavia, implica un rischio di controparte. Se il Comparto sottoscrive Derivati OTC, assume, oltre al rischio di controparte generale, anche il rischio che la controparte diventi insolvente o non sia in grado di adempiere pienamente i propri obblighi. Qualora il Fondo o suoi Comparti stipulino TRS su base netta, i due, eventuali flussi di pagamento vengono compensati, e ogni Comparto riceve o paga il saldo netto dei due pagamenti, a seconda dei casi. I TRS stipulati su base netta non prevedono la consegna fisica degli investimenti, di altri attivi sottostanti o del capitale. Pertanto, il rischio di perdita connesso ai TRS è limitato all'importo netto della differenza tra il tasso di rendimento totale di un investimento di riferimento, un indice o un paniere di attivi di riferimento e i pagamenti fissi e variabili, eventuali. Se la controparte di un TRS si dichiara insolvente, in circostanze normali il rischio di perdita del Fondo o del Comparto in questione corrisponde all'importo netto dei pagamenti del rendimento totale che il Fondo o il Comparto ha contrattualmente diritto a ricevere.

(g) Contratti per differenza

I Comparti possono essere esposti ai Contratti per differenza (**CFD**). I CFD sono strumenti sintetici che rispecchiano l'effetto economico (profitto o perdita) legato alla detenzione (o alla vendita) diretta di azioni senza l'acquisto dei titoli effettivi. Un CFD sulle azioni di una società specificherà il prezzo delle azioni alla stipula del contratto. Il contratto prevede il pagamento in denaro della differenza tra la quotazione azionaria iniziale e quella vigente alla chiusura del contratto. Pertanto, nell'ambito di un tale strumento, il Comparto interessato realizzerà un profitto qualora presenti una posizione di acquisto e il prezzo del titolo sottostante aumenti (e subirà una perdita qualora il prezzo del titolo sottostante diminuisca). Al contrario, se il Comparto presenta una posizione di vendita, realizzerà un profitto qualora il prezzo del titolo sottostante diminuisca (e subirà una perdita qualora il prezzo del titolo sottostante aumenti). Nell'ambito dei normali termini di scambio, il Fondo è tenuta a rispettare i termini e le condizioni degli operatori di mercato e in particolare a corrispondere un margine iniziale, al fine di coprire eventuali perdite (all'atto della costituzione), nonché un margine di variazione sulle oscillazioni di prezzo sfavorevoli (nel corso della durata del CFD). Si noti inoltre che il Comparto interessato potrebbe subire perdite in caso di insolvenza dell'emittente del CFD.

(h) Altri strumenti derivati.

I Comparti possono sfruttare opportunità relative a taluni altri strumenti derivati il cui utilizzo non è attualmente contemplato o che al momento non sono disponibili ma potrebbero essere sviluppati, nella misura in cui tali opportunità siano coerenti con l'Obiettivo d'Investimento dei Comparti e legalmente ammissibili. Gli strumenti in cui il Fondo potrebbe investire in futuro possono comportare rischi speciali che non è possibile determinare allo stato attuale o fino al momento in cui tali strumenti non vengano sviluppati o i Comparti non vi effettuino investimenti. Alcuni swap, talune opzioni e altri strumenti derivati possono essere soggetti a diversi tipi di rischi, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di inadempimento della controparte, compresi i

rischi relativi alla solidità finanziaria e all'affidabilità creditizia della controparte, il rischio legale e quello operativo.

#### *Rischi delle operazioni su opzioni*

Nell'intento di accrescere la performance o di effettuare operazioni di copertura, il Comparto può ricorrere alle opzioni. La compravendita di opzioni call e put comporta rischi. Anche se il rischio dell'acquirente di un'opzione si limita all'importo del prezzo di acquisto dell'opzione, l'investimento in un'opzione può essere soggetto a fluttuazioni più ampie rispetto all'investimento diretto nei titoli sottostanti. In teoria, la perdita su un'opzione call non coperta è potenzialmente illimitata, ma in pratica la perdita è limitata dalla durata dell'opzione call. Il rischio per chi sottoscrive un'opzione put è che il prezzo del titolo sottostante scenda al di sotto del prezzo di esercizio.

*Gli investimenti in future sono volatili e implicano una leva finanziaria elevata.*

I mercati dei future sono mercati estremamente volatili. La redditività del Comparto dipenderà in parte dalla capacità della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti di fare un'analisi corretta delle tendenze di mercato, che sono influenzate dalle politiche e dai progetti dei governi, dagli eventi politici ed economici internazionali, dall'evoluzione dei rapporti tra domanda e offerta, dagli interventi dei governi e dalle variazioni dei tassi d'interesse. Inoltre, è possibile che di quando in quando i governi intervengano su alcuni mercati, in particolare sui mercati valutari. Tali interventi possono influire direttamente o indirettamente sul mercato. Posto che per operare sui mercati dei future è richiesto solo un margine di modesta entità, le operazioni della componente dei future gestiti del Comparto sarà caratterizzata da un'elevata leva finanziaria. Di conseguenza, una variazione relativamente contenuta del prezzo di un contratto future può determinare perdite significative per il Comparto e una conseguente riduzione del Valore patrimoniale netto delle Quote.

*I mercati dei future possono essere poco liquidi.*

Molti mercati dei future pongono un limite alle oscillazioni dei prezzi dei contratti future in un unico giorno. Quando il prezzo di un contratto future è aumentato o diminuito in misura pari al limite giornaliero, non è possibile assumere o liquidare posizioni, a meno che la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti non siano disponibili a effettuare negoziazioni a un prezzo pari o inferiore al limite. In passato, i prezzi dei contratti future hanno superato il tetto giornaliero per diversi giorni consecutivi, con negoziazioni assenti o scarse. Eventi simili potrebbero impedire al Comparto di liquidare tempestivamente posizioni sfavorevoli e quindi esporlo a perdite significative. Inoltre, anche se i prezzi non si avvicinano a questi limiti, il Comparto può trovarsi nell'impossibilità di ottenere prezzi soddisfacenti, se i volumi scambiati sul mercato non sono sufficienti a far fronte alle richieste di liquidazione. È inoltre possibile che una borsa valori, la Commodity Futures Trading Commission statunitense o un'entità analoga in altri paesi sospenda la quotazione di un particolare contratto, ordini l'immediata liquidazione del contratto o limiti le transazioni su un contratto alle sole operazioni contro consegna.

#### *Opzioni su future*

La Società di Gestione può dedicarsi alla gestione di opzioni, in particolare opzioni su contratti future. Detta gestione comporta rischi simili ai rischi relativi alla gestione senza copertura di contratti future su merci, in quanto tali opzioni sono volatili e comportano un alto grado di leva. Non è possibile prevedere con precisione i movimenti specifici dei mercati delle commodity e dei contratti future, che rappresentano gli attivi sottostanti delle opzioni. L'acquirente di un'opzione può perdere l'intero prezzo di acquisto dell'opzione stessa. Il venditore di un'opzione può perdere la differenza tra il premio ricevuto per l'opzione e il prezzo del contratto future o della commodity sottostante l'opzione che il venditore deve acquistare o consegnare, in caso di esercizio dell'opzione.

### *Altri rischi*

Gli altri rischi connessi all'utilizzo di derivati comprendono il rischio di divergenze nelle valutazioni dei derivati dovute ai diversi metodi di valutazione consentiti e l'imperfetta correlazione dei derivati con i titoli, i tassi e gli indici sottostanti. Numerosi derivati, in particolare Derivati OTC, sono strumenti complessi le cui valutazioni sono spesso soggettive e fornite solo da un numero limitato di professionisti del mercato che sovente fungono da controparti delle operazioni in derivati da valutare. Un Comparto può subire perdite di valore o incorrere in obblighi di pagamento in contanti di maggiore entità nei confronti delle controparti, a causa di valutazioni imprecise. Tuttavia, il rischio è limitato in quanto il metodo utilizzato per valutare i Derivati OTC deve poter essere verificato da una società di revisione indipendente.

Talvolta gli strumenti derivati presentano una correlazione imperfetta o addirittura non elevata con i titoli, i tassi o gli indici che intendono replicare. Di conseguenza, la scelta di ricorrere ai derivati non sempre favorisce il conseguimento dell'Obiettivo d'Investimento di un Comparto e può anche rivelarsi controproducente.

### **Tecniche EPM/ SFT**

- 21.33 Un Comparto può effettuare Operazioni di Pronti contro Termine attive e passive in qualità di acquirente o di venditore, subordinatamente alle condizioni e limitazioni descritte nella Sezione 4 della Parte Generale. L'eventuale insolvenza della controparte di un'Operazione di Pronti contro Termine attiva o passiva può determinare perdite per il Comparto, nella misura in cui i proventi della vendita dei titoli sottostanti e/o di altro collaterale detenuti dal Comparto nell'ambito di tale operazione siano inferiori al prezzo di riacquisto o al valore dei titoli sottostanti, a seconda dei casi. Inoltre, in caso di fallimento o procedura analoga a carico della controparte di un Accordo di Pronti contro Termine attivo o passivo, o di incapacità di tale soggetto di adempiere i propri obblighi alla data di riacquisto, il Comparto potrebbe subire perdite, tra cui la perdita degli interessi o del capitale del titolo e i costi connessi al ritardo e alla messa a esecuzione dell'accordo in questione.
- 21.34 Un Comparto può sottoscrivere accordi di Prestito Titoli, subordinatamente alle condizioni e limitazioni descritte nella Sezione 4 della Parte Generale. L'eventuale insolvenza della controparte di un Accordo di Prestito Titoli può determinare perdite per il Comparto, nella misura in cui i proventi della vendita del collaterale detenuto dal Comparto in relazione al suddetto accordo siano inferiori al valore dei titoli prestati. Inoltre, in caso di fallimento o di procedura analoga a carico della controparte di un accordo di Prestito Titoli, o di incapacità di tale soggetto di restituire i titoli secondo quanto concordato, il Comparto potrebbe subire perdite, tra cui la perdita degli interessi o del capitale dei titoli e i costi connessi al ritardo e alla messa a esecuzione dell'accordo in questione.
- 21.35 I Comparti impiegheranno Pronti contro Termine Attivi e Passivi e operazioni di Prestito Titoli unicamente al fine di ridurre i rischi (copertura) o di generare ulteriore capitale o reddito per il Comparto interessato. Nell'impiego di tali tecniche, il Comparto dovrà rispettare sempre le disposizioni della Sezione 4 della Parte Generale. I rischi derivanti dall'utilizzo di Pronti contro Termine Attivi e Passivi e di operazioni di Prestito Titoli saranno attentamente monitorati e si tenterà di mitigarli con l'impiego di misure specifiche (come ad esempio la gestione del collaterale). Per quanto si preveda che il ricorso alle operazioni di Pronti contro Termine Attivi e Passivi e di Prestito Titoli non incida in misura rilevante sulla performance dei Comparti, l'utilizzo di queste tecniche può avere un impatto significativo, positivo o negativo, sul NAV dei Comparti coinvolti.
- 21.36 Un Comparto può anche sostenere una perdita nel reinvestire il collaterale liquido ricevuto. Detta perdita potrebbe prodursi a causa di un calo del valore degli investimenti effettuati. Un calo del valore di detti investimenti ridurrebbe l'ammontare del collaterale disponibile da restituire dal Comparto alla controparte, come richiesto dai termini della transazione. Il Comparto dovrebbe

liquidare la differenza di valore tra il collaterale originariamente ricevuto e l'ammontare disponibile da restituire alla controparte, producendo in tal modo una perdita per il Comparto.

- 21.37 Operazioni di Prestito Titoli e Pronti contro Termine attive o passive comportano anche rischi operativi quali il mancato regolamento o il ritardo nel regolamento di istruzioni e rischi legali relativi alla documentazione usata rispetto a dette transazioni.
- 21.38 Il Fondo può concludere operazioni di Prestito di Titoli e Pronti contro Termine attive o passive con altre società. Eventuali controparti affiliate ottempereranno ai propri obblighi ai sensi di operazioni di Prestito di Titoli e Pronti contro Termine attive o passive concluse con il Fondo in modo commercialmente ragionevole. Inoltre, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti selezionerà controparti e concluderà operazioni in conformità alla migliore esecuzione e sempre nei migliori interessi del Comparto rispettivo e dei propri Detentori di Quote. I Detentori di Quote devono comunque essere consapevoli che la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti potrebbero incorrere in conflitti tra il proprio ruolo e i propri interessi o quelli di controparti affiliate.
- 21.39 L'utilizzo delle Tecniche EPM, in particolare rispetto alla qualità del collaterale ricevuto e/o reinvestito, potrebbe comportare diversi rischi quali il rischio di liquidità, il rischio di controparte, il rischio emittente, il rischio di valutazione e il rischio di regolamento, che possono avere un impatto sul rendimento del Comparto in questione.
- 21.40 Generalmente non si prevede che l'utilizzo di contratti Pronto contro Termine attivi e passivi e di operazioni di Prestito di Titoli abbia un impatto sostanziale avverso sul rendimento o il profilo di rischio di un Comparto, fatti salvi i fattori di rischio sopra descritti.

#### **Conflitti d'interesse**

- 21.41 Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che le parti collegate del gruppo di società BNP Paribas (il **Gruppo BNP Paribas**) possono agire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in qualità di Società di Gestione, controparte di un Derivato OTC e Banca Depositaria. Di conseguenza, gli investitori saranno esposti non solo al rischio di credito del Gruppo BNP Paribas, ma anche a rischi operativi derivanti dalla potenziale mancanza di indipendenza della Società di Gestione. I rischi operativi derivanti da tale mancanza di indipendenza potenziale sono in parte attenuati dal fatto che alcune funzioni, come ad esempio la gestione del Comparto e la custodia degli attivi del Comparto, saranno affidate a entità giuridiche diverse o a divisioni distinte di una stessa entità giuridica del Gruppo BNP Paribas. Ciascuna di queste entità giuridiche o divisioni è gestita come unità operativa distinta, segregata dalle altre da barriere informative (le cosiddette muraglie cinesi) e gestita da gruppi dirigenti diversi. Inoltre, la Banca Depositaria e la Società di Gestione si sono impegnate ad agire in modo reciprocamente indipendente nelle interazioni con il Comparto. Sebbene le procedure di compliance richiedano una effettiva segregazione dei doveri e delle responsabilità tra le entità giuridiche o le divisioni di una medesima entità giuridica nel Gruppo BNP Paribas, non è possibile eliminare totalmente il rischio di eventuali conflitti d'interesse.
- 21.42 La Società di Gestione può sottoscrivere contratti Derivati OTC o impiegare Tecniche EPM con controparti affiliate al Gruppo BNP Paribas. In tal caso, sussiste un potenziale conflitto tra gli interessi dei Detentori di Quote e quelli del gruppo di appartenenza della Società di Gestione. L'adozione costante di una politica di gestione efficiente dei conflitti d'interesse consentirà di garantire il rispetto del criterio di prevalenza degli interessi dei Detentori di Quote.

#### **Utilizzo degli indici di strategia**

- 21.43 Gli investitori devono essere consapevoli del possibile utilizzo di indici di strategia calcolati e pubblicati da entità del Gruppo BNP Paribas. Questi indici di strategia potrebbero non essere

sottoposti a controlli da parte di soggetti esterni al Gruppo BNP Paribas, e la Società di Revisione potrebbe fornire vari servizi per uno o più degli indici di strategia calcolati e pubblicati da soggetti del Gruppo BNP Paribas, il che implica potenziali conflitti d'interesse. Inoltre, l'esposizione agli indici di strategia può essere ottenuta attraverso la sottoscrizione di Derivati OTC con controparti appartenenti a loro volta al Gruppo BNP Paribas.

#### **Rischi associati alla replica fisica e sintetica di un indice**

- 21.44 La replica di un indice può essere fisica o sintetica. La replica fisica implica il possesso di tutti i titoli presenti nell'indice o di un campione rappresentativo degli stessi. La replica fisica è ragionevolmente lineare e trasparente. In alcune circostanze la replica fisica può dare accesso a molti indici su base ampia, senza il rischio di controparte maggiore insito nella replica sintetica. Tuttavia, la replica fisica comporta l'acquisto e la vendita di componenti dell'indice, quindi è intrinsecamente più costosa della replica sintetica e può presentare un tracking error più elevato. La replica fisica può realizzarsi con una replica completa di tutte le componenti di un indice o una replica ottimizzata (a campione), che implica costi più bassi, associati però a un tracking error superiore.
- 21.45 La replica sintetica impiega strumenti finanziari derivati come gli swap per mettere in atto la strategia d'investimento. Il Comparto non detiene effettivamente i titoli sottostanti dell'indice, ma fa affidamento sugli swap per generare la performance dell'indice. Tale risultato è raggiungibile con l'uso di swap di tipo total return (o unfunded) e fully funded. Dal momento che non prevede la detenzione fisica dei titoli, la replica sintetica di un indice può offrire una soluzione nel caso di strategie di difficile implementazione, cui sarebbe costoso e complesso accedere con la replica fisica. La replica sintetica comporta quindi costi più bassi della replica fisica. Tuttavia, implica un rischio di controparte. Se il Comparto sottoscrive Derivati OTC, assume, oltre al rischio di controparte generale, anche il rischio che la controparte diventi insolvente o non sia in grado di adempiere pienamente i propri obblighi.

#### **Rischi associati alla conclusione di compravendite temporanee di titoli con controparti affiliate**

- 21.46 Nell'adozione di Tecniche EPM, il Fondo può essere indotta a concludere questo tipo di operazioni con controparti affiliate al gruppo di appartenenza della Società di Gestione. In tali casi esiste un potenziale conflitto d'interessi. L'implementazione di una politica efficace in materia di conflitti d'interesse permette alla Società di Gestione di dare priorità, in queste circostanze, agli interessi dei suoi clienti.

#### **Uso di prodotti strutturati**

- 21.47 I titoli di finanza strutturata comprendono, tra l'altro, strumenti creditizi cartolarizzati e portfolio credit-linked notes.
- 21.48 Gli strumenti creditizi cartolarizzati sono titoli il cui servizio del debito è principalmente riconducibile, o è garantito, dai flussi di cassa di un pool di crediti (attuali o futuri) o da altri strumenti sottostanti, fissi o revolving. Tali strumenti sottostanti possono includere, senza limiti, mutui residenziali e commerciali, canoni di affitto, attivi di carte di credito nonché crediti al consumo e alle imprese. Gli strumenti creditizi possono essere strutturati in diversi modi, incluso tramite strutture "true sale", nell'ambito delle quali le attività sottostanti sono trasferite a una società veicolo, la quale a sua volta emette ABS e strutture "sintetiche", nelle quali non le attività, ma solo i rischi di credito connessi a queste ultime sono trasferiti mediante l'impiego di derivati, alla società veicolo che emette lo strumento creditizio strutturato.
- 21.49 Le portfolio credit-linked notes sono titoli relativamente ai quali il pagamento della quota capitale e degli interessi è direttamente o indirettamente connesso a uno o più portafogli gestiti o non gestiti di

entità e/o attività di riferimento (i "crediti di riferimento"). Al verificarsi di un dato evento (c.d. "evento creditizio") relativo al credito di riferimento (come un fallimento o un'insolvenza), viene calcolato l'importo di una perdita (pari, ad esempio, alla differenza tra il valore nominale di un'attività e il suo valore di recupero).

- 21.50 Gli strumenti creditizi cartolarizzati e le portfolio credit-linked notes sono generalmente emessi in diverse tranche: le eventuali perdite realizzate sulle attività sottostanti o, a seconda del caso, calcolate in base ai crediti di riferimento, sono imputate prima ai titoli della tranche di rango più basso, fino a quando il capitale di tali titoli non si riduce a zero, quindi al capitale della tranche di rango immediatamente superiore, e così via.
- 21.51 Di conseguenza, qualora (a) in relazione a uno strumento creditizio cartolarizzato, le attività sottostanti risultino in sofferenza e/o (b) in relazione alle portfolio credit-linked notes, si verifichi uno degli eventi creditizi specificati relativamente a una o più attività sottostanti o crediti di riferimento, ciò può incidere sul valore dei relativi titoli (che può ridursi a zero) e sugli importi pagati su tali titoli (che possono azzerarsi). Questo, a sua volta, può incidere sul Valore patrimoniale netto per Azione. Inoltre, il valore dei titoli finanziari strutturati e, di conseguenza, anche il Valore patrimoniale netto per Quota, possono risentire di tanto in tanto di fattori macroeconomici quali cambiamenti sfavorevoli nel settore di appartenenza degli attivi sottostanti o dei crediti di riferimento (inclusi i settori industriale, immobiliare e dei servizi), recessioni economiche nei rispettivi paesi o a livello mondiale, nonché circostanze connesse alla natura dei singoli asset (ad esempio, i prestiti erogati nell'ambito di operazioni di project financing sono soggetti ai rischi connessi al rispettivo progetto). Le conseguenze di tali effetti negativi dipendono quindi fortemente dalla concentrazione in termini di aree geografiche, settori e tipologie delle attività sottostanti o dei crediti di riferimento. L'incidenza di tali eventi su un particolare ABS o su una portfolio credit-linked note dipende dalla tranche cui appartiene il titolo; le tranche junior, quand'anche abbiano un rating investment grade, sono soggette a rischi significativi.
- 21.52 L'esposizione a titoli di finanza strutturata può comportare un rischio di liquidità più elevato rispetto all'esposizione a titoli di Stato, il quale può incidere sul valore di realizzo.

### **Titoli a tasso fisso**

- 21.53 Gli investimenti in titoli di emittenti di paesi diversi e denominati in valute diverse offrono potenziali vantaggi non disponibili investendo soltanto nei titoli di emittenti di un unico paese, ma implicano anche alcuni rischi significativi che non sono tipicamente associati agli investimenti nei titoli di emittenti situati in un singolo paese. Tra questi rischi vi sono le oscillazioni dei tassi di cambio e la possibile imposizione di regolamenti sul controllo dei cambi o altre leggi o restrizioni applicabili a tali investimenti. La flessione di una particolare valuta nei confronti della valuta di riferimento del Fondo ridurrebbe il valore dei titoli in portafoglio espressi in quella valuta. I titoli a tasso fisso possono essere esposti anche ai rischi descritti qui di seguito.
- 21.54 Gli emittenti sono generalmente tenuti a rispettare criteri contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria differenti nei diversi paesi del mondo. Il volume degli scambi, la volatilità dei prezzi e la liquidità degli emittenti possono differire tra i mercati dei diversi paesi. Inoltre, il livello di vigilanza e regolamentazione dei mercati mobiliari, degli intermediari finanziari e delle società quotate e non quotate, da parte degli enti governativi preposti, varia da un paese all'altro. In alcuni paesi, le leggi possono limitare la capacità del Fondo di investire nei titoli di certi emittenti.
- 21.55 I diversi mercati hanno anche procedure di compensazione e di regolamento differenti. Ritardi nei pagamenti possono far sì che per alcuni brevi periodi una parte degli attivi di un Comparto non sia investita e non produca quindi reddito. L'impossibilità per il Fondo di effettuare gli acquisti di titoli programmati, a causa di problemi di regolamento, potrebbe far perdere a un Comparto interessanti

opportunità d'investimento. L'impossibilità di vendere titoli in portafoglio per problemi di regolamento potrebbe generare perdite per un Comparto, a causa di successive correzioni del prezzo del titolo in questione oppure, qualora un Comparto abbia sottoscritto un contratto di vendita del titolo, può far insorgere responsabilità nei confronti dell'acquirente.

- 21.56 Un emittente di titoli può essere domiciliato in un paese diverso da quello nella cui valuta è denominato lo strumento. I valori e i rendimenti relativi di investimenti nei mercati mobiliari di paesi diversi, come pure i rischi connessi, possono oscillare in modo indipendente.

### **Titoli ad alto rendimento (high yield)**

- 21.57 I Comparti possono investire in titoli ad alto rendimento. In linea generale, tali titoli non sono negoziati in borsa e, di conseguenza, vengono scambiati su mercati secondari di dimensioni minori rispetto a quelli delle obbligazioni quotate in borsa. Inoltre, ogni Comparto può investire in obbligazioni di emittenti che non hanno titoli azionari quotati in borsa, il che rende più difficile coprire i rischi associati a tali investimenti (i Comparti non sono tenuti a predisporre una copertura e possono scegliere di non farlo). Le obbligazioni ad alto rendimento con un merito di credito inferiore all'investment grade o senza rating sono costantemente soggette a incertezze ed esposte a condizioni economiche, finanziarie o di mercato avverse che potrebbero impedire all'emittente di effettuare i pagamenti di interessi e capitale nei tempi previsti. Il valore di mercato di alcuni di questi titoli di debito con rating più basso o senza rating tende a riflettere gli sviluppi relativi alle singole società e l'andamento delle condizioni economiche in misura maggiore rispetto a quanto accade per i titoli con rating più elevato (che reagiscono principalmente ai movimenti del livello generale dei tassi d'interesse). Le società che emettono questi titoli presentano spesso una leva finanziaria elevata e potrebbero non avere accesso a metodi di finanziamento più tradizionali. Una forte recessione economica potrebbe provocare gravi turbative sul mercato di tali titoli, con conseguenti ripercussioni negative sul relativo valore. È inoltre possibile che una fase di declino economico incida sulla capacità degli emittenti high yield di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi dovuti, determinando una maggiore incidenza dei default su tali strumenti.

### **Azioni**

- 21.58 I rischi associati agli investimenti in titoli azionari (e di tipo azionario) comprendono oscillazioni significative dei prezzi di mercato, informazioni negative sull'emittente o sul mercato, nonché la subordinazione delle azioni rispetto ai titoli di debito emessi dalla stessa società. I potenziali investitori devono inoltre considerare il rischio legato alle oscillazioni dei tassi d'interesse, alla possibile imposizione di controlli sui cambi e ad altre restrizioni.

### **Fallimento degli intermediari**

- 21.59 Esiste sempre la possibilità che soggetti istituzionali come le società di brokeraggio e le banche con cui i Comparti effettuano operazioni o alle quali sono stati affidati titoli in custodia, attraversino difficoltà finanziarie che pregiudicano le relative capacità operative o provocano perdite per il Fondo.

### **Limitazioni specifiche relative alle Quote**

- 21.60 Gli investitori notino che sottoscrizione, detenzione e negoziazione delle Quote potrebbero essere soggette a limitazioni. Dette limitazioni potrebbero avere l'effetto di impedire all'investitore di sottoscrivere, detenere o trasferire le Quote liberamente. Oltre agli aspetti descritti di seguito, tali limitazioni possono derivare anche da requisiti specifici, come l'importo minimo di sottoscrizione, o dalla potenziale chiusura di alcuni Comparti a ulteriori sottoscrizioni dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale o la Data di Sottoscrizione Iniziale.

## **Regime Fiscale**

- 21.61 Si rende noto ai Detentori di Quote che potrebbero essere tenuti a versare imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sulle plusvalenze, imposte sul patrimonio, imposte di bollo o qualsiasi altro tipo di imposta sulle distribuzioni effettive o presunte di un Comparto, sulle plusvalenze relative a un Comparto, realizzate o non realizzate, sul reddito ricevuto, presunto o maturato in relazione a un Comparto, ecc. Tale prelievo fiscale sarà effettuato in base alle leggi e alle prassi vigenti nel paese in cui le Quote sono acquistate, vendute, detenute o rimborsate e nel paese di residenza o di nazionalità del Detentore di Quote.
- 21.62 Inoltre, i Detentori di Quote potrebbero essere obbligati al pagamento di imposte sui redditi effettivi o presunti ricevuti o maturati in relazione a un Comparto. È possibile che le imposte siano calcolate sulla base del reddito ricevuto e/o presunto e/o maturato da un Comparto in relazione ai rispettivi investimenti diretti, mentre la performance di un Comparto e il conseguente rendimento che i Detentori di Quote ricevono in seguito al rimborso delle Quote potrebbero dipendere in tutto o in parte dall'andamento degli asset sottostanti. L'investitore potrebbe quindi trovarsi a dover versare imposte su un reddito e/o una performance di cui beneficia solo in parte o non beneficia affatto.
- 21.63 Ai Detentori di Quote in dubbio in merito alla propria situazione fiscale si consiglia di consultare un consulente fiscale indipendente. Inoltre, si rammenta ai Detentori di Quote che la normativa fiscale e la sua applicazione o interpretazione da parte delle relative autorità possono variare di volta in volta. Di conseguenza, non è possibile prevedere con esattezza il regime fiscale applicabile in un dato momento.
- 21.64 Ai sensi di un accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti, il Fondo potrebbe dover raccogliere e trasmettere informazioni sui suoi investitori a terzi, incluse le autorità fiscali lussemburghesi, ai fini della trasmissione di tali dati all'Internal Revenue Service statunitense. Le informazioni divulgate possono includere (a titolo meramente esemplificativo) l'identità degli investitori e dei loro beneficiari diretti o indiretti, dei proprietari effettivi e dei soggetti controllanti. Gli investitori dovranno pertanto soddisfare tutte le ragionevoli richieste del Fondo in relazione a tali informazioni, per consentirgli di adempiere a tali obblighi di informativa. Per ulteriori informazioni, i potenziali investitori possono consultare la documentazione di sottoscrizione.

## **Modifiche normative**

- 21.65 Il Fondo deve attenersi ai vincoli normativi, ad esempio in caso di modifica delle leggi che incidono sulle Restrizioni agli Investimenti e sui limiti applicabili agli OICVM, che potrebbero richiedere un adeguamento della Politica d'Investimento e dell'Obiettivo d'Investimento perseguiti da un Comparto.

## **Mancanza di operatività pregressa**

- 21.66 Il Fondo sarà un'entità di nuova costituzione, senza operatività pregressa con la quale valutare la probabile performance del Fondo (o dei suoi Comparti). Non vi è garanzia che il Fondo o suoi Comparti realizzino i propri Obiettivi d'Investimento, che gli investimenti abbiano una bassa correlazione tra di essi o che i Detentori di Quote ricevano alcun rendimento sul capitale investito o la restituzione dello stesso.

## **Fattori politici**

- 21.67 L'andamento delle Quote o la possibilità di effettuare operazioni di acquisto, vendita o rimborso possono essere influenzati da variazioni della situazione economica generale e da incertezze legate, per esempio, a sviluppi politici, modifiche delle politiche dei governi, l'imposizione di limitazioni al trasferimento di capitali e variazioni dei requisiti normativi.

## Rischio di contaminazione o di responsabilità incrociata tra Classi

21.68 Pur essendo prevista l'allocazione contrattuale e contabile delle attività e passività tra le Classi, non è prevista la segregazione giuridica per le Classi di uno stesso Comparto. Quindi se le passività di una Classe superano le relative attività, i creditori di quella Classe del Comparto possono tentare di rivalersi sulle attività attribuibili alle altre Classi dello stesso Comparto. Essendo prevista l'allocazione contrattuale e contabile delle attività e passività tra le Classi senza una segregazione giuridica tra le stesse, una transazione relativa a una Classe può incidere sulle altre Classi dello stesso Comparto.

## 22. CONFLITTI D'INTERESSE

22.1 È possibile che nell'espletamento delle loro attività, la Società di Gestione, il/i Distributore/i, il Gestore degli Investimenti, un Consulente per gli Investimenti (eventualmente), la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo incorrano in potenziali conflitti d'interesse con il Fondo. Ciascuno di questi soggetti dovrà tenere fede ai propri obblighi nei confronti del Fondo e di altre entità nell'intraprendere qualsiasi transazione in cui possano insorgere conflitti d'interesse reali o potenziali. Qualora dovessero effettivamente emergere conflitti d'interesse, ognuno dei soggetti di cui sopra adotterà, di propria iniziativa o su richiesta del Fondo, ogni misura ragionevole per risolvere tali conflitti in modo corretto (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e idoneo a garantire un equo trattamento del Fondo e dei Detentori di Quote.

22.2 La Società di Gestione, il/i Distributore/i, il Gestore degli Investimenti, un Consulente per gli Investimenti (se previsto), la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo, nonché le rispettive controllate, Associate e parti collegate, i rispettivi agenti, amministratori, funzionari, dipendenti o delegati (collettivamente, le **Parti interessate** e ciascuno singolarmente, **Parte interessata**) possono:

- stipulare o eseguire fra di loro o con il Fondo transazioni finanziarie, bancarie o di altro tipo, in cui rientrano, a titolo non limitativo, investimenti da parte del Fondo in titoli di qualsiasi società o organismo i cui investimenti o titoli obbligazionari costituiscano parte del patrimonio del Fondo o di un Comparto, oppure avere interessi in tali contratti o transazioni;
- investire ed effettuare operazioni in Quote, titoli, attività o qualsiasi bene del tipo incluso fra i beni della Fondo, per conto proprio o di terzi;
- agire quale controparte nelle operazioni in derivati o in contratti sottoscritti per conto del Fondo o agire quale sponsor dell'indice e agente di calcolo rispetto ai sottostanti cui il Fondo sarà esposto attraverso le operazioni derivate; e
- operare in qualità di agente o mandante nella vendita, nell'emissione o nell'acquisto di titoli e altri investimenti al o dal Fondo, tramite o con la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti, la Banca Depositaria, o qualsiasi società controllata, entità Affiliata o collegata, agente o delegato degli stessi.

22.3 Qualsiasi attività in contanti del Fondo può essere investita in certificati di deposito o investimenti bancari emessi da una Parte interessata. Inoltre, è consentito effettuare transazioni bancarie o di natura analoga con o tramite una Parte interessata (purché autorizzata a svolgere questo tipo di attività).

22.4 Nessuna Parte interessata sarà tenuta a rendere conto ai Detentori di Quote di eventuali benefici derivanti dalle suddette operazioni, che possono quindi essere trattenuti dalla Parte in questione.

- 22.5 Eventuali transazioni di questo tipo devono essere eseguite in base alle normali condizioni commerciali negoziate in regime di libero mercato.
- 22.6 Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente documento e salvo ove diversamente stabilito nella Parte Speciale relativa a un determinato Comparto, la Società di Gestione, il Gestore degli investimenti o un Consulente per gli Investimenti (se previsto) e le rispettive Affiliate possono effettuare, per conto di altri clienti e fondi d'investimento, operazioni riguardanti i medesimi titoli e strumenti nei quali investono i Comparti. La Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o un Consulente per gli Investimenti (se previsto), con le rispettive Affiliate, possono fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti ad altri clienti e fondi d'investimento con obiettivi d'investimento simili o diversi da quelli dei Comparti e/o che potrebbero seguire programmi d'investimento simili a quelli dei Comparti, e ai quali i Comparti non parteciperanno in alcun modo. Le strategie di portafoglio della Società di Gestione, del Gestore degli Investimenti o di un Consulente per gli Investimenti e delle rispettive Affiliate, adottate per altri clienti o fondi d'investimento, potrebbero essere in conflitto con le transazioni e le strategie consigliate dalla Società di Gestione, dal Gestore degli Investimenti o da un Consulente per gli Investimenti (se previsto) per la gestione di un Comparto e incidere sui prezzi e sulla disponibilità dei titoli e degli strumenti in cui investe tale Comparto.
- 22.7 La Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o un Consulente per gli Investimenti (se previsto) e le rispettive Affiliate possono, per conto di qualsiasi loro altro cliente, fornire consulenza o effettuare operazioni che differiscono dalla consulenza fornita o dai tempi e dalla natura di qualsiasi operazione effettuata in relazione agli investimenti di un Comparto. La Società di Gestione, un Gestore degli Investimenti o un Consulente per gli Investimenti (se previsto) non hanno alcun obbligo di notificare a un Comparto qualsivoglia opportunità d'investimento eventualmente consigliata ad altri clienti.
- 22.8 La Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o un Consulente per gli Investimenti (se previsto) dedicheranno alle attività di un Comparto il tempo che ritengono necessario e appropriato. A tali soggetti e alle rispettive Affiliate non è fatto divieto di formare altri fondi d'investimento, instaurare altri rapporti di consulenza/gestione o intraprendere altre attività economiche, anche qualora tali attività possano essere in concorrenza con un Comparto. Questo genere di operazioni non determinano un conflitto di interessi.
- 22.9 Eventuali altre considerazioni relative ai conflitti d'interesse per uno specifico Comparto saranno trattate nella Parte Speciale pertinente.

## PARTE SPECIALE 1 – BNP PARIBAS MULTI FLEXIBLE INCOME

La presente Parte Speciale deve essere letta unitamente alla Parte Generale del Prospetto Informativo. Questa Parte Speciale riguarda unicamente il Comparto BNP PARIBAS Multi Flexible Income (il **Comparto**).

### 1. OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

- 1.1 L'obiettivo del Comparto è fornire reddito e crescita del capitale (i) con un'esposizione a un portafoglio core di strategie d'investimento quantitative orientate al reddito su classi di attivi e aree geografiche diverse e (ii) investendo in diversi fondi sottostanti attraverso una procedura di selezione dei fondi.
- 1.2 Il Comparto non investirà oltre il 50% dei suoi attivi netti in azioni o quote emesse da OICVM o altri OICR.

### 2. STRATEGIA

- 2.1 Per raggiungere il proprio Obiettivo d'Investimento, il Comparto attua (i) una strategia core euro-hedged distribuendo i propri attivi in diverse classi di attivi e aree geografiche (la **Strategia Core**) e (ii) una strategia di investimento alternativa investendo in OICVM specializzati in strategie di investimento alternative (la **Strategia di Investimento OICVM**).
- 2.2 Attraverso la Strategia Core, il Comparto distribuisce i propri attivi tra varie strategie direzionali e/o basate su opzioni, identificando le fonti di reddito nelle diverse classi di attivi e aree geografiche. In particolare, la Strategia Core risulta esposta alle seguenti classi di attivi: azioni, reddito fisso, credito, merci (attraverso indici o OICVM) e classi di attivi in valuta. Tuttavia, il Comparto potrebbe non essere sempre esposto a tutte le classi di attivi/strategie citate sopra.
- 2.3 Pur attuando strategie basate su opzioni, il Comparto potrebbe generare un profilo meno direzionale di rischio e reddito, mirando tipicamente a rendimenti in mercati stabili o poco direzionali, ma queste opzioni potrebbero generare perdite potenziali durante fasi improvvise verso l'alto o verso il basso.
- 2.4 Oltre alla Strategia Core, il Comparto attuerà la Strategia di Investimento OICVM selezionando e investendo in OICVM che utilizzano un'ampia gamma di strategie di investimento alternativo. Gli OICVM sono considerati "alternativi" sulla base delle strategie di investimento che attuano. La ponderazione e la distribuzione nei diversi OICVM selezionati nel portafoglio potrebbero variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato e per riflettere le anticipazioni dei team di investimento, la prospettiva macroeconomica e le opinioni sul mercato. A fini pratici, la Strategia di Investimento OICVM sarà attuata non appena il patrimonio netto del Comparto raggiunge un importo di EUR 20 milioni.
- 2.5 Le diverse strategie di investimento che gli OICVM possono attuare sono: a) *Event Driven*: una strategia in cui un OICVM assume posizioni significative investendo in azioni e titoli di debito in un certo numero di società con "situazioni speciali". Questa strategia mira a trarre vantaggio da queste "situazioni speciali", che includono ristrutturazioni, fusioni, scalate e spinoff o altri eventi importanti. b) *Managed Futures*: assumere posizioni long o short in contratti future ai fini di investimento su indici finanziari relativi ad azioni, valute, tassi, obbligazioni sovrane e in misura minore a merci. Questa strategia mira a fornire diversificazione di portafoglio per aiutare a mitigare il rischio di portafoglio. c) *Long Short Credit*: una strategia mirante all'analisi e alla valutazione di titoli di credito per identificare opportunità di investimento long e short. Questa strategia mira a dare esposizione a titoli sensibili al credito, long e/o short, sulla base di analisi del credito di emittenti e titoli, nonché su opinioni sul mercato del credito. d) *Global Macro*: una strategia che assume posizioni long e short in vari mercati azionari, valutari e del reddito fisso, basandosi principalmente

sull'analisi fondamentale complessiva dei trend macro-economici e sulle opinioni politiche di vari paesi. Questa strategia mira a trarre vantaggio da sviluppi macroeconomici nel mondo.

- 2.6 BNP Paribas Capital Partners è stata nominata Gestore degli Investimenti dalla Società di Gestione per attuare la Strategia di Investimento OICVM per conto del Comparto.
- 2.7 Per implementare la Strategia Core, il Comparto utilizza una Politica di Replica Sintetica, attraverso la sottoscrizione di Derivati OTC.
- 2.8 La Politica di Replica Sintetica implica che il Comparto (i) investa il suo patrimonio in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario (le Attività di Finanziamento) e scambi la performance di una quota fino al 100% delle Attività di Finanziamento attraverso Derivati OTC per ottenere un'esposizione alla Strategia o (ii) sottoscriva un Derivato OTC con uno scambio iniziale dei proventi netti dell'emissione di Quote per ottenere un'esposizione alla Strategia Core. Le Attività Sottostanti sono composte da indici finanziari o da posizioni a pronti, opzioni, contratti futures e forward su indici finanziari o su azioni, obbligazioni, credito, valute e indici su materie prime.
- 2.9 L'esposizione a uno specifico indice finanziario può evolversi in funzione dell'andamento degli indici finanziari nel tempo e la Società di Gestione può decidere di cambiare l'esposizione ad altri indici finanziari per raggiungere l'Obiettivo d'Investimento del Comparto. Il ribilanciamento degli indici, che corrisponde alle correzioni tecniche basate su algoritmi sistematici, può avvenire anche su base giornaliera. La metodologia degli indici finanziari può comportare taluni costi a carico della Strategia Core tra cui i costi di replica nella gestione dell'indice, che possono variare nel tempo in linea con le condizioni di mercato. Gli investitori sono invitati a consultare la seguente pagina web: <https://docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/1495D168-E139-4D58-8B78-C7C11C0138CC> per ottenere un elenco degli indici finanziari cui è esposto il Comparto. La ripartizione completa degli indici, le informazioni sulla performance e la metodologia di calcolo sono disponibili sulla stessa pagina.
- 2.10 In circostanze eccezionali, in funzione del quadro economico, il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati quotati, posizioni a pronti o a Derivati OTC su azioni, obbligazioni, valute, volatilità, credito e indici finanziari ammessi.
- 2.11 Il Comparto può anche investire in altri Valori Mobiliari, liquidità e, entro il limite del 50% del suo NAV, in OICVM e/o altri OICR. Gli investimenti in strumenti del mercato monetario e/o in liquidità, in titoli di debito di qualsivoglia natura, non possono complessivamente superare il 25% del NAV.
- 2.12 Il Comparto può ricorrere a Tecniche EPM.

### 3. ESPOSIZIONE GLOBALE

- 3.1 Il Comparto utilizza l'approccio Value-at-Risk (**VaR**) assoluto per monitorare la sua esposizione globale. Il VaR del portafoglio del Comparto, con intervallo di confidenza del 99% e un periodo di detenzione di 20 Giorni Lavorativi, non potrà superare il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.
- 3.2 La leva finanziaria del Comparto (definita come la somma dei valori assoluti dei derivati nozionali (esclusi gli accordi di copertura o compensazione) divisa per il NAV) dovrebbe attestarsi attorno al 200%.

BNP PARIBAS Multi Flexible Income	Leva Attesa	Leva Massima
-----------------------------------	-------------	--------------

Totale	1,4	2,2
--------	-----	-----

#### 4. GIORNO LAVORATIVO – GIORNO DI VALUTAZIONE

- 4.1 Ai fini della presente Parte Speciale, un **Giorno di Valutazione** indica un Giorno Lavorativo nel quale le borse francese, tedesca, svedese, britannica, statunitense, giapponese e australiana sono aperte per l'intera giornata ed è previsto il regolamento delle operazioni in EUR, GBP e USD e di sei su sette delle seguenti valute: BRL (real brasiliano), CLP (peso cileno), INR (rupia indiana), KRW (won sudcoreano), PHP (peso filippino), TWD (dollaro taiwanese) e COP (peso colombiano) (con l'esclusione del sabato, della domenica e delle festività del Lussemburgo e della Francia).
- 4.2 Ai fini di questa Parte Speciale, il **Giorno di Calcolo del NAV** sarà il terzo Giorno Lavorativo a seguito del Giorno di Valutazione in questione.

#### 5. CLASSI

Una volta attivate, saranno disponibili per la sottoscrizione da parte degli investitori le seguenti Classi<sup>(1)</sup>:

Classe	Politica di Distribuzione	Codice ISIN	Valuta di Riferimento	Dividendo	Tipologia di investitori	Partecipazione Minima <sup>(2)</sup>	Valore Patrimoniale Netto iniziale
C	ACC	LU1762231469	EUR	No	Tutte	Assente	EUR 100
C	DIS	LU1762231543	EUR	Sì	Tutte	Assente	EUR 100
Privilege	ACC	LU1762231626	EUR	No	Distributori <sup>(3)</sup> , Gestori di Portafogli, Tutte	EUR 1.000.000/ Gestori di Portafoglio: Assente	EUR 100
Privilege	DIS	LU1762231899	EUR	Sì	Distributori <sup>(3)</sup> , Gestori di Portafogli, Tutte	EUR 1.000.000 / Gestori di Portafoglio: Assente	EUR 100
I	ACC	LU1762231972	EUR	No	Investitori Istituzionali	EUR 100.000/ OICR: Assente	EUR 100
I	DIS	LU1762232194	EUR	Sì	Investitori Istituzionali	EUR 100.000/ OICR: Assente	EUR 100

(1) *Ciascuna delle Classi indicate sopra può essere attivata solamente con l'approvazione preventiva della Società di Gestione.*

(2) *La Società di Gestione può decidere di rinunciare al vincolo della Partecipazione Minima, o di modificarlo caso per caso.*

(3) *I Distributori che forniscono solo servizi di consulenza indipendenti basati su commissioni quali definiti dalla Direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo datata 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari, rispetto ai distributori che sono stati costituiti nello Spazio Economico Europeo.*

#### 6. COMMISSIONI E SPESE

##### 6.1 Commissione di Sottoscrizione, Commissione di Conversione e Commissione di Rimborso

Classe	Commissione di Sottoscrizione (massima)	Commissione di Conversione (massima) <sup>(1)</sup>	Commissione di Rimborso (massima)
C	3,00%	1,50%	Assente
Privilege	3,00%	1,50%	Assente
I	0,00%	1,50%	Assente

In caso di conversione in un comparto che prevede una commissione di sottoscrizione più elevata, potrà essere addebitata la differenza.

## 6.2 Commissioni e spese annuali a carico del Comparto

Classe	Commissione di Gestione (massima)	Commissione di Distribuzione (massima)	Commissione di Performance	Altre Spese (massime)	Taxe d'abonnement(1) (tassa di sottoscrizione)
C	1,50%	No	No	0,35%	0,05%
Privilege	0,85%	No	No	0,35%	0,05%
I	0,60%	No	No	0,35%	0,01%

(1) Inoltre, il Comparto potrebbe essere soggetto al pagamento di imposte estere sugli OICR e/o ad altre imposte stabilite dalle autorità di regolamentazione in paesi nei quali è autorizzato alla distribuzione

**Commissione indiretta:** 0,60% massimo

## 7. PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

### *Sottoscrizioni iniziali*

- 7.1 La Data di Sottoscrizione Iniziale di ciascuna Classe è la Data di Lancio della Classe. Le richieste di sottoscrizione per la Data di Sottoscrizione Iniziale devono essere inviate per iscritto all'Agente Amministrativo e ricevute da quest'ultimo entro le ore 12.00 (CET) (**Termine Ultimo per le Sottoscrizioni**) della Data di Sottoscrizione Iniziale.
- 7.2 Gli investitori la cui documentazione è stata accettata per la sottoscrizione alla Data di Sottoscrizione Iniziale saranno tenuti a versare sul conto della Banca Depositaria nella Data di Sottoscrizione Iniziale i fondi disponibili pari all'importo complessivo da sottoscrivere conformemente a quanto indicato nella documentazione di sottoscrizione. Qualora la Banca Depositaria non riceva i fondi entro la scadenza prevista, l'ordine di acquisto potrebbe essere annullato, con successiva restituzione dei fondi all'investitore, senza interessi.
- 7.3 L'investitore risponderà dei costi connessi al ritardato o mancato pagamento e, in tal caso, la Società di Gestione avrà la facoltà di rimborsare tutte o parte delle Quote detenute dall'investitore nel Comparto per coprire tali costi. Nei casi in cui la Società di Gestione, a propria assoluta discrezione, ritenga che non sia conveniente o possibile recuperare una perdita da un aspirante sottoscrittore di Quote, le eventuali perdite sostenute dal Comparto a causa di un ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi della sottoscrizione relativi a richieste di sottoscrizione ricevute resteranno a carico del Comparto.

### *Sottoscrizioni successive – Termine Ultimo per le Sottoscrizioni*

- 7.4 Dopo la Data di Sottoscrizione Iniziale di una Classe, le sottoscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi Giorno di Valutazione. Le domande di sottoscrizione in relazione a un Giorno di Valutazione possono essere presentate all'Agente Amministrativo entro le ore 16.00 (CET), almeno tre Giorni Lavorativi prima del rispettivo Giorno di Valutazione (il **Termine Ultimo per le Sottoscrizioni**).

### *Rimborsi - Termine Ultimo per i Rimborsi*

- 7.5 I rimborsi possono essere effettuati in qualsiasi Giorno di Valutazione. Le domande di rimborso totale o parziale delle Quote in relazione a un Giorno di Valutazione possono essere presentate all'Agente Amministrativo entro le ore 16.00 (CET) almeno tre Giorni Lavorativi prima del rispettivo Giorno di Valutazione (il **Termine Ultimo per i Rimborsi**).

7.6 Il pagamento dei proventi del rimborso viene effettuato in genere entro 5 Giorni lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione.

## **8. VALUTA DI RIFERIMENTO E COPERTURA**

La Valuta di Riferimento del Comparto è l'EUR.

## **9. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Ciascun Investitore nel Comparto deve:

- (a) conoscano e abbiano esperienza di investimenti in prodotti finanziari che fanno uso di derivati e/o strategie su derivati (come è il caso del Comparto) e sui mercati finanziari in generale;
- (b) comprendere ed essere in grado di valutare la strategia, le caratteristiche e i rischi del Comparto per poter prendere una decisione informata sull'investimento.

## **10. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI**

10.1 Gli investitori devono far riferimento ai fattori di rischio descritti alla Sezione 21 della Parte Generale e sono invitati in particolare a considerare i seguenti fattori di rischio ivi descritti alla Sezione 21 della Parte Generale:

- (a) Azioni;
- (b) Rischio mercati emergenti e small cap;
- (c) Rischio di liquidità;
- (d) Tasso di interesse;
- (e) Rischio di credito;
- (f) Volatilità del mercato;
- (g) Conflitti d'interesse;
- (h) Utilizzo di strumenti finanziari derivati (e, in particolare, di opzioni call e opzioni put);
- (i) Rischio di mercato delle materie prime.

10.2 Inoltre, gli investitori devono analizzare con attenzione il seguente disclaimer sui rischi che si applica specificamente al Comparto:

### **Rischi relativi agli algoritmi utilizzati per il calcolo della strategia del Comparto**

10.3 I modelli utilizzati dalla strategia del Comparto si fondano su alcuni criteri per il calcolo di rendimenti e rischi basati sui risultati storici. È quindi possibile che i modelli non risultino perfettamente efficienti, dal momento che le situazioni del passato potrebbero non riprodursi necessariamente nel futuro. Di conseguenza, l'utilizzo di questi modelli non costituisce alcuna garanzia di risultati futuri per la Strategia.

### **Rischio associato alla gestione discrezionale**

- 10.4 Il Comparto attua la Strategia di Investimento OICVM discrezionalmente, sulla base dell'evoluzione prevista degli OICVM selezionati. La performance del Comparto dipenderà dagli OICVM selezionati dal Gestore degli Investimenti. Vi è il rischio che il Gestore degli Investimenti non possa investire negli OICVM dalla migliore performance.

#### **Rischi relativi all'esposizione della Strategia di Investimento sugli OICVM**

- 10.5 La Strategia di Investimento OICVM attuata dal Comparto si basa sulle aspettative dell'evoluzione dei mercati e sulle decisioni prese dal Gestore degli Investimenti su questa base. Vi è il rischio che i mercati non abbiano l'evoluzione prevista dal Gestore degli Investimenti, il che potrebbe condurre a una perdita di performance del Comparto.

#### **Rischio operativo e di custodia**

- 10.6 Alcuni mercati (mercati emergenti) sono meno regolati di gran parte dei mercati regolati dei paesi sviluppati; quindi, i servizi collegati a custodia e liquidazione di OICVM selezionati in detti mercati potrebbero essere più rischiosi. Il rischio operativo è il rischio contrattuale sui mercati finanziari, il rischio di operazioni back office, custodia dei titoli, nonché di problemi amministrativi che potrebbero cagionare una perdita per i comparti. Il rischio potrebbe anche risultare da omissioni e procedure inefficienti di elaborazione dei titoli, sistemi informatici o errori umani.

#### **Rischi relativi agli investimenti in alcuni paesi**

- 10.7 Gli investimenti in alcuni paesi (per esempio, Cina, Grecia, India, Indonesia, Giappone, Arabia Saudita e Thailandia) comporta rischi legati a restrizioni imposte a investitori e a controparti stranieri, maggiore volatilità del mercato e al rischio di mancanza di liquidità per alcune linee del portafoglio. Di conseguenza, alcune azioni/quote potrebbero non essere disponibili per il Comparto a causa del numero di azionisti/detentori di quote stranieri autorizzati o se è stato raggiunto il numero di investimenti totali consentito ad azionisti/detentori di quote. Inoltre, il rimpatrio da parte degli investitori esteri della propria quota di utili netti, capitale e dividendi potrebbe essere limitato o richiedere l'approvazione del governo. Il Comparto investirà solamente se riterrà che le restrizioni siano accettabili. Tuttavia, non può essere fornita garanzia che in futuro non saranno imposte restrizioni aggiuntive.